L’amore è bello ma è fragile

pudore-osceno adulterio violenza sessuale pedofilia

Documentazione religiosa morale giuridica

a cura di Piero Barberi

Milano

11-26 aprile 2012

Bibbia

Gn 2,15-3,21 passim

2,15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 16Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire». 18E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda». 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta». 24Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. 25Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. 3,6Allora la donna vide che l'albero della conoscenza del bene e del male era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 8Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. 9Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». 10Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 11Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». 12Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». 13Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». 16Alla donna il Signore Dio disse: «Verso tuo marito sarà il tuo istinto [il tuo desiderio spontaneo, dunque il tuo eros], ma [ma o e?] egli dominerà su di te». 20L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 21Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì.

Gn 12,10-19

10Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. 11Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarài: «Vedi, io so che tu sei don-na di aspetto avvenente. 12Quando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: "Costei è sua moglie", e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. 13Di', dunque, che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te».

14Quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era molto avvenente. 15La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. 16A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. 17Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarài, moglie di Abram. 18Allora il faraone convocò Abram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? 19Perché hai detto: "È mia sorella", così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie: prendila e vattene!».

Gn 39,3-21

3In Egitto il padrone Potifàr, eunuco del faraone e comandante delle guardie si accorse che il Signore era con Giuseppe. 4Così Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e divenne suo servitore personale; anzi, quello lo nominò suo maggiordomo e gli diede in mano tutti i suoi averi. 6 Ora Giuseppe era bello di forma e attraente di aspetto. 7Dopo questi fatti, la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: «Còricati con me!». 8Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. 9non mi ha proibito nient'altro, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio?». 10E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme per unirsi a lei.

11Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era alcuno dei domestici. 12Ella lo afferrò per la veste, dicendo: «Còricati con me!». Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. 13Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, 14chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un Ebreo per divertirsi con noi! Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. 15Egli, appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se ne è andato fuori». 16Ed ella pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa. 17Allora gli disse le stesse cose: «Quel servo ebreo ... 19Il padrone, all'udire le parole che sua moglie gli ripeteva: «Proprio così mi ha fatto il tuo servo!», si accese d'ira. 20Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione, dove erano detenuti i carcerati del re. Così egli rimase là in prigione. 21Ma il Signore fu con Giuseppe ...

Es 20,14.17
14Non commetterai adulterio.
17Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo».

Dt 5,18.21
18Non commetterai adulterio.
21Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.

Lv 18,20
20Non darai il tuo giaciglio alla moglie del tuo prossimo, rendendoti impuro con lei.

Lv 20,20
20Se un uomo ha rapporti con una donna schiava, ma promessa ad un altro uomo benché non sia stata ancora né riscattata né affrancata, dovrà pagare un risarcimento; i colpevoli però non saranno messi a morte, perché lei non era affrancata.

Nm 5,11-28
11Il Signore parlò a Mosè e disse: 12«Parla agli Israeliti dicendo loro: "Se un uomo ha una moglie che si è traviata e ha commesso un'infedeltà verso di lui 13e un altro uomo ha avuto rapporti con lei, ma la cosa è rimasta nascosta agli occhi del marito ed ella si è resa impura in segreto, non vi sono testimoni contro di lei e non è stata colta sul fatto, 14qualora uno spirito di gelosia si impadronisca del marito e questi diventi ge-loso della moglie che si è resa impura, oppure uno spirito di gelosia si impadronisca di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è resa impura, 15il marito condurrà sua moglie al sacerdote e per lei porterà come offerta un decimo di efa di farina d'orzo; non vi spanderà sopra olio né vi metterà sopra incenso, perché è un'oblazione di gelosia, un'oblazione commemorativa per ricordare una colpa. 16Il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare davanti al Signore. 17Poi il sacerdote prenderà acqua santa in un vaso di terra; prenderà anche un po' della polvere che è sul pavimento della Dimora e la metterà nell'acqua. 18Il sacerdote farà quindi stare la donna davanti al Signore, le scioglierà la capigliatura e porrà nelle mani di lei l'oblazione commemorativa, che è oblazione di gelosia, mentre il sacerdote avrà in mano l'acqua di amarezza che porta maledizione. 19Il sacerdote la farà giurare e dirà alla donna: Se nessun altro uomo si è coricato con te e se non ti sei traviata rendendoti impura con un altro mentre appartieni a tuo marito, sii tu dimostrata innocente da quest'acqua di amarezza, che porta maledizione. 20Ma se ti sei traviata con un altro mentre appartieni a tuo marito e ti sei resa impura e un altro uomo ha avuto rapporti con te, all'infuori di tuo marito..., 21a questo punto il sacerdote farà giurare la donna con un'imprecazione e il sacerdote dirà alla donna: Il Signore faccia di te un oggetto di maledizione e di imprecazione in mezzo al tuo popolo, facendoti lui, il Signore, avvizzire i fianchi e gonfiare il ventre; 22quest'acqua che porta maledizione ti entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e avvizzire i fianchi! E la donna dirà: Amen, Amen! 23E il sacerdote scriverà queste imprecazioni su un documento e le cancellerà con l'acqua di amarezza. 24Farà bere alla donna quell'acqua di amarezza che porta maledizione e

l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza. 25Il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gelosia, presenterà l'oblazione con il rito di elevazione davanti al Signore e l'accosterà all'altare. 26Il sacerdote prenderà una manciata di quell'oblazione come suo memoriale e la farà bruciare sull'altare; poi farà bere l'acqua alla donna. 27Quando le avrà fatto bere l'acqua, se lei si è contaminata e ha commesso un'infedeltà contro suo marito, l'acqua che porta maledizione entrerà in lei per produrre amarezza; il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi avvizziranno e quella donna diventerà un oggetto d'imprecazione all'interno del suo popolo. 28Ma se la donna non si è resa impura ed è quindi pura, sarà dimostrata innocente e sarà feconda.

Dt 22,13-19
13Se un uomo sposa una donna e, dopo essersi unito a lei, la prende in odio, 14le attribuisce azioni scandalose e diffonde sul suo conto una fama cattiva, dicendo: "Ho preso questa donna, ma quando mi sono accostato a lei non l'ho trovata in stato di verginità", 15il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della giovane e li presenteranno agli anziani della città, alla porta. 16Il padre della giovane dirà agli anziani: "Ho dato mia figlia in moglie a quest'uomo; egli l'ha presa in odio 17ed ecco, le attribuisce azioni scandalose, dicendo: Non ho trovato tua figlia in stato di verginità; ebbene, questi sono i segni della verginità di mia figlia", e spiegheranno il panno davanti agli anziani della città. 18Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito, lo castigheranno 19e gli imporranno un'ammenda di cento sicli d'argento, che daranno al padre della giovane, per il fatto che ha diffuso una cattiva fama contro una vergine d'Israele. Ella rimarrà sua moglie ed egli non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita. 20Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, 21allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà a morte, perché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre. Così estirperai il male in mezzo a te.

Dt 22,22-29
22Quando un uomo verrà trovato a giacere con una donna maritata, tutti e due dovranno morire: l'uomo che è giaciuto con la donna e la donna. Così estirperai il male da Israele.
23Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, giace con lei, 24condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte: la fanciulla, perché, essendo in città, non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così estirperai il male in mezzo a te. 25Ma se l'uomo trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza giace con lei, allora dovrà morire soltanto l'uomo che è giaciuto con lei, 26ma non farai nulla alla fanciulla. Nella fanciulla non c'è colpa degna di morte: come quando un uomo assale il suo prossimo e l'uccide, così è in questo caso, 27perché egli l'ha incontrata per i campi. La giovane fidanzata ha potuto gridare, ma non c'era nessuno per venirle in aiuto.
28Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, l'afferra e giace con lei e sono colti in fla-grante, 29l'uomo che è giaciuto con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d'argento; ella sarà sua moglie, per il fatto che egli l'ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo della sua vita.

2Sam 11,2-27
2Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla ter-razza vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto bella d'aspetto. 3Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: «È Betsabea, figlia di Eliàm, moglie di Uria l'Ittita». 4Allora Davide mandò messag-geri a prenderla. Ella andò da lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa. 5La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: «Sono incinta». 6Allora Davide man-dò a dire a Ioab: «Mandami Uria l'Ittita». Ioab mandò Uria da Davide. 7Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Ioab e la truppa e come andasse la guerra. 8Poi Davide disse a Uria: «Scendi a casa tua e làvati i piedi». Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. 9Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. 10La cosa fu riferita a Davide: «Uria non è sceso a casa sua». Allora Davide disse a Uria: «Non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua?». 11Uria rispose a Davide: «L'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende, Ioab mio signore e i servi del mio signore sono accampati in aperta cam-

pagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai cosa simile!». 12Davide disse a Uria: «Rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire». Così Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. 13Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare; la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua.
14La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per mano di Uria. 15Nella lettera aveva scritto così: «Ponete Uria sul fronte della battaglia più dura; poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia». 16Allora Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. 17Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab; caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l'Ittita. 26La moglie di Uria, saputo che Uria, suo marito, era morto, fece il lamento per il suo signore. 27Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore.

Gb 24,15
15L'occhio dell'adultero attende il buio e pensa: "Nessun occhio mi osserva!", e si pone un velo sul volto.

Sal 50 (49),16-20
16Al malvagio Dio dice: «Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, 17tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? 18Se vedi un ladro, corri con lui e degli adùlteri ti fai compagno.

Pr 5,18-20
18Sia benedetta la tua sorgente,
e tu trova gioia nella donna della tua giovinezza:
19cerva amabile, gazzella graziosa,
i suoi seni ti inebrino sempre,
sii sempre invaghito del suo amore!
20Perché, figlio mio, perderti per la straniera
e stringerti al petto di una sconosciuta?

Pr 6,24-34
24 Il comando di tuo padre e l'insegnamento di tua madre ti proteggeranno dalla donna altrui, dalle parole seducenti della donna sconosciuta. 25Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non lasciarti adescare dai suoi sguardi, 26poiché, se la prostituta cerca il pane, la donna sposata ambisce una vita preziosa. 27Si può portare il fuoco sul petto senza bruciarsi i vestiti, 28o camminare sulle braci senza scottarsi i piedi? 29Così chi si accosta alla donna altrui: chi la tocca non resterà impunito. 32Chi commette adulterio è un insensato,
agendo in tal modo rovina se stesso. 33Incontrerà percosse e disonore, la sua vergogna non sarà cancellata, 34poiché la gelosia accende l'ira del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta.

Pr 7,4-27
4Di' alla sapienza: «Tu sei mia sorella», e chiama amica l'intelligenza, 5perché ti protegga dalla donna stra-niera, dalla sconosciuta che ha parole seducenti. 6Mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le inferriate, 7ecco, io vidi dei giovani inesperti, e tra loro scorsi un adolescente dissennato. 8Passava per la piazza, rasente all'angolo, e s'incamminava verso la casa di lei, 9all'imbrunire, al declinare del giorno,
all'apparire della notte e del buio. 10Ed ecco, gli si fa incontro una donna in vesti di prostituta, che intende sedurlo. 11Ella è irrequieta e insolente, non sa tenere i piedi in casa sua. 12Ora è per la strada, ora per le piazze, ad ogni angolo sta in agguato. 13Lo afferra, lo bacia e con sfacciataggine gli dice: 14«Dovevo offrire sacrifici di comunione: oggi ho sciolto i miei voti; 15per questo sono uscita incontro a te desiderosa di ve-derti, e ti ho trovato. 16Ho messo coperte soffici sul mio letto, lenzuola ricamate di

lino d'Egitto; 17ho pro-fumato il mio giaciglio di mirra, di àloe e di cinnamòmo. 18Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, go-diamoci insieme amorosi piaceri, 19poiché mio marito non è in casa, è partito per un lungo viaggio, 20ha portato con sé il sacchetto del denaro, tornerà a casa il giorno del plenilunio». 21Lo lusinga con tante moi-ne, lo seduce con labbra allettanti; 22egli incauto la segue, ... 24Ora, figli, ascoltatemi e fate attenzione alle parole della mia bocca. 25Il tuo cuore non si volga verso le sue vie, non vagare per i suoi sentieri, 26perché molti ne ha fatti cadere trafitti ed erano vigorose tutte le sue vittime. 27Strada del regno dei morti è la sua casa, che scende nelle dimore della morte.

Ct

4,1Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! Gli occhi tuoi sono colombe, dietro il tuo velo. Le tue chiome sono come un gregge di capre, che scendono dal monte Gàlaad. 2I tuoi denti come un gregge di pecore tosate, che risalgono dal bagno; tutte hanno gemelli, nessuna di loro è senza figli. 3Come nastro di porpora le tue labbra, la tua bocca è piena di fascino; come spicchio di melagrana è la tua tempia dietro il tuo velo. 4Il tuo collo è come la torre di Davide, costruita a strati. Mille scudi vi sono appesi, tutte armature di eroi. 5I tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella, che pascolano tra i gigli. 7Tutta bella sei tu, amata mia, e in te non vi è difetto.

5, 10L'amato mio è bianco e vermiglio, riconoscibile fra una miriade. 11Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli sono grappoli di palma, neri come il corvo. 12I suoi occhi sono come colombe su ruscelli d'acqua; i suoi denti si bagnano nel latte, si posano sui bordi. 13Le sue guance sono come aiuole di balsamo dove crescono piante aromatiche, le sue labbra sono gigli che stillano fluida mirra. 14Le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis. Il suo ventre è tutto d'avorio, tempestato di zaffiri. 15Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è quello del Libano, magnifico come i cedri. 16Dolcezza è il suo palato; egli è tutto delizie! Questo è l'amato mio, questo l'amico mio, o figlie di Gerusalemme.

7,1Vòltati, vòltati, Sulammita, vòltati, vòltati: vogliamo ammirarti. Che cosa volete ammirare nella Sulammita durante la danza a due cori? 2Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, figlia di principe! Le cur-ve dei tuoi fianchi sono come monili, opera di mani d'artista. 3Il tuo ombelico è una coppa rotonda che non manca mai di vino aromatico. Il tuo ventre è un covone di grano, circondato da gigli. 4I tuoi seni sono come due cerbiatti, gemelli di una gazzella. 5Il tuo collo come una torre d'avorio, i tuoi occhi come le pisci-ne di Chesbon presso la porta di Bat-Rabbìm, il tuo naso come la torre del Libano che guarda verso Dama-sco. 6Il tuo capo si erge su di te come il Carmelo e la chioma del tuo capo è come porpora; un re è tutto preso dalle tue trecce. 7Quanto sei bella e quanto sei graziosa, o amore, piena di delizie! 8La tua statura è slanciata come una palma e i tuoi seni sembrano grappoli. 9Ho detto: «Salirò sulla palma, coglierò i grappoli di datteri». Siano per me i tuoi seni come grappoli d'uva e il tuo respiro come profumo di mele. 10Il tuo palato è come vino squisito, che scorre morbidamente verso di me e fluisce sulle labbra e sui denti! 11Io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me.

8, 6Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma di-vina! 7Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo.

Sir 9,1-9

1Non essere geloso della donna che riposa sul tuo seno, per non darle a tuo danno un cattivo insegnamento. 2Non darti interamente a una donna, sì che essa s'imponga sulla tua forza. 3Non dare appuntamento a una donna licenziosa, perché tu non abbia a cadere nei suoi lacci. 4Non frequentare una cantante, per non essere preso dalle sue seduzioni. 5Non fissare il tuo sguardo su una vergine, per non essere coinvolto nella sua punizione. 6Non perderti dietro alle prostitute, per non dissipare il tuo patrimonio. 7Non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari. 8Distogli l'occhio da una donna avvenente, non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti si sono rovinati, l'amore per lei brucia come un fuoco. 9Non sederti accanto a una donna sposata, e con lei non frequentare banchetti bevendo vino, perché il tuo cuore non corra dietro a lei e per la passione tu non vada in rovina.

Ger 3,1s.7-9

1Se un uomo ripudia la moglie ed ella si allontana da lui per appartenere a un altro, tornerà il primo ancora da lei? Quella terra non sarebbe tutta contaminata? E tu, che ti sei prostituita con molti amanti, osi tornare da me? Oracolo del Signore. 2Alza gli occhi sui colli e osserva: dove non sei stata disonorata? Tu sedevi sulle vie aspettandoli, come fa l'Arabo nel deserto. Così hai contaminato la terra con la tua impudicizia e perversità. 7E io pensavo: "Dopo che avrà fatto tutto questo tornerà a me"; ma ella non è ritornata. La sua perfida sorella Giuda ha visto ciò, 8ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri, consegnandole il documento del divorzio, ma la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore. Anzi, anche lei è andata a prostituirsi, 9e con il clamore delle sue prostituzioni ha contaminato la terra; ha commesso adulterio davanti alla pietra e al legno.

Ger 5,7s.

7«Perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per coloro che non sono dèi. Io li ho saziati, ed essi hanno commesso adulterio, si affollano nelle case di prostituzione. 8Sono come stalloni ben pasciuti e focosi; ciascuno nitrisce dietro la moglie del suo prossimo.

Dn 13,1-62

1Abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, 2il quale aveva sposato una donna chiamata Susanna, figlia di Chelkia, di rara bellezza e timorata di Dio. 3I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. 4Ioakìm era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i Giudei andavano da lui. 5In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano di quelli di cui il Signore ha detto: «L'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del popolo». 6Questi frequentavano la casa di Ioakìm. 7Susanna era solita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. 8I due anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per lei: 9persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti giudizi. 10Erano colpiti tutti e due dalla passione per lei, ma l'uno nascondeva all'altro la sua pena, 11perché si vergognavano di rivelare la brama che avevano di unirsi a lei. 12Ogni giorno con maggior desiderio cercavano di vederla. 13Un giorno uno disse all'altro: «Andiamo pure a casa: è l'ora di desinare». E usciti se ne andarono. 14Ma ritornati indietro, si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il motivo, confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento opportuno di poterla sorprendere da sola. 15Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. 16Non c'era nessun altro al di fuori dei due anziani, nascosti a spiarla. 17Susanna disse alle ancelle: «Portatemi l'unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché voglio fare il bagno». 18Esse fecero come aveva ordinato: chiusero le porte del giardino e uscirono dalle porte laterali per portare ciò che Susanna chiedeva, senza accorgersi degli anziani, poiché si erano nascosti. 19Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei 20e le dissero: «Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te; acconsenti e concediti a noi. 21In caso contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto uscire le ancelle». 22Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo, è la morte per me; se rifiuto, non potrò scampare dalle vostre mani. 23Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore!». 24Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani gridarono contro di lei 25e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. 26I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che cosa le stava accadendo. 27Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. 28Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Ioakìm, suo marito, andarono là anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. 29Rivolti al popolo dissero: «Si faccia venire Susanna, figlia di Chelkia, moglie di Ioakìm». Mandarono a chiamarla 30ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. 31Susanna era assai delicata e bella di aspetto; 32aveva il velo e quei perversi ordinarono che le fosse tolto, per godere almeno così della sua bellezza. 33Tutti i suoi familiari e amici piangevano. 34I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. 35Ella piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore.

36Gli anziani dissero: «Mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle. 37Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si è unito a lei. 38Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità ci siamo precipitati su di loro. 39Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, ha aperto la porta ed è fuggito. 40Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane, 41ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni». La moltitudine prestò loro fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. 42Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, 43tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me! Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me». 44E il Signore ascoltò la sua voce. 45Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, 46il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!». 47Tutti si voltarono verso di lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con queste tue parole?». 48Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli d'Israele? Avete condannato a morte una figlia d'Israele senza indagare né appurare la verità! 49Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei». 50Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità». 51Daniele esclamò: «Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò». 52Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O uomo invecchiato nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, 53quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l'innocente. 54Ora, dunque, se tu hai visto costei, di': sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?». Rispose: «Sotto un lentisco». 55Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa». 56Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: «Stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore! 57Così facevate con le donne d'Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. 58Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme?». Rispose: «Sotto un leccio». 59Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa». 60Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in lui. 61Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo 62e, applicando la legge di Mosè, li fece morire.

Os 2,4-13

4Accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito! Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto; 5altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. 6I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. 7La loro madre, infatti, si è pro-stituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, perché ha detto: "Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande". 8Perciò ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverà i suoi sentieri. 9Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: "Ritornerò al mio marito di prima, perché stavo meglio di adesso". 10Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento e d'oro, che hanno usato per Baal. 11Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione; porterò via la mia lana e il mio lino, che dovevano coprire le sue nudità. 12Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà dalle mie mani. 13Farò cessare tutte le sue gioie,
le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni.

Mt 1,18-20

18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andas-sero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,

figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.

Mt 5,27s.31s.
27Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. 28Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.
31Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio". 32Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Mt 19,9
9Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio».
Mc 10,11s.
11E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei; 12e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Lc 16,18
18Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; chi sposa una donna ripu-diata dal marito, commette adulterio.

Mt 15,19s.
19Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adultèri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. 20Queste sono le cose che rendono impuro l'uomo.

Mc 6,17-19
17Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Ero-dìade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. 18Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». 19Per questo Erodìade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, 20perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.

Lc 18,11
10«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano.

Gv 8,3-11
3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più».

Gv 19, 23
23I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per cia-scun soldato – e la tunica. (vedi appendice)

Gv 20,3-7
3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati

là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.

1Cor 5,1-3
1Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi, e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. 2E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile! 3Ebbene, io, assente con il corpo ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione.

1 Cor 6,9-11
9Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomiti, 10né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. 11E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio.

Rm 2,21-23
21Ebbene, come mai tu (giudeo), che insegni agli altri, non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare, rubi? 22Tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi? 23Tu che ti vanti della Legge, offendi Dio trasgredendo la Legge!

Rm 7,2s.
2La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive; ma se il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. 3Ella sarà dunque considerata adultera se passa a un altro uomo mentre il marito vive; ma se il marito muore ella è libera dalla legge, tanto che non è più adultera se passa a un altro uomo.

Rm 13,9
9Infatti: Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro co-man-damento, si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso.

Gc 2,10s.
10Poiché chiunque osservi tutta la Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto; 11infatti colui che ha detto: Non commettere adulterio, ha detto anche: Non uccidere. Ora se tu non commetti adulterio, ma uccidi, ti rendi trasgressore della Legge.

Eb 13,4
4Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio.

APPENDICE

Raymond E. Brown
LA MORTE DEL MESSIA. DAL GETSEMANI AL SEPOLCRO
Un commentario ai Racconti della Passione nei quattro vangeli QUERINIANA 1999
Gli evangelisti non specificano se Gesù è stato appeso nudo sulla croce e forse non ne erano a conoscenza; tutto ciò su cui possiamo discutere sono probabilità. Giovanni, che presta la maggior attenzione all'episodio, è così specifico circa ogni elemento dell'abbigliamento che se ne ricaverebbe l'impressione che nulla fu tralasciato. L;i procedura normale romana avrebbe previsto la crocifissione dei criminali nudi, come attesta Artemidoro Daldiano (Oneirokritika 2,53). I romani fecero quindi una speciale concessione all'orrore giudaico circa la nudità (Giubilei 3,30-31; 7,20) permettendo di portare una fascia ai fianchi (subligaculum)? Il fatto che gli evangelisti ritengano che i romani abbiano permesso a Gesù di

portare i suoi vestiti al Golgota, potrebbe favorire quell'ipotesi. La Mishna Sanhedrin 6,3 riporta diverse opinioni rabbini che sul modo in cui un maschio doveva venir lapidato nudo o con una fascia in fronte. Il Midrash Sipre 320 su Dt 32,21 ritiene che l'essere (punito) nudo in un mercato sia una tra le cose più oltraggiose del mondo Fra le più antiche raffigurazioni di Gesù crocifisso (cfr. p. 1065), molli delle gemme incise riportano Gesù nudo. Nel tardo sec. II, Melitone di Sardi (Sulla Pasqua 97; SC 123,118) scrive del «suo corpo nudo, ritenuto indegno perfino di un indumento così che potesse non essere visto. Le luci celesti perciò scomparvero ed il giorno si oscurò affinchè potesse rimanere nascosto chi fu denudato sulla croce». Padri della Chiesa come Giovanni Crisostomo ed Efrem Siro accettano quest'opinione. Tuttavia, gli Atti di Filato 10,1 hanno un Gesù cinto con una fascia ai fianchi dopo la spartizione delle vesti; inoltre, sia il cofanetto d'avorio del sec. v .il British Museum che il portone di cipresso di Santa Sabina ritraggono Gesù con una fascia ai fianchi. Riterrei che non c'è alcun modo per risolvere la questione, anche se le testimonianze favoriscono la spoliazioni completa. (p. 1071s.)

Card. Angelo Scola, Dalla Via crucis del 13-3-2012
X. Gesù è spogliato delle vesti
Il Signore viene spogliato. La nudità di Gesù, il nuovo Adamo, ci riporta in qualche modo alla nudità del primo Adamo. Eppure c'è una radicale differenza. Non siamo più di fronte all'innocenza originaria in cui il corpo risplendeva in tutta la sua natura relazionale, come segno di comunione con Dio e con l'altro. L'uomo era nudo perché nulla nascondeva la sua verità, il suo rapporto col Creatore. Ora, invece, dopo la rottura della relazione costitutiva con Dio, la nudità, ferita mortalmente da quella perdita, soffre vergogna. [...]
Come scrive Giovanni Paolo II nel Trittico romano nel Giudizio saremo nudi davanti a Dio. Completamente svelati. L'umiliazione del Crocifisso testimonia che senza la verità legittimata dall'amore alla lunga non viene rispettata la dignità di ogni uomo e di ogni donna. In tempi come i nostri grande è la tentazione di dire "addio alla verità" per accomodarsi in una sorta di "rassegnazione gaia". Il Cristo denudato diventa allora per noi, soprattutto per i fedeli laici, impegno ad edificare, anche in questa nostra società plurale, la civiltà della verità e dell'amore.

Codice di Diritto Canonico 1983

Can. 1152 - § 1. Per quanto si raccomandi vivamente che ciascun coniuge, mosso da carità cristiana e premuroso per il bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa la vita coniugale, tuttavia se non le ha condonato la colpa espressamente o tacitamente, ha il diritto di sciogliere la convivenza coniugale, a meno che non abbia acconsentito all'adulterio, o non ne abbia dato il motivo, o non abbia egli pure commesso adulterio.
§ 2. Si ha condono tacito se il coniuge innocente, dopo aver saputo dell'adulterio, si sia spontaneamente intrattenuto con l'altro coniuge con affetto maritale; è presunto, invece, se conservò per sei mesi la convivenza coniugale, senza interporre ricorso presso l'autorità ecclesiastica o civile.
Can. 1155 - Il coniuge innocente, con atto degno di lode, può ammettere nuovamente l'altro coniuge alla vita coniugale: nel qual caso rinuncia al diritto di separazione.

A. COHEN IL TALMUD
Traduzione di **ALFREDO TOAFF**

Il Talmud esige la più stretta osservanza della morale sessuale. Si afferma che l'adultero praticamente è un ateo, appellandosi al verso: «E l'occhio dell'adultero aspetta il crepuscolo, dicendo: Nessun occhio mi ve-drà» (Job., XXIV, 15): «Non dice: 'Nessun uomo mi vedrà', ma 'Nessun occhio mi vedrà', né l'occhio di

uno di sotto, né l'occhio di Lui di sopra» (Num. R., IX, 1). Anche desiderare con lo sguardo era considerato atto impudico. «Non solamente chi pecca col corpo è chiamato adultero, ma anche chi pecca coll'occhio è così chiamato» (Lev. R., XXIII, 12).
Come salvaguardia della moralità, si ingiungeva rigorosamente all'uomo di evitare tutto ciò che può eccita-re la passione. Da ciò la raccomandazione: «Non fare molte chiacchiere con le donne. Ciò si riferisce anche alla propria moglie, tanto più allora alla moglie del proprio compagno. Perciò i Saggi dissero: Chiunque fa molte chiacchiere con le donne porta male a sé stesso, trascura lo studio della Torah, e infine erediterà il Ghehinnom » (Aboth, I, 5). «Un uomo non deve mai camminare dietro una donna per la strada, fosse pure sua moglie. Se una donna lo incontra su un ponte, la lasci passare da una parte; e chiunque traversa un fiume dietro una donna non ha parte nel Mondo Avvenire. Chi dà denaro a una donna, dalla mano propria a quella di lei allo scopo di guardarla, anche se possiede la Torah e opere buone come Mosè nostro maestro, non sfuggirà alla pena del Ghehinnom. Cammini dietro un leone piuttosto che dietro una donna» (Ber., 61 a). «Lo scherzo e la leggerezza portano l'uomo alla lussuria» (Aboth, III, 17).
«Una moglie cattiva è come lebbra per il marito. Come rimediarvi? La ripudi e guarirà della sua lebbra» (Jeb., 63 b). Si sosteneva pure che «Se uno ha una cattiva moglie, ha l'obbligo religioso di ripudiarla » (ibid.).
Nel primo secolo dell'era volgare, le scuole di Shammai e Hillel presero opposta posizione sull' interpretazione del testo biblico Deut., XXIV, 1, che permette all'uomo di rimandare la propria moglie «se non trova grazia ai suoi occhi, perché ha scoperto in essa qualche cosa di sconveniente». L'espressione che rendiamo con «qualche cosa di sconveniente» vale letteralmente «nudità di una cosa» e la scuola di Shammai intendeva «L'uomo non ripudi sua moglie se non l'ha scoperta infedele» (coincide con le disposizioni di Matt. XIX, 9). La scuola di Hillel invece intendeva nel senso di «qualche cosa di sconveniente» e deduceva che «può ripudiarla anche se lascia bruciare il cucinato». Dalle parole «se non trova grazia ai suoi occhi» R. Akiba deduceva: «Può ripudiarla anche se trova un'altra donna più bella di lei » (Ghit., IX, 10). L'opinione più larga degli Hilleliti prevalse e fu adottata come legge.

« II vino conduce tanto l'uomo che la donna alla impudicizia » (Num. R., X, 4). « Non ubriacarti e non peccherai » (Ber., 29 b). « Una coppa di vino è buona per la donna, due la degradano, tre la rendono simile a una donna immorale e quattro le fanno perdere ogni rispetto di sé e il senso della vergogna » (Keth., 65 a).

La sentenza di morte si eseguiva in una di queste quattro forme: «Lapidazione, abbruciamento, decapitazione e strangolamento » (Sanh., VII, 1).

Ecco come si procedeva alla lapidazione: «Giunto a quattro cubiti dal luogo della lapidazione, gli to-glievano le vesti. Se si trattava di un uomo, gli lasciavano qualcosa davanti ; se si trattava di una donna, davanti e di dietro. Questa è l'opinione di R. Jeudah; i Dottori però dichiaravano che l'uomo vien lapidato ignudo, la donna no. Uno dei testimoni rovesciava il condannato in modo da farlo cadere sulle reni; il secondo testimone prendeva la pietra che doveva avere un peso tale da occorrere due uomini per sollevarla, ma uno solo la lanciava con maggior violenza e gliela scagliava sul cuore. Se moriva, la sentenza era eseguita. Il corpo di tutti i lapidati veniva poi appeso.
La lapidazione veniva applicata per i delitti seguenti: «Incesto con la madre, con la matrigna, o con la nuora, pederastia, rapporti contro natura di uomo o di donna con animale, ... rapporti con una ragazza già fidanzata, ... » (ibid., VII, 4).

Ecco come si procedeva alle altre esecuzioni capitali: « II condannato all'abbruciamento veniva affondato nel fango fino alle ginocchia perché non potesse muoversi; si involgeva un panno grosso, attorcigliato, in una stoffa leggera e gli si girava intorno al collo; un testimone lo tirava da una parte, il secondo testimone dall'altra, finché il condannato apriva la bocca; l'esecutore accendeva un lucignolo (piombo fuso) e glielo introduceva in bocca, in modo che scendesse e bruciasse i visceri.

«La decapitazione veniva effettuata recidendo la testa con una spada, all'uso del governo (romano). «I seguenti delitti si punivano coll'abbruciamento : L'uomo che ha rapporti con una donna e con la figlia di lei, e la figlia di un sacerdote che si comporta immoralmente. Si condannava allo strangolamento: ... l'adultero, il falso testimone contro la figlia di un sacerdote e colui col quale si sosteneva che

ella avesse commesso immoralità» (ibid., XI, 1). l'incesto viene punito con la lapidazione; se è commesso da una donna maritata viene punito anche con lo strangolamento.
L'agonia dei giustiziati veniva alleviata colla somministrazione di una bevanda capace di produrre uno stato di stupefazione.

Le sferzate puniscono la trasgressione di una legge imposta dalla Torah con la formula «non farai» (Sifré, Deut., §286; 125a). Incorrono in questa pena i colpevoli di incesto, di matrimonio vietato per vincoli di parentela,... Il numero delle sferzate non poteva essere superiore a trentanove. (Deut., XXV, 2 e sg.).
Ecco come si somministrava questa punizione: «Gli si legavano le mani ad una colonna, da una parte e dall'altra; era messo a nudo il petto; il servo teneva in mano una correggia di cuoio di vitello. Gli dava un terzo dei colpi davanti (cioè sul petto) e due terzi dietro; l'esecutore lo colpiva con una mano con tutta la sua forza. Se il paziente moriva sotto la mano dell'esecutore, questi non ne aveva alcuna responsabilità.

15/17 cap. 5
PRONUNCIARE PAROLE SACRE DI FRONTE ALLA NUDITÀ

13È vietato parlare di argomenti di Torà o di cose di santità alla presenza di una "nudità", sia essa la propria o quella di un altro, o anche quella di un bambino/a14. Non è sufficiente chiudere gli occhi per non vedere la nudità, poiché essa si trova materialmente davanti; bisogna invece volgersi con il viso e il corpo in un'altra direzione.
14 Il Maghèn Avrahàm (76, 7-8) cita pareri che permettono di pronunciare espressioni sante alla presenza della nudità di un ragazzo al di sotto dei nove anni e di una bimba inferiore ai tre anni. Normalmente però, solo per adempiere il comandamento della circoncisione, è permesso recitare una benedizione davanti alla nudità del neonato.

16/17 cap. 5
"PALMO" SCOPERTO DEL CORPO DI UNA DONNA E SUONO DELLA SUA VOCE (QUANDO CANTA)
Per quanto riguarda il corpo della donna15, per un uomo, deve essere reputato "nudità" qualsiasi punto che suole essere coperto, se è scoperto per una grandezza di un tèfach-palmo [cm 8-10 circa]; ciò vale anche per i capelli di una donna sposata che sia abituata a coprirli: se sono un po' scoperti è "nudità"16. Non c'è differenza a questo riguardo se si tratta della propria moglie o di quella di un altro; [quelle parti] non sono però considerate come nudità nei riguardi di un'altra donna. La voce di una donna che canta è anch'essa considerata come nudità; in ogni modo, in caso di forza maggiore, chi sente delle donne che cantano e non può impedirlo, non deve astenersi dal leggere lo Shemà, dalla preghiera e dallo studio

della Torà; deve, al contrario, sforzarsi di concentrare tutta la propria attenzione nell'occupazione sacra cui attende e non prestare loro interesse.
15 È considerata "nudità" una porzione di gamba femminile scoperta anche se inferiore a un "palmo" (Shu/chèn Arùch haRàvJS, 1). Ugualmente, bisogna astenersi dal dire parole sacre alla presenza di una donna che allatta, anche se questa è la propria moglie.
16 Poiché, ai giorni nostri, è diventato di uso comune che, nonostante ciò sia proibito, molte donne sposate sì astengano dal coprirsi i capelli, alcune autorità rabbiniche non considerano i loro capelli come nudità e acconsentono alle preghiere e allo studio della Torà in loro presenza.

17/17 cap. 5
VISIONE DELLA PROPRIA NUDITÀ CON LA MENTE
E' ugualmente vietato dire cose di santità se la sua mente "vede" la propria nudità, benché questa sia coperta, come ad esempio quando si indossa [solo] una tunica. Bisogna essere vestiti con pantaloni, perché aderiscono al corpo, oppure mettere una cintura o incrociare le braccia sulla tunica in modo da separare il cuore [come sede del pensiero] dalla nudità. Una donna non ha bisogno di fare ciò.

Corano

Traduzione e commento di Alessandro Bausani

IV La Sura Delle Donne
15 Se alcune delle vostre donne avranno commesso atti indecenti portate quattro vostri testimoni contro di loro, e se questi porteranno testimonianza del fatto, chiudetele in casa fin che le coglierà la morte o fin quando Dio apra loro una via. - 16 E se due di voi commettano atto indecente puniteli; ma se si pentono e migliorano la loro condotta lascialeli stare, ché Dio è perdonatore benigno.

15-16. - 11 versetto 15 che da come punizione all'adultera solo un imprigionamento in casa e anche la possibilità " che Dio apra loro una via" (riscatto?), è considerato abro-gato da XXIV, 2. Ma per atti inde¬centi si intende esattamente l'adulterio? I commen-tatori non sono del lutto d'accordo su questo punto. Quanto al versetto 16 viene spesso riferito all'omosessualità, per la quale i commentatori ritengono si debba applicare la stessa pena che quella di XXIV, 2. I commentatori comunque non sono unanimi sulla spiegazione di quel " due di voi " (due dello stesso sesso? o di sesso diverso? e allora si riferirebbe all'adul-terio). Su questi problemi, e in generale sulla morale sessuale dell'Islàm, si legga l'importante lavoro di G.-H. BOUSQUET, La morale de l'Isiam et san étique sexuelle, Paris, 1953.

XXIV. La Sura Della Luce
2 L'adultera e l'adultero siano puniti con cento colpi di frusta ciascuno, né vi trattenga la compas-sione che provate per loro dall'eseguire la sentenza di Dio, se credete in Dio e nell'Ultimo Giorno; e un gruppo di credenti sia presente al castigo. - 3 L'adultero non potrà sposare che l'adultera o una pagana, e l'adultera non potrà esser sposata che da un adultero o da un pagano: il connubio con loro è proibito ai credenti, - 4 E quelli che accusano donne oneste, e poi non possono portare a conferma quattro testimoni, ricevano ottanta colpi di frusta, e non s'accolga più in eterno la loro testimonianza: sono degli esseri turpi. - 5 Eccettuati coloro che, dopo, si pentano, e si riformino, poiché Dio è indulgente clemente.

2 segg. - Disposizioni diverse sull'adulterio son date nella sura IV (vedi nota a vv. 15-16) mentre una poco attendibile tradizione parla di un versetto, poi scomparso dal Corano, che imponeva come pena la lapidazione (vedi nota a V, 42). I giuristi han comunque codificato che la pena della lapidazione debba applicarsi agli adulteri adulti sposati e pienamente capaci, mentre quella qui prescritta a tutti gli altri. Si noti comunque l'assoluta parità di trattamento per adultero e adultera, parità che non sussiste nemmeno in certe legislazioni occidentali dell'epoca presente...

Il v. V, 42 si riferirebbe, secondo gli esegeti musulmani, al caso di adulterio fra un e-breo e una ebrea di Haybar per il quale il Profeta, chiamato a decidere, basandosi su Deuter. XXII, 22, avrebbe prescritto la lapidazione. Il Corano, nel suo testo attuale, non contiene alcun cenno alla lapidazione come pena dell'adulterio, per il quale valgono le pene stabilite chiaramente nei passi citati in nota a IV, 15-16, ma ben presto la pena della lapidazione si venne praticando anche dai musulmani, e delle tradizioni (alle quali gli studiosi occidentali rifiutano credito) sostengono che nel Corano, per testimonianza di Omar, vi sarebbe stato un versetto che diceva: " Se un uomo adulto e una donna adulta commettono fornicazione, lapidateli in ogni caso, come pena imposta da Dio", versetto poi scomparso. Comunque la pena della lapidazione è dai giuristi considerata badd, pena coranica (cfr. II, 187), nel caso di adulti sposati e pienamente capaci (muhsan).

30 Dì ai credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne; questo sarà, per loro, cosa più pura, che Dio ha contezza di quel ch'essi fanno. - 31 E dì alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quel che di fuori appare, e si coprano i seni d'un velo e non mostrino le loro parti belle altro che ai loro mariti o ai loro padri o ai loro suoceri o ai loro figli, o ai figli dei loro mariti, o ai loro fratelli, o ai figli dei loro fratelli, o ai figli delle loro sorelle, o alle loro donne, o alle loro schiave, o ai loro servi maschi privi di genitali, o ai fanciulli che non notano le nudità delle donne, e non battano assieme i piedi sì da mostrare le loro bellezze nascoste; volgetevi tutti a Dio, o credenti, che possiate prosperare!

31. - È questo il passo coranico principale che interdirebbe, secondo un'usanza che è invece post-coranica e piuttosto basata su usi bizantini o persiani, alle donne di mostrare il volto, e sarebbe insomma la base di quella " reclusione delle donne " con relativi harem ecc. che è uno degli argomenti principi degli antimusulmani d'Europa. L'esegesi islamica moderna fa giustamente notare che non v'è qui nulla di tutto questo (cfr. però XXXIII, 59). Il " non battere assieme i piedi " della parte finale del versetto è considerato dai commentatori più rigidi come base per l'interdizione della danza.

XXXIII La Sura Delle Fazioni Alleate
59 O Profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese. Ma Dio è indulgente clemente !

59. - Si tratta di un grande velo che va dalla testa ai piedi. Non è ben sicuro se implica anche la copertura del volto (cfr. nota a XXIV, 31).

Detti e Fatti del Profeta dell'islam
Raccolti da al-Buĥārī (810 – 870)

A cura di VIRGINIA VACCA, SERGIO NOJA MICHELE VALLARO

LXVII Il Matrimonio
Ciò ch'è proibito nel picchiare le donne. La parola di Lui: ...e battetele (IV, 38), s'intende con botte non troppo forti.
'Abd Allāh figlio di Zam'ah ricordava le parole del Profeta - Iddio lo benedica e gli dia eterna salute -: Nessuno di voi picchi la sua donna come si picchia uno schiavo e poi si unisca con lei al termine di quello stesso giorno.

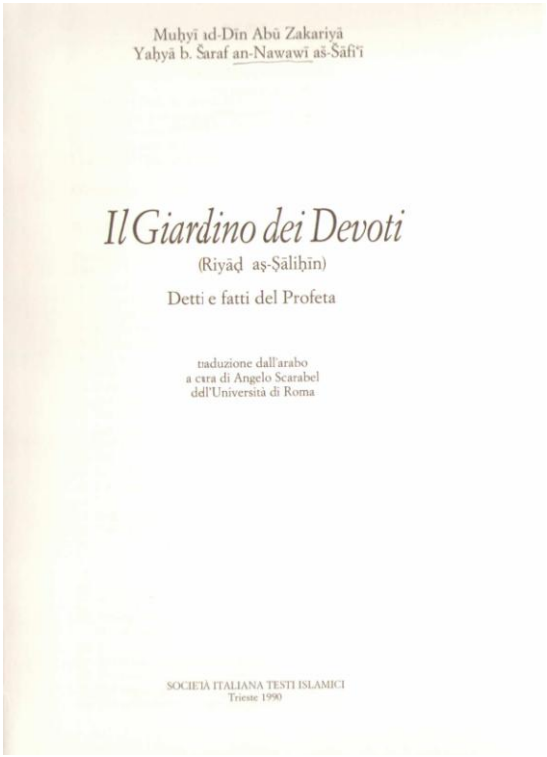

I 35(3.11) - Da 'Atà' b. Abi Rabàh.
Ibn 'Abbàs — Iddio sia soddisfatto del padre e del figlio — gli chiese: «Vuoi che ti faccia vedere una donna che fa parte della gente del Paradiso?»; «Certamente!», risposi; disse: «Questa donna negra si recò dal Profeta e disse: "Ho degli attacchi di epilessia, e poi mi ritrovo scoperta: prega Iddio Altissimo per me". Egli disse: "Se vuoi, sii paziente, e per te ci sarà il Paradiso; oppure, se vuoi, pregherò Iddio Altissimo che ti risani": E lei decise: "Che io sia paziente"; poi aggiunse: "Io mi ritrovo scoperta: prega Iddio che non mi ritrovi scoperta". Ed egli pregò per lei».
Al-Buhàri e Muslim concordano.

I 121(13.4) - Da Abù Darr.
La gente disse: «Inviato di Dio, la gente ricca si porta via le ricompense: fanno la salat come la facciamo noi, digiunano come digiuniamo noi e fanno l'elemosina con il sovrappiù dei loro beni!». Rispose: «Iddio non vi ha forse messo a disposizione di che fare l'elemosina? Con ogni takbir si ha un'elemosina; ed ogni tahmid è un'elemosina; ogni tahmid è un'elemosina; un'ingiunzione ad operare il bene è elemosina, ed astenersi da ciò che è riprovevole è elemosina; nel coniugio di ciascuno di voi vi è un'elemosina». Chiesero: «Inviato di Dio, per Dio!, ciascuno di noi porta il proprio desiderio sessuale, e glie ne viene una ricompensa? » Replico: «Avete mai pensato che, se lo avesse reso illecito, vi sarebbe in esso un peccato? Ed allo stesso modo, giacché lo ha reso lecito esso ha con sé una ricompensa».
Lo ha trasmesso Muslim.

I 126(13.9) - Da Abù Hurayra.
Il Profeta disse: «La fede consiste in una settantina — oppure: una sessantina — di branche, delle quali la più elevata è la formula "Non vi è dio oltre a Dio", e la più bassa è la rimozione di un ostacolo dalla strada; e il pudore è una branca della fede».
Al-Buhàri e Muslim concordano.

LIBRO SECONDO DELL'ADAB
Capitolo 1
DEL PUDORE E DEL SUO MERITO E DELL'INCITAMENTO AD UNIFORMARVI I COSTI IMI

1(1.1) - Da Ibn 'Umar — Iddio sia soddisfatto del padre e del figlio. L'Inviato di Dio passò accanto ad uno degli Ansar mentre questi stava esortando suo fratello al pudore; e l'Inviato di Dio disse: «Lascialo stare: il pudore fa parte dell'iman».
Al-BuhIri e Muslim concordano.
2a(1.2) - Da 'Imràn b. Husayn — Iddio sia soddisfatto del padre e del figlio.
L'Inviato di Dio disse: «II pudore non porta che bene».
Al-Buhàri e Muslim concordano.
2b - In una versione da Muslim.
«Il pudore, è bene intero — oppure disse: tutto il pudore è bene».
3(1.3) - Da Abù Hurayra — Iddio sia soddisfatto di lui. L'Inviato di Dio disse: "L'iman comprende settanta e più aspetti, il più eccellente dei quali è la formula «Non vi è dio oltre a Dio", e il più basso dei quali è la rimozione di un ostacolo pericoloso dalla via: e il pudore è una parte dell'iman».
Al-Buhàri e Muslim concordano.
4(1.4) - Da Abù Sa'Id al-Hudri — Iddio sia soddisfatto di lui. L'Inviato di Dio, in fatto di pudore, era più rigido di una vergine nelle sue stanze, e quando vedeva qualcosa che lo disgustava, lo riconoscevamo dal suo volto. Al-BuhàrT e Muslim concordano.
Gli 'ulama'hanno detto: «l'essenza del pudore è la disposizione naturale che spinge a tralasciare ciò che è disgustoso, ed ostacola il venir meno agli obblighi che si hanno nei confronti del Signore del diritto». E riportiamo da Abù'l-Qàsim al-Junayd - Iddio ne abbia misericordia - : «II pudore è percezione dei benefici, ovvero delle grazie, e percezione dell'inadeguatezza; tra queste due percezioni è generato lo stato chiamato di pudore»; e Iddio ne sa di più.
3(2.1) Abù Sa'id al-Hudn — Iddio sia soddisfatto di lui.
L'Inviato di Dio disse: «Tra quelli che avranno la posizione peggiore innanzi a Dio nel giorno della resurrezione c'è l'uomo che si è congiunto colla donna, e lei che si congiunge con lui, e poi se ne va in giro a divulgarne il segreto». Lo ha Trasmesso Muslim.

XVIII Capitolo 39
DEL DIVIETO DI IMITARE LE DONNE DA PARTE DEGLI UOMINI, E GLI UOMINI DA PARTE DELLE DONNE NELL'ABBIGLIAMENTO, NELLE MOVENZE ED ALTRO

121(37.6) - Da Abù Sa'id — Iddio sia soddisfatto di lui. L'Inviato di Dio disse: «Nessun uomo guardi i genitali di un altro uomo, e nessuna donna guardi i genitali di un'altra donna; nessun uomo vada a mettersi insieme ad un altro uomo sotto lo stesso panno, e nessuna donna vada a mettersi insieme ad un'altra donna sotto lo stesso panno». Lo ha trasmesso Muslim.

125a(39.1) - Da Ibn 'Abbas — Iddio sia soddisfatto del padre e del figlio.
L'Inviato di Dio maledisse gli uomini effeminali e le donne mascolinizzanti.
125b - In una versione.
L'Inviato di Dio maledisse gli uomini che imitano le donne e le donne che imitano gli uomini.
Lo ha trasmesso al-Buhàri.

126(39.2) - Da Abu Hurayra — Iddio sia soddisfatto di lui.
L'Inviato di Dio maledisse l'uomo che veste l'abito della donna e la
donna che veste l'abito dell'uomo.
Lo ha trasmesso Abu Dà'ùd con un isnàd autentico.
127(39.3) - Da Abu Hurayra.
L'Inviato di Dio disse: «Due categorie di abitanti del Fuoco non ho visto: un gruppo che ha dei flagelli simili a code di vacca con cui sferzano la gente; e donne rivestite ed allo stesso tempo nude85, che fanno inclinare ed inclinanti, le loro teste come le gobbe dondolanti dei cammelli di Bactriana: esse non entreranno in Paradiso né troveranno il suo profumo, perché esso non sarà colto da un condursi in questo e questo modo». Lo ha trasmesso Muslim.

85 NDA: kdsiyàt cioè della grazia di Dio; 'àriyàt. della loro gratitudine. Si è detto questo essere il senso: copre una parte del loro corpo e ne scopre un'altra, ad esibizione della loro
bellezza, e simili; s'è anche detto: vestono un abito sottile che modella la forma dei loro corpi.

Capitolo 78
DELLA PROIBIZIONE DI DESCRIVERE LE BELLEZZE DI UNA DONNA AD UN UOMO,
A MENO CHE NON VE NE SIA BISOGNO PER UN FINE LEGITTIMO, COME IL MATRIMONIO, O SIMILI
XVIII 237(78.1) - Da Ibn Mas'ud — Iddio sia soddisfatto di lui.
L'Inviato di Dio disse: «Nessuna donna ne veda un'altra nell'intimità e poi la descriva al proprio marito in modo tale da far si che sia come se egli la vedesse».
Al-Buhàrì e Muslim concordano.
XIX 18 - Da Abù Musa al-As'ari — Iddio sia soddisfatto di lui.
Il Profeta disse: «Verrà un tempo in cui un uomo andrà in giro ad of¬frire dell'oro senza trovare nessuno che ne prenda; e si vedranno qua¬ranta donne dietro a un solo uomo per avere piacere da lui, per la scarsità di uomini e l'abbondanza delle donne».
Lo ha trasmesso Muslim.

37 - Da Abu Mas'ud al-Ansari — Iddio sia soddisfatto di lui.
Il Profeta disse: «Tra quel che l'umanità ha inteso del messaggio della profezia fin dall'inizio c'è: "Se non hai pudore, fai quello che vuoi"». Lo ha trasmesso al-Buhari.

Appello internazionale alla moratoria sulle punizioni corporali, la lapidazione e la pena di morte nel mondo musulmano

di **Tariq Ramadan** 30 marzo 2005

Periodicamente le società abitate in maggioranza dai musulmani e i musulmani del mondo si trovano di fronte alla questione dell'applicazione delle pene del codice penale islamico. Sia che ci si riferisca al concetto di "shari'a" o, più limitatamente, a quello di "hudûd"[1], i termini del dibattito sono attualmente informati da un problema centrale nella discussione tra gli ulamâ' e/o tra i musulmani: cosa significa essere fedeli al messaggio dell'islam in quest'epoca? Oltre a quello che viene richiesto nella vita privata, cosa si chiede ad una società che si definisse "islamica"?

Sappiamo che nel mondo islamico ci sono diverse correnti di pensiero e che i disaccordi, sono molti, profondi e reiterati. Alcuni, una minoranza, esigono l'applicazione immediata, letterale, degli hudûd poiché, a loro avviso tale applicazione è preliminarmente indispensabile per far sì che una "società a maggioranza musulmana" possa essere considerata veramente "islamica". Altri, a partire dal fatto oggettivo che gli hudûd sono effettivamente nei testi di riferimento (il Corano e la Sunna[2]), ritengono tuttavia che l'applicazione degli hudûd sia condizionata dallo stato della società che dovrebbe essere giusta e per alcuni "ideale" e, pertanto, le priorità siano la promozione della giustizia sociale e la lotta contro la povertà e l'analfabetismo. Altri ancora, anche questi minoritari, ritengono del tutto caduchi i testi relativi agli hudûd e che tali riferimenti non debbano più essere tali nelle società musulmane di oggi.

E' evidente che i pareri sono diversi e le posizioni sono spesso definite senza poter dire che le rispettive argomentazioni, a proposito di questo tema specifico, siano davvero esplicite ed esplicitate. Mentre scriviamo questo testo, mentre il dibattito di fondo all'interno delle società musulmane è quasi assente e le posizioni rimangono molto vaghe e addirittura confuse, ci sono uomini e donne che subiscono l'applicazione di pene in merito alle quali non c'è unanime consenso tra i musulmani.

Per i musulmani, l'islam è un messaggio di eguaglianza e di giustizia. E' la fedeltà a questo messaggio che rende impossibile il nostro restare in silenzio di fronte ad un'applicazione così ingiusta dei nostri riferimenti religiosi? E' anche perché la parola e il dibattito devono fluire e non accontentarsi di risposte vaghe, imbarazzate e talvolta cervellotiche. Questi silenzi e queste convulsioni intellettuali sono indegne della chiarezza del messaggio di giustizia dell'Islam.

In nome delle fonti dottrinali, in nome dell'insegnamento islamico e in nome della coscienza musulmana contemporanea, ci sono delle cose che devono essere dette , ci sono delle decisioni da prendere.

Cosa dice la maggioranza degli ulamâ'

Tutti gli ulamâ' (sapienti) del mondo musulmano di ieri e di oggi, e di ogni corrente di pensiero, riconoscono l'esistenza dei testi dottrinali che parlano di punizioni corporali (Corano e Sunna), della lapidazione delle donne e degli uomini adulteri (Sunna), della pena capitale (Corano e Sunna). Si tratta di un contenuto oggettivo dei testi che gli ulamâ' non hanno mai messo in discussione.

Le divergenze tra gli ulamâ' e tra le diverse correnti di pensiero (letteralista, riformista, razionalista, ecc.) riguardano soprattutto l'interpretazione di alcuni testi e /o le condizioni dell'applicazione delle pene previste dal codice penale islamico (natura dell'infrazione commessa, testimonianze, contesto sociale e politico, ecc.) o, infine, più ampiamente e più fondamentalmente al loro grado di adeguatezza al tempo che viviamo.

La maggioranza degli ulamâ', in tutta la storia e fino ai nostri giorni, è convinta che queste pene siano sì islamiche, ma che le "condizioni richieste" per la loro applicazione sìano praticamente impossibili a realizzarsi (soprattutto per quel che riguarda la lapidazione) : sono pertanto "quasi mai applicabili". Gli hudud avrebbero soprattutto un carattere "deterrente" il cui obiettivo sarebbe quello di consolidare, nel cuore del credente, la gravità delle azioni sanzionabili con questi castighi.

Leggendo le opere degli ulamâ', ascoltando le loro conferenze e i loro sermoni, viaggiando nel mondo islamico o stando vicini alle comunità musulmane d'Occidente si ascolterà inevitabilmente e invariabilmente questa formula da parte delle autorità religiose: "... quasi mai applicabile". Essa permette alla maggioranza degli ulamâ', e dei musulmani di sottrarsi al nocciolo della questione senza dare l'impressione di non essere fedele alle fonti dottrinali islamiche. Un altro atteggiamento, quello di evitare la questione e/o tacere.

Cosa avviene sul campo

Ci sarebbe piaciuto che questa formula "quasi mai" fosse assunta come una garanzia per proteggere le donne e gli uomini da azioni repressive e ingiuste; ci saremmo augurati che le condizioni richieste fossero intese come un invito a promuovere l'eguaglianza di fronte alla legge e la giustizia tra gli esseri umani da parte dei legislatori che si riferiscono all'islam. Ebbene, non è affatto così.

Di fatto, dietro un discorso islamico che minimizza i fatti e smussa gli spigoli, all'ombra di quel "quasi mai", donne e uomini sono puniti, picchiati, lapidati e giustiziati in nome dell'applicazione degli hudûd mentre la coscienza dei musulmani del mondo non si turba più di tanto. Si fa finta di non saperlo, come se si trattasse di tradimenti minimi all'insegnamento islamico.

Ebbene, al colmo dell'ingiustizia, queste pene vengono applicate solo alle donne e ai poveri, doppiamente vittime, e mai ai ricchi, ai governanti e agli oppressori. D'altronde, centinaia di prigionieri non hanno alcun diritto ad una difesa degna di questo nome: sentenze di morte sono decise ed eseguite nei confronti di donne, uomini e addirittura di minorenni (oppositori politici, trafficanti, delinquenti ecc.) senza che gli imputati abbiano avuto il minimo contatto con un avvocato.

Dopo aver accettato l'evanescenza nella nostra relazione con le fonti dottrinali, ci arrendiamo di fronte al tradimento del messaggio di giustizia dell'Islam.

La comunità internazionale ha, dal canto suo, una grave responsabilità in merito all'atteggiamento sulla questione degli hudûd nel mondo musulmano. La sua denuncia è selettiva e agisce in base al calcolo e alla protezione di interessi geostrategici ed economici: un paese povero, africano o asiatico che cerchi di applicare gli hudûd o la sharî'a dovrà, come si è visto recentemente, far fronte a campagne internazionali di mobilitazione.

Non è la stessa cosa per i paesi ricchi, le petromonarchie, che sono considerati "alleati", che si denunciano timidamente o non si denunciano affatto, malgrado un'applicazione costante e nota di queste pene nei confronti dei segmenti più poveri e più deboli delle loro società. L'intensità della denuncia è inversamente proporzionale agli interessi in gioco. Un'ingiustizia in più.

L'inclinazione dei popoli, il timore degli ulamâ'

A chi viaggia nel mondo islamico e vive almeno un po' vicino ai musulmani, s'impone un dato di fatto: la gente manifesta ovunque un attaccamento all'islam e ai suoi insegnamenti. Questa realtà, di per sé interessante e che ogni musulmano percepisce positivamente, può rivelarsi inquietante, e del tutto pericolosa quando la natura di questo attaccamento è del tutto passionale, senza sufficiente conoscenza e comprensione dei testi, con poca o nessuna distanza critica rispetto alle diverse interpretazioni dei sapienti, alla necessaria contestualizzazione, alla specificità delle condizioni richieste, cioè in definitiva alla protezione dei diritti degli individui e alla promozione della giustizia.
Sulla questione degli hudûd, assistiamo talvolta a delle infatuazioni popolari speranzose o esigenti la loro puntuale e immediata applicazione in quanto essa garantirebbe il carattere definitivamente "islamico" della società. Infatti, non è infrequente sentire musulmani e musulmane (più o meno istruiti, e più spesso poveri) chiedere un'applicazione formalista e rigorosa del codice penale (nel loro modo di sentire, la sharî'a) del quale sarebbero le prime vittime. Quando si studia questo fenomeno, si capisce che, generalmente, due diversi ragionamenti motivano tali rivendicazioni:

1. L'applicazione letterale e immediata degli hudûd, rende legalmente e socialmente visibile il riferimento all'islam. La legislazione, con la sua severità, dà il senso di una fedeltà all'ordine coranico che pretende il rispetto rigoroso del testo. Negli ambienti popolari dei paesi africani, asiatici e persino occidentali, si è potuto constatare che è la fermezza e l'intransigenza nell'applicazione che le assegna una dimensione islamica nella psiche popolare.
2. Paradossalmente, le critiche e le condanne da parte dell'Occidente alimentano il sentimento popolare di fedeltà all'insegnamento islamico in base ad un ragionamento antitetico, semplice e semplicista: la feroce opposizione dell'Occidente è prova sufficiente del carattere autenticamente islamico dell'applicazione letterale degli hudûd. Alcuni se ne persuaderanno affermando che l'Occidente ha perduto da tempo i suoi referimenti morali diventando talmente permissivo che il rigore del codice penale islamico, che sanziona i comportamenti ritenuti immorali, è per antitesi, la sola vera alternativa "alla decadenza occidentale".

Questi ragionamenti formalisti e binari sono sostanzialmente pericolosi poiché rivendicano e concedono caratteristica islamica ad una legislazione non per ciò che della giustizia promuove, protegge e applica, ma perché sanziona duramente, e visibilmente, alcuni comportamenti in contrasto e in opposizione con le leggi occidentali vissute come moralmente permissive e prive di riferimento religioso[3].
Oggi ci troviamo di fronte delle comunità o dei popoli musulmani che talvolta s'accontentano di questa legittimazione per sostenere un governo o un partito che richiama all'applicazione della sharî'a intesa come applicazione letterale e immediata delle punizioni corporali, della lapidazione e della pena di morte.
Possiamo osservare una specie di inclinazione popolare la cui prima caratteristica è di rispondere alle diverse frustrazioni e umiliazioni con un'affermazione identitaria che si percepisce come islamica (e antioccidentale) ma che non è fondata sulla comprensione degli obiettivi dell'insegnamento islamico (al maqasid) né su quella delle diverse interpretazioni e condizioni relative all'applicazione degli hudûd.
In presenza di questa tendenza, molti ulamâ' rimangono prudenti per paura di perdere credibilità presso le masse. Si può notare infatti una particolare pressione psicologica sull'elaborazione giuridica degli ulamâ' che dovrebbero essere indipendenti al fine di educare i popoli e proporre delle alternative. E' invece il fenomeno inverso che ricorre oggi: la maggioranza degli ulamâ' teme di confutare le rivendicazioni popolari talvolta sempliciste, incolte, istintive e binarie per paura di perdere la loro propria posizione ed essere considerati troppo compromessi, non abbastanza rigorosi, troppo occidentalizzati, non abbastanza islamici.
Gli ulamâ', che dovrebbero essere i garanti della lettura approfondita dei testi, della fedeltà agli obiettivi di giustizia e di eguaglianza e di un'analisi critica delle condizioni e dei contesti sociali, si vedono trascinati, da un'infautazione popolare poco cosciente e perfino cieca, ad accettare sia il formalismo (applicazione immediata non contestualizzata), che il ragionamento binario (meno Occidente è maggior islam), nascondendosi infine dietro formule che li proteggono senza arrecare soluzioni alle ingiustizie quotidiane che subiscono le donne e i poveri .

Uno statu quo impossibile: la nostra responsabilità

Il mondo islamico attraversa una profonda crisi le cui cause e aspetti sono vari e a volte contradditori. I sistemi politici del mondo arabo sono nella maggior parte dei casi cristallizzati, il riferimento all'islam è quasi sempre strumentalizzato e le opinioni pubbliche sono imbavagliate o ciecamente fanatizzate (al punto di aderire, o addirittura rivendicare l'applicazione più repressiva possibile e meno giusta della " sharî'a islamica" e degli hudûd.
Nel campo più ristretto della questione religiosa, notiamo una crisi d'autorità che s'accompagna ad un' assenza di dibattito interno tra gli ulamâ' delle diverse scuole giuridiche (e di pensiero) e nel seno delle società e delle comunità musulmane. Il risultato è una divergenza d'opinioni che, pur accettata nell'islam, si volge in generale disordine facendo coesistere i pareri giuridici islamici più lontani e più contradditori ognuno dei quali rivendica la sua "natura islamica" ad esclusione degli altri. In presenza di questo caos giuridico, i popoli e i musulmani individualmente, finiscono per essere spinti più da "impressioni di fedeltà" che da opinioni fondate sul sapere e sulla comprensione dei principi e delle regole islamiche (ahkâm).
Bisogna guardare la realtà in faccia. La molteplice crisi dei sistemi politici chiusi e repressivi, dell'autorità religiosa disgregata e dalle contradditorie esigenze e dei popoli poco istruiti e travolti da una fedeltà agli insegnamenti più passionale che ragionata, non può legittimare il nostro silenzio imbarazzato, complice e colpevole quando delle donne e degli uomini sono puniti, lapidati o giustiziati in nome di un'applicazione formalista e strumentalizzata delle fonti dottrinali dell'islam.
Tutto ciò interroga la responsabilità di ogni musulmano del mondo. Spetta a loro raccogliere la sfida della fedeltà al messaggio dell'islam nell'epoca attuale; tocca a loro denunciare le mancanze e i tradimenti ovunque si consumino e da chiunque perpetrati, individuo o autorità. Una tradizione profetica recita: "Aiuta tuo fratello sia che sia ingiusto o sia vittima di un'ingiustizia", uno dei Compagni chiese: "Inviato di Dio, capisco di dover aiutare chi sia vittima di un'ingiustizia, ma come potrei mai aiutare un ingiusto?" Il Profeta (pbsl) rispose: "Impediscigli di essere ingiusto, è così che lo aiuterai". [4]
Questa è la responsabilità che ogni âlim (sapiente), di ogni coscienza, di ogni donna e ogni uomo, ovunque si trovi. I musulmani d'occidente talvolta si nascondono dietro l'argomento che l'applicazione della sharî'a o degli hudûd non li riguarda poiché non vi sono obbligati "in condizione di minoranza"[5].
Mantengono quindi a quel proposito un silenzio imbarazzato e pesante. Oppure esprimono una condanna a distanza senza cercare di far evolvere le cose e le mentalità. Ebbene, queste musulmane e questi musulmani, che vivono in spazi di libertà politica, che hanno la possibilità di accedere all'istruzione e al sapere, hanno - in nome stesso degli insegnamenti islamici- una responsabilità ancor più grande riguardo al tentativo di riformare la situazione, aprire un dibattito di fondo, condannare e far cessare le ingiustizie perpetrate in loro nome.

Un appello, degli interrogativi

Tenendo conto di tutte queste considerazioni, oggi lanciamo un appello internazionale ad una moratoria immediata delle punizioni corporali, la lapidazione e la pena di morte in tutti i paesi a maggioranza musulmana.
Considerando che i pareri dei sapienti non sono né espliciti né unanimi (senza neppure una maggioranza evidente) relativamente alla comprensione dei testi e all'applicazione degli hudûd e che inoltre i sistemi politici e le condizioni delle società a maggioranza musulmana non garantiscono un trattamento giusto ed egualitario degli individui davanti alla legge, è nostra responsabilità morale e religiosa che si metta immediatamente fine all'applicazione degli hudûd che sono falsamente assimilati alla "sharî'a islamica".
Questo appello è rafforzato da una serie di domande fondamentali rivolte all'insieme delle autorità religiose islamiche del mondo, qualunque sia la loro tradizione (sunnita o sciita), la loro scuola giuridica ((hanâfî, mâlikî, ja'farî, etc.) o la loro corrente di pensiero (letteralista, salafî`, riformista, etc.) :

1. Quali sono i testi (e quali sono i loro rispettivi gradi di autenticità riconosciuta), che costituiscono riferimenti per le punizioni corporali, la lapidazione e la pena di morte nel corpus delle fonti dottrinali islamiche limitatamente a quel che gli specialisti chiamano hudûd ? Quali sono i margini d'interpretazione possibili e in merito a cosa c'è stata divergenza (al-ikhtilâf) nella storia del diritto islamico e fino ad oggi?
2. Quali sono le condizioni (shurût) stabilite per ognuna delle pene dalle stesse fonti, dal consenso dei sapienti (al-ijmâ') o da singoli sapienti nel corso della storia del diritto e della giurisprudenza islami-

ca (fiqh)? Quali sono state le divergenze in merito al consolidamento delle condizioni e quale tipo di "circostanze attenuanti" sono state considerate da una qualche autorità religiosa nel corso della storia o nella specificità delle diverse scuole di diritto?

3. Il contesto socio-politico (al-wâqi') è sempre stato considerato dagli ulamâ' una delle condizioni per l'applicazione degli hudûd ma la sua importanza è tale che questo aspetto esige una particolare attenzione (e la partecipazione degli intellettuali al dibattito, in particolare quelli che si sono specializzati nelle scienze umane). In che contesto è oggi possibile pensare di applicare gli hudûd ? Quali dovrebbero essere le condizioni richieste in merito al sistema politico e al rispetto della legislazione generale: libertà d'espressione, eguaglianza di fronte alla legge, istruzione diffusa, livello di povertà e di esclusione sociale, ecc.? Quali sono in quest'ambito i punti di divergenza tra le scuole giuridiche e gli ulamâ' e su cosa si basano tali disaccordi?

Lo studio di questi interrogativi deve essere in grado di esplicitare i termini del dibattito per quel che riguarda l'ampiezza interpretativa offerta dai testi e, al contempo una piena assunzione dello stato delle società contemporanee e della loro evoluzione. Questa riflessione intracomunitaria esige una doppia intelligenza dei testi e dei contesti con la preoccupazione di fedeltà agli obiettivi del messaggio dell'islam: in definitiva, ci deve permettere di dare una risposta in merito a quello che è applicabile (e con quali modalità) e ciò che non lo è più (tenendo conto dell'impossibilità di riunire le condizioni richieste e dell'evoluzione delle società che s'allontanano irrimediabilmente dall'ideale previsto).

Questo approccio dall'interno, esige rigore, tempo e la costituzione di spazi di dialogo e di dibattito nazionali e internazionali tra gli ulamâ', gli intellettuali musulmani e all'interno delle comunità islamiche poiché non si tratta solo di rapportarsi ai testi ma anche ai contesti. In questo lasso di tempo non può essere possibile applicare delle pene che non farebbero che reiterare approssimazioni legali e ingiustizie come già avviene oggi.[6]

S'impone quindi una moratoria per permettere un dibattito dalle fondamenta, che si sviluppi nella serenità e senza mai offrire pretesti alla strumentalizzazione dell'islam.

Bisogna che tutte le ingiustizie legalizzate fatte in nome dell'Islam cessino immediatamente.

Tra la lettera e gli obbiettivi : la fedeltà

Alcuni intendono e intenderanno questo appello come un invito a non rispettare le fonti dottrinali dell'islam. Secondo costoro chiedere un moratoria sarebbe andare contro i testi espliciti del Corano e della Sunna. Si tratta invece esattamente del contrario: tutti i testi che si riferiscono al diritto devono essere letti in funzione delle finalità che li informano (al-maqâsid). Infatti, tra le finalità essenziali e più importanti, si trova la protezione dell'integrità della persona (an-nafs) e la promozione della giustizia (al-'adl). Ebbene, l' applicazione letterale degli hudûd, senza contestualizzazione e senza il rispetto delle rigorose e molteplici condizioni richieste, anche se apparisse formalmente fedele agli insegnamenti dell'islam, potrebbe essere, in realtà, un tradimento e produrre, intalune circostanze, una specifica ingiustizia.

Il califfo 'Umar ibn al-Khattab non decretò forse una moratoria quando, in un periodo di carestia, decise di sospendere l'applicazione della pena prevista per i ladri?

Il testo coranico è certamente esplicito a riguardo, ma le condizioni della società avrebbero reso ingiusta la sua applicazione letterale: si sarebbero puniti i poveri il cui furto avrebbe avuto il solo obiettivo di tentare di sopravvivere in una situazione di povertà assoluta.

In nome della finalità di giustizia del messaggio globale dell'islam Umar ibn al-Khattab decise di sospendere l'applicazione di un testo: la fedeltà alla lettera avrebbe significato l'infedeltà e il tradimento di quel valore supremo dell'islam che è la giustizia. E' in nome dell'islam e con la migliore intelligenza dei testi che sospese l'applicazione di uno di questi testi. La moratoria trova in quest'episodio un precedente storico di primaria importanza.

La riflessione e le necessarie riforme nelle società in maggioranza musulmana non potranno che venire dall'interno. Compete alle musulmane e ai musulmani assumersi le loro responsabilità e dare impulso ad un movimento che apra un dibattito e un dialogo intracomunitario rifiutando al contempo che delle ingiustizie continuino ad essere legalizzate e applicate in nome dell'islam, cioè in loro nome.

Una dinamica endogena è imperativa.

Questo non significa che le questioni poste dagli intellettuali o da persone non musulmane debbano essere sottovalutate, al contrario. Tutte le parti devono imparare a decentrarsi e a mettersi all'ascolto dell'altro, dei suoi riferimenti, della sua logica, delle sue speranze. Per i musulmani tutte le domande sono benvenute, sia da parte dei loro correligionari sia dalle donne e dagli uomini che non condividono le loro convinzioni: sta poi a loro farne il fermento e il dinamismo del loro pensiero che, dall'interno, avrà la capacità di esprimere quanto di meglio in merito alla fedeltà e all'esigenza di giustizia dell'islam nel quadro delle esigenze proprie all'epoca attuale.

In conclusione

Questo appello alla moratoria immediata delle punizioni corporali, della lapidazione e della pena di morte è per molte ragioni dovuto. Ci appelliamo alla presa di coscienza di ognuno affinché ci si senta coinvolti dalla strumentalizzazione che viene fatta dell'islam e dal trattamento degradante al quale sono sottoposti donne e uomini in alcune società a maggioranza musulmana, e in un silenzio complice e un generale disordine riguardo ai pareri giuridici su questa materia. Questa presa di coscienza implica:

Una mobilitazione dei musulmani nel mondo che chieda ai governi di decretare una moratoria immediata sull'applicazione degli hudûd e l'avvio di un vasto dibattito intracomunitario (critico, ragionevole e argomentato) tra gli ulamâ', gli intellettuali, i leaders e le popolazioni.

L'interpellanza degli ulamâ' affinché osino infine denunciare le ingiustizie e le strumentalizzazioni dell'islam in merito agli hudûd e che lancino, in nome degli stessi testi dell'islam un appello a una moratoria immediata seguendo l'esempio di 'Umar ibn al-Khattab.

Promuovere l'educazione delle popolazioni musulmane affinché vadano oltre i miraggi del formalismo e delle apparenze. L'applicazione di misure repressive e di castighi non rende una società più fedele agli insegnamenti islamici: è invece la sua capacità di sviluppare la giustizia sociale e la protezione dell'integrità di ogni individuo, donna o uomo, povero o ricco, che determina la sua vera fedeltà. Nell'islam la norma è risiede nei diritti che si promuovono e non nelle pene che s'infliggono (le quali non possono essere che eccezioni fortemente condizionate).

Questo movimento di riforma dall'interno, dai musulmani stessi e in nome del messaggio e dei testi di riferimento dell'islam, non dovrebbe mai sottrarsi all'ascolto del mondo circostante e alle domande che l'islam suscita negli spiriti dei non musulmani: non per appiattirsi sulle risposte "dell'altro" o "dell'Occidente", ma per cercare, in questo specchio, di restare meglio e più costruttivamente fedele a se stesso.

Noi invitiamo tutti coloro che aderiscono ai termini di questo appello ad unirsi a noi e a far sentire la loro voce, affinché cessi immediatamente l'applicazione degli hudûd nel mondo musulmano e che s'instauri un dibattito di fondo sulla questione. E' in nome dell'islam, dei suoi testi e del suo messaggio di giustizia che non possiamo più accettare che delle donne e degli uomini subiscano punizioni e la morte in un silenzio imbarazzato, complice e in definitiva vile.

E' urgente che le musulmane e i musulmani del mondo rifiutino le legittimazioni formaliste degli insegnamenti della loro religione e si riconcilino con la profondità di un messaggio che invita alla spiritualità ed esige l'istruzione, la giustizia e il rispetto del pluralismo. Le società non si riformeranno grazie a misure repressive e castighi ma con l'impegno di ognuno a stabilire lo Stato di diritto, la società civile, il rispetto della volontà popolare e una legislazione giusta che garantisca davanti alla legge l'eguaglianza delle donne e degli uomini, dei poveri e dei ricchi.

E' urgente dare impulso a un movimento di democratizzazione che faccia trasmigrare le popolazioni dall'ossessione di quello che legge sanziona alla rivendicazione di quello che dovrebbe proteggere: la loro coscienza, la loro integrità, la loro libertà e i loro diritti. L'islam ci invita ad essere fedeli nella coscienza, non nella prigione.

traduzione italiana a cura del collettivo redazionale di www.islam-online.it

_____

[1] Termine che letteralmente significa « i limiti ». Nel linguaggio specifico dei giuristi musulmani (fuqahâ'), rimanda all'insieme delle pene relative all'applicazione del codice penale islamico.

[2] Tradizioni profetiche : testi che riferiscono quello che il Profeta Muhammad ha detto, fatto o approvato nella sua vita.
[3] Nei paesi musulmani stessi, le leggi che si percepiscono come “copiate dall’Occidente” sono spesso interpretate come strumenti utilizzati dai governi dittatoriali per ingannare e oggettivamente legittimare il loro carattere autocratico e l’occidentalizzazione culturale e morale della società.
[4] Hadîth riferito da al-Bukhârî et Muslim.
[5] L’argomento è debole e pericoloso poiché giustifica implicitamente l’applicazione degli hudûd nell’attuale contesto delle società “in terra d’islam”.
[6] I nostri dubbi, in ogni circostanza, devono essere a favore dell’accusato in base ad una regola del diritto universale (in base alle fonti dottrinali, costitutiva fin dall’origine, della tradizione giuridica islamica).

Costituzione e Codici

Costituzione italiana

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
. . . . Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Codice penale

Art. 519. Della violenza carnale.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 520. Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.

Art. 521. Atti di libidine violenti.
Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

Art. 523. Ratto a fine di libidine.
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.

Art. 524. Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.
Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

Art. 525. Circostanze attenuanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale
Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

Art. 529. Atti e oggetti osceni: nozione.
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Capo I - Dei delitti contro il matrimonio
Art. 559. Adulterio (articolo dichiarato incostituzionale).

Art. 560. Concubinato.
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
(1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 147/69.

Art. 561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. (1)
Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.
(1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 147/69.

Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile. (1)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di avere effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
(1)La Corte Costituzionale con sentenza 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato. Successivamente l'art. 26 l. 19 maggio 1975, n. 151 ha sostituito l'art. 144 c.c. sopprimendo l'istituto della potestà maritale, precedentemente subentrato a quello dell'autorità maritale, previsto dall'originario art. 144 c.c. La Corte Costituzionale, con la stessa sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimi il secondo e il terzo comma del presente articolo.

Art. 563. Estinzione del reato.(1)
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
(1) Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale sentenza n. 147/69

Capo II - Dei delitti contro la morale familiare
Art. 564. Incesto.
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.
Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.

Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia
Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 600 bis. Prostituzione minorile.
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600 ter. Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600 quater. Detenzione di materiale pornografico.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600 quater bis. Pornografia virtuale.
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600 quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 600 sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma, e 600 quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600 bis e 600 ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le

diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 600 septies. Confisca e pene accessorie.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 609 bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Art. 609 ter. Circostanze aggravanti.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quater. Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni .
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609 quinquies. Corruzione di minorenne.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 609 sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa.
Quando i delitti previsti negli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609 quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Art. 609 septies. Querela di parte.
I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della persona offesa.
Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d'ufficio:
1) se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609 quater, ultimo comma.

Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Art. 609 nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 609 decies. Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies e 609 octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni .
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

Codice di procedura penale
Art. 1. (Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)
2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). –
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei

prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».

Codice civile

Art. 342-bis. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Art. 342-ter. (Contenuto degli ordini di protezione)

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonchè delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario».

SENTENZA N. 126 1968
CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE,

ha pronunciato la seguente SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1965 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di Palestini Ivana ed altri, iscritta al n. 223 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966;
2) ordinanza emessa il 18 febbraio 1966 dal pretore di Biella nel procedimento penale a carico di Galeotti Paola ed altro, iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966;
3) ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Ferri Clara ed altro, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;
4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1967 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Furlan Ofelia Bruna ed altro, iscritta al n. 257 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 ottobre 1965, emessa nel procedimento penale contro Palestini Ivana ed altri, il Tribunale di Ascoli Piceno ha denunziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto - punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene della fedeltà coniugale - la legge fa un diverso trattamento fra i coniugi, che difficilmente riesce ad essere giustificato.
L'ordinanza rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, ha dichiarato non fondata la questione proposta negli stessi termini, ma che tuttavia si impone il riesame di essa per riscontrare se - nell'attuale momento storico sociale - sussiste tuttora quella situazione obbiettivamente diversa fra marito e moglie, che possa legittimare la discriminazione posta dalla norma impugnata. Confutando le argomentazioni addotte nella suindicata sentenza, a favore della non fondatezza, l'ordinanza osserva: 1) la discriminazione non può trovare giustificazione nel fatto che, dovendo vincere particolari ostacoli fisiologici, la moglie adultera dimostra maggiore carica di criminosità; oppure nel fatto che l'adulterio dalla stessa commesso importa maggiori pericoli, implicando i rischi della commistio sanguinis, della usurpazione di stato del figlio, ecc. Ed invero, siffatte circostanze riposano su una distinzione per sesso esplicitamente vietata dall'art. 3 della Costituzione. 2) Non sembra che, attualmente, la coscienza collettiva annetta all'adulterio della moglie un particolare carattere di gravità, come avveniva nei tempi passati, coerentemente allo stato di soggezione morale, giuridica e materiale in cui era tenuta la donna; e non può pertanto sostenersi che esso rappresenti una maggiore offesa al bene della fedeltà coniugale, che l'art. 559 vuol tutelare. 3) Anche in riferimento all'art. 29 della Costituzione, che garantisce l'unità familiare, deve riconoscersi la illegittimità della norma impugnata. L'adulterio rappresenta un fatto dimostrativo dell'avvenuta rottura di tale unità, sicché non si vede quale sia la ragione della discriminazione, mentre qualunque limitazione del principio di eguaglianza incide sull'unità stessa, spostando l'equilibrio a favore di uno ed a danno dell'altro coniuge. 4) L'illecito comportamento della moglie rispetto alla liceità dell'identico comportamento del marito pone la prima in condizioni di inferiorità morale e giuridica e ne offende la dignità personale, costringendola a sopportare le infedeltà del marito.

L'ordinanza ha disposto, pertanto, la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte. Essa é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1966.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti; né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altra ordinanza del 18 febbraio 1966 del pretore di Biella nel procedimento penale contro Galeotti Paola ed Amato Natalino nonché con le ordinanze del 3 giugno 1966 del pretore di Bologna nel procedimento penale contro Ferri Clara e Moschini Dino, e del 7 ottobre 1967 del pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Furlan Ofelia Bruna e Passariello Michele é stata sollevata la medesima questione di legittimità dell'art. 559 del Codice penale e sono stati addotti identici motivi.
In particolare il pretore di Bologna osserva che l'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti sociali dettando norme diverse per situazioni diverse, ma la discriminazione sembra giustificata solo laddove essa si fondi su oggettive necessità di ordine materiale e fisiologico. Le contingenti valutazioni sociali o di costume non appaiono tali da legittimare una disciplina discriminatoria, in quanto in esse manca quello stato di cogenza assoluta collegata alla natura dei destinatari della norma. La punizione del solo adulterio della moglie si fonda sulla concezione della donna come essere inferiore soggetta all'uomo, cioè su una valutazione sociale assai discutibile. Anche in relazione all'art. 29 della Costituzione, é da osservare che la discriminazione non é atta a garantire l'unità familiare.

Il pretore di Torino osserva inoltre che, a termini dell'art. 3 della Costituzione, il compito del legislatore é quello di rimuovere quegli ostacoli, che, fondandosi su apparenti concezioni diffuse nella collettività, vengono frapposti alla eguale considerazione giuridica dell'uomo e della donna rispetto a fatti di identica natura, quale il rapporto sessuale extraconiugale. L'art. 29 della Costituzione é collegato con l'art. 3, perché la parità giuridica é rafforzata da pari dignità dei coniugi. Se l'adulterio offende l'unità della famiglia, le eventuali differenziazioni, che si possono riscontrare in relazione alla posizione del marito e della moglie, riguardano soltanto un aspetto quantitativo di cui non si può tenere conto perché anche l'adulterio del marito lede, in una certa misura, l'unità della famiglia.
Le ordinanze suindicate, regolarmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 124, 226 e 321 del 21 maggio 1966, del 10 settembre 1966 e del 23 dicembre 1967.

Non essendovi stata costituzione delle parti dei suddetti giudizi, né essendo intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione é stata decisa in camera di consiglio.

Considerato in diritto
1. - I vari giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, perché tutte le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione di legittimità costituzionale.
2. - Occorre precisare preliminarmente che la denunzia di illegittimità é limitata alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale. Ed invero, le ordinanze discutono dell'adulterio della moglie, ma nessuna di esse prende in considerazione l'altra fattispecie delittuosa contemplata da terzo comma dello stesso articolo come reato a sé stante, la relazione adulterina, per la quale, quindi, non risulta proposta alcuna questione.
3. - Con la sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. L'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno prima, e le altre successivamente hanno riproposto la questione ulteriormente argomentando e sostenendo che, negli ultimi anni, é sostanzialmente mutata in materia la coscienza collettiva. Di conseguenza sarebbe necessario accertare se - nell'attuale momento storico sociale - continui a sussistere oppure no quella diversità obbiettiva di situazione che nella precedente sentenza la Corte ritenne di riscontrare sì da giustificare il differente trattamento, fatto dal legislatore penale all'adulterio della moglie rispetto a quello del marito.

La Corte ritiene che la questione meriti di essere riesaminata.
4. - Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita - più o meno severamente - rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto é mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la

sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività é diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio é rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia.
5. - Non appare molto appropriato il riferimento fatto dalle ordinanze di rimessione all'art. 3 della Costituzione per il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e simili. Questa norma, che tende ad escludere privilegi e disposizioni discriminatorie tra i cittadini, prende in considerazione l'uomo e la donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di eguali diritti ed eguali doveri. Essa tutela la sfera giuridica della donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo rispetto ai diritti di libertà, alla immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro, ecc. E la differenza di sesso é richiamata nel detto articolo con riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia.
6. - I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo.
Come é stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi é dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare, e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.

Queste considerazioni tuttavia non spiegano né giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata.
É questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi - il quale rimane pur sempre la regola generale - occorre esaminare se essa sia essenziale alla unità familiare. Infatti solo in tal caso sarebbe ammissibile il sacrificio di quel principio di base nel nostro ordinamento.
Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, é di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, é costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale.
Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.
La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità.

É chiaro che, il riconoscimento della illegittimità del primo comma investe anche il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, per il quale é punito il correo della moglie adultera.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Deposito in cancelleria: 19 dicembre 1968.

SENTENZA N. 127 1968

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1966 dal Tribunale di Genova nel procedimento di separazione personale dei coniugi Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally, iscritta al n. 233 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio di separazione personale pendente tra i coniugi Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally il Tribunale di Genova ha sollevato una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 151 del Codice civile.
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 21 ottobre 1966, il Tribunale, dopo un'ampia esposizione dei motivi attinenti al giudizio di rilevanza, osserva che la disposizione legislativa denunziata, nella parte in cui stabilisce che l'adulterio del marito - a differenza dell'adulterio della moglie - é rilevante solo se "contiene in sé anche l'estremo dell'offesa", é fonte di una illegittima disparità di trattamento fra i coniugi: Il legislatore, infatti, finisce con l'ammettere che l'adulterio del marito possa non costituire ingiuria alla moglie e col collegare ad un fatto obiettivamente identico conseguenze diverse a seconda che esso sia commesso dall'uomo o dalla donna. In ciò il Tribunale ravvisa una sicura violazione dell'art. 29 della Costituzione, che all'eguaglianza dei coniugi consente siano apportati limiti solo in funzione dell'unità familiare: limiti non certo invocabili a proposito di una disposizione che appare chiaramente rivolta alla tutela dei coniugi e non della famiglia nel suo complesso.
Dall'esame dei lavori preparatori della Costituzione il giudice a quo trae argomento per dimostrare che non é ammissibile una posizione di privilegio del marito che sia stabilita nel suo personale interesse e

che il legislatore costituente ha inteso reagire contro la discriminazione tradizionale fra uomo e donna. Riferendosi alla sentenza n. 64 del 1961, con la quale questa Corte ritenne non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del codice penale, l'ordinanza, dopo aver ricordato che la stessa questione é stata di recente nuovamente sollevata da altri giudici, ritiene che alla luce delle esposte considerazioni la disparità non potrebbe essere giustificata col richiamo al costume sociale, che peraltro in questi ultimi anni ha subito profonde trasformazioni: ad ogni modo la valutazione della legittimità della norma penale relativa all'adulterio non sarebbe influente sulla valutazione del regime della separazione personale. A proposito di questo ultimo il tribunale richiama i principi affermati dalla Corte in occasione del controllo di costituzionalità dell'art. 156, primo comma, del Codice civile (sent. n. 44 del 1966), esprimendo l'avviso che essi siano invocabili anche in riferimento al trattamento delle cause di separazione e costituiscano, perciò, valido argomento in favore della denunziata illegittimità dell'art. 151 del Codice civile.
2. - L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 1967. Nel presente giudizio non é intervenuto il Presidente del Consiglio né si é costituita alcuna delle parti. La causa, pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto
1. - Il primo comma dell'art. 151 del Codice civile stabilisce quali sono le cause per le quali può essere chiesta la separazione personale dei coniugi, elencando fra esse, in primo luogo, l'adulterio; il secondo comma, tuttavia, esclude l'ammissibilità dell'azione per adulterio del marito quando non concorrano "circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie".
La questione dì legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Genova ha per oggetto - come risulta dal giudizio di rilevanza e dalla motivazione relativa alla non manifesta infondatezza - quest'ultima disposizione, che viene denunciata in riferimento al capoverso dell'art. 29 della Costituzione a causa del diverso trattamento fatto all'adulterio del marito rispetto a quello commesso dalla moglie.
2. - Con sentenza depositata in data di oggi é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale. In occasione di tale decisione la Corte ha ritenuto che il legislatore non può collegare ad identica violazione del dovere di fedeltà coniugale conseguenze giuridiche diverse secondo che i fatti che la integrano siano posti in essere dal marito o dalla moglie; ha altresì escluso che in riferimento ad essi una diversa disciplina giuridica possa trovare giustificazione nell'esigenza di garantire l'unità familiare, solo in vista della quale la legge é abilitata a porre limiti all'eguaglianza dei coniugi.
Le stesse ragioni inducono a ritenere fondata anche la presente questione di legittimità costituzionale. Il legislatore é libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non siano giustificate dall'unità familiare. L'art. 151 del Codice civile prevede (primo comma) che l'adulterio sia causa di separazione, ma considera l'adulterio del marito (secondo comma) irrilevante a tal fine quando esso non sia accompagnato da circostanze che valgano a conferire al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie: così statuendo, la disposizione crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio. L'infedeltà della moglie é sempre causa di separazione personale, l'infedeltà del marito, tranne il caso suddetto, é priva di sanzione: anche qui, dunque, come a proposito della disciplina penale dell'adulterio, il marito e la moglie vengono sottoposti a trattamento diverso, nonostante che ad entrambi la legge (art. 143 del Codice civile) imponga un eguale dovere di fedeltà. Né si può sostenere che il secondo comma dell'art. 151, con lo stabilire un regime eccezionale per il marito, deroghi all'eguaglianza fra i coniugi in funzione dell'unità familiare. Poiché non sarebbe ragionevole ipotizzare che l'irrilevanza giuridica dell'infedeltà del marito contribuisca a conservare l'unità della famiglia, la disposizione impugnata non può non essere considerata fonte di una non consentita discriminazione a favore dell'uomo od a svantaggio della donna: di una disciplina, cioè, che é in contrasto con l'art. 29 cpv. della Costituzione.
3. - La conclusione non sarebbe diversa se si volesse supporre che l'art. 151, nella parte qui presa in considerazione, tuteli non già il diritto alla fedeltà, ma l'onorabilità del coniuge, e se si ritenesse che, a que-

sto fine, il legislatore si sia conformato ad un diverso apprezzamento sociale dell'adulterio del marito e di quello della moglie. La Costituzione, infatti, afferma il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua valutazione della pari dignità di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio: di tal che lo Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio della legge (la quale, peraltro, contribuisce, essa stessa, in misura rilevante alla formazione della coscienza sociale) un costume che risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta costituzionale volle indirizzare la nostra società.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.
Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1968.

SENTENZA N. 265 2010
CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Francesco	AMIRANTE	Presidente
-	Ugo	DE SIERVO	Giudice
-	Paolo	MADDALENA	”
-	Alfio	FINOCCHIARO	”
-	Alfonso	QUARANTA	”
-	Franco	GALLO	”
-	Luigi	MAZZELLA	”
-	Gaetano	SILVESTRI	”
-	Sabino	CASSESE	”
-	Maria Rita	SAULLE	”
-	Giuseppe	TESAURO	”
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	”
-	Giuseppe	FRIGO	”
-	Alessandro	CRISCUOLO	”
-	Paolo	GROSSI	”

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. . . . . .
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano

acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica

[Istanbul, 11.V.2011]

Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Finalità, definizioni, l'uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali
Articolo 1 - Finalità della convenzione
1 La presente Convenzione si prefigge di:
per proteggere le donne contro tutte le forme di violenza, e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
b contribuire ad eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne e la promozione della parità tra donne e uomini, tra cui l'empowerment delle donne;
c sviluppare un quadro globale, le politiche e le misure di protezione e assistenza a tutte le vittime della violenza contro le donne e la violenza domestica;
promuovere la cooperazione internazionale per eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
e di sostenere e assistere le organizzazioni e le forze dell'ordine per collaborare efficacemente al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
2 Per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni dalle parti, la presente Convenzione prevede un meccanismo specifico di monitoraggio.
Articolo 2 - Campo di applicazione della convenzione
1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in maniera sproporzionata.
Due parti contraenti sono invitate ad applicare la presente convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Le parti devono prestare particolare attenzione alle donne vittime di violenza basata sul genere in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3 La presente convenzione si applica in tempo di pace e nei conflitti armati.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
uno il termine "violenza contro le donne" dovrebbe essere inteso come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, e si riferisce a tutti gli atti di violenza basate sul genere che portano o sono suscettibili di condurre a donne, danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la minaccia di impegnarsi in tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica e privata;
b il termine "violenza domestica" si intende qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o famiglia o tra coniugi o ex o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di violazione di condivisione o condiviso la stessa casa della vittima;
c il termine "genere" si riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e funzioni socialmente costruito, che una data società ritiene appropriato per le donne e gli uomini;
della "violenza contro le donne in base al sesso" si intende qualsiasi violenza contro una donna perché è una donna o sulle donne in modo sproporzionato;
e il termine "vittima" si intende qualsiasi individuo che è soggetto alla condotta di cui ai punti a e b;

f il termine "donne" comprende anche le ragazze sotto i 18 anni.
Articolo 4 - Diritti umani, l'uguaglianza e non discriminazione
1 Le Parti adottano misure legislative e di altro per promuovere e tutelare il diritto di ognuno, soprattutto donne, di vivere libere dalla violenza, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata.
Due parti condannano ogni forma di discriminazione contro le donne e prendere senza indugio le necessarie misure legislative e di altro per evitare, in particolare:
- Includendo nelle proprie costituzioni nazionali o ad altre norme del caso, il principio della parità tra donne e uomini, e assicurare l'effettiva attuazione di tale principio;
- Vieta le discriminazioni contro le donne, compresi, se del caso attraverso l'uso di sanzioni;
- Abrogare tutte le leggi e pratiche che discriminano le donne.
3 L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle parti, in particolare le misure per tutelare i diritti delle vittime, deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, genere, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, identità di genere, l'età, il stato di salute, disabilità, stato civile, stato di migranti o di rifugiati o di altra condizione.
4 Le misure specifiche che sono necessarie per prevenire e proteggere le donne contro la violenza basata sul genere non sono considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.
Articolo 5 - Obblighi di diligenza dello Stato e dovuta
1 Le Parti si astengono dal commettere qualsiasi atto di violenza contro le donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, agenti e istituzioni statali e gli altri attori che agiscono per conto dello Stato è si comportano in conformità con tale obbligo
2 Le Parti adottano misure legislative e di altro necessario agire con la dovuta diligenza per prevenire, indagare, punire e risarcire per atti di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione commesse da non stato.
Sezione 6 - Politiche di genere
Le parti si impegnano a includere una prospettiva di genere nella realizzazione e valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e di promuovere ed attuare una efficace politica di parità tra donne e uomini e donne, empowerment.
Capitolo III - Prevenzione
Articolo 12 - Obblighi generali
1 Le parti adottano le misure necessarie per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea dell'inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini.
2 Le Parti adottano misure legislative e di altra natura per impedire ogni forma di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione da qualsiasi persona o entità.
3 Tutte le azioni intraprese ai sensi della presente sezione prende in considerazione e soddisfare le esigenze specifiche di queste resi vulnerabili a causa di circostanze particolari, e il luogo dei diritti umani di tutte le vittime nel centro.
4 Le parti prendono le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, soprattutto uomini e ragazzi a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.
5 Le parti provvedono affinché, cultura personalizzate, religione, tradizione o il cosiddetto "onore" non sono considerati per giustificare atti di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.
6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività per l'empowerment delle donne.
Articolo 13 - Consapevolezza
1 Le parti promuovono o il comportamento, e regolarmente a tutti i livelli di campagne o programmi di sensibilizzazione anche in collaborazione con gli organismi nazionali per i diritti umani e l'uguaglianza, la società civile e le ONG, comprese le organizzazioni femminili, a seconda dei casi, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del pubblico delle varie manifestazioni di ogni forma di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e le sue conseguenze sui bambini, e la necessità di prevenirli.

2 Le parti garantiscono l'ampia diffusione presso il grande pubblico di informazioni sulle misure disponibili per prevenire atti di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione.
Articolo 14 - Istruzione
1 Le Parti si impegnano, se del caso, le azioni devono essere incluse nel curriculum ufficiale a tutti i livelli di materiale didattico, l'educazione su temi quali la parità tra donne e uomini, ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne in base al sesso, e il diritto all'integrità personale, adeguate al livello di sviluppo degli allievi .
2 Le parti si impegnano azioni necessarie per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nelle strutture di istruzione informale, nonché impianti sportivi, culturali e di svago, e dei media.
Articolo 15 - Formazione
1 Le parti si prestano o rafforzare un'adeguata formazione di professionisti del settore che si occupano di vittime o autori di tutti gli atti di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, la prevenzione e l'individuazione di tale violenza, l'uguaglianza tra donne e uomini, i bisogni ei diritti delle vittime, così come come prevenire la vittimizzazione secondaria.
2 Le Parti promuovono l'inserimento nella formazione di cui al paragrafo 1, di una cooperazione coordinata tra le agenzie di formazione per consentire la gestione globale e una guida adeguata nei casi di abuso rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione .
Articolo 16 - Programmi di intervento di prevenzione e trattamento
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per stabilire o sostenere programmi per educare i perpetratori di violenza domestica, comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali al fine di prevenire ulteriori violenze e per cambiare i modelli di comportamento violenti.
2 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per stabilire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva del reato, soprattutto delinquenti natura sessuale.
3 Nel prendere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti assicurano che la sicurezza, il sostegno e diritti umani delle vittime sono una priorità e, se del caso, questi siano stabiliti ed attuati programmi di in stretto coordinamento con i servizi specializzati per le vittime.
Articolo 17 - La partecipazione del settore privato e dei media
1 Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei media, nel rispetto della libertà di espressione e di indipendenza, di partecipare allo sviluppo e all'attuazione politiche e di definire orientamenti e norme per l'autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.
2 Le parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con il settore privato, la capacità dei bambini, genitori ed educatori di fronte a un ambiente di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che fornisce accesso a contenuti sessuali degradanti violenti o potenzialmente nocivi.
Capitolo IV - Tutela e sostegno
Articolo 25 - Sostegno alle vittime di violenza sessuale
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per consentire la creazione di centri per gli aiuti di emergenza per le vittime di stupro e violenza sessuale, adeguate, facilmente accessibili ed in numero sufficiente in modo da fornire un esame medico e supporto medico-legali relative al trauma e consigli.
Articolo 26 - Tutela e sostegno per i bambini testimoni
1 Le Parti adottano misure legislative e altre per garantire, nella fornitura di servizi di protezione e assistenza alle vittime, diritti e bisogni dei bambini esposti a tutte le forme di violenza di cui la portata del presente Convenzione siano debitamente prese in considerazione.
2 Le misure adottate conformemente alla presente sezione comprendono la consulenza psico-sociale su misura per l'età dei bambini che assistono a tutte le forme di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione e tiene debitamente conto degli interessi del minore .
Articolo 27 - Relazioni
Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare chiunque testimoniare la Commissione di ogni atto di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, o hanno motivi ragionevoli per ritenere che tale atto potrebbe essere impegnata o che ulteriori atti di violenza hanno paura di segnalarlo alle autorità o organizzazioni.
Articolo 28 - Segnalazione da parte di professionisti

Le parti assicurano che le norme sulla riservatezza previste dalla loro legislazione interna su alcuni professionisti non costituiscono un ostacolo alla possibilità che, nelle opportune condizioni, di inviare un avvertimento a organizzazioni o autorità, se ne è grave motivi per ritenere che un grave atto di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente Convenzione è stata commessa e che i nuovi gravi atti di violenza sono da temere.

Articolo 34 - Molestie

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per criminalizzare l'atto, se commesse intenzionalmente, introdurre, minacciando ripetutamente il comportamento diretto verso un'altra persona, la spingono a temere per la sua incolumità .

Articolo 35 - abuso fisico

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per criminalizzare l'atto, se commesse intenzionalmente commesso atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 - La violenza sessuale, compreso lo stupro

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro per stabilire come reati penali se commessi intenzionalmente:

a avuto un rapporto vaginale, anale o orale non consensuale, di natura sessuale, il corpo di un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o un oggetto;

b altri atti sessuali senza il consenso degli altri;

c altri convincenti per impegnarsi in atti sessuali con un terzo senza consenso.

2 Il consenso deve essere dato volontariamente a seguito della libera volontà della persona considerata nel contesto di circostanze.

3 Le Parti adottano misure legislative e altre per garantire le disposizioni del paragrafo 1 si applica anche agli atti commessi contro i coniugi o ex partner o, in conformità con la loro legislazione nazionale.

Articolo 37 - il matrimonio forzato

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro criminalizzare l'atto, se commesse intenzionalmente, per forzare un adulto o un bambino di contrarre un matrimonio.

2 Le Parti adottano misure legislative o di altro criminalizzare l'atto, se commesse intenzionalmente ingannare un adulto o un bambino di portarla sul territorio di una Parte o di un altro Stato quello in cui risiede con l'intenzione di costringerlo a sposarsi.

Articolo 38 - Le mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per stabilire come reati penali se commessi intenzionalmente:

a l'escissione, l'infibulazione o mutilazione di una parte o la totalità delle grandi labbra, piccole labbra o clitoride di una donna;

b l'atto di costringere la donna ad uno qualsiasi atto cui al punto A o di fornire i mezzi a tal fine;

c o indurre o costringere un bambino a subire un atto cui al punto A o di fornire i mezzi a tal fine.

Articolo 39 - aborto forzato e sterilizzazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per stabilire come reati penali se commessi intenzionalmente:

ha fatto un aborto in una donna senza il suo permesso e il consenso informato;

b il risultato di un intervento chirurgico che ha lo scopo o l'effetto di porre fine una donna la capacità di riprodursi naturalmente senza il suo consenso o senza la comprensione preliminare e informato della procedura.

Articolo 40 - Le molestie sessuali

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per garantire che qualsiasi forma di verbale indesiderate, non verbale o fisica, sessuale, il cui scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, soprattutto quando questo comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, o soggetto a sanzioni penali o altre sanzioni di legge.

Articolo 41 - complicità e tentativo

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro per definire come reato, se commessi intenzionalmente, la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38. uno e 39 della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano misure legislative o di altro per definire come reato, se commessi intenzionalmente, tentata commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38 bis e 39 della presente Convenzione.
Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile reati penali, compresi i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore"
1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per garantire che nei procedimenti penali a seguito della commissione di atti di violenza rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, della cultura, costume, religione, tradizione o il cosiddetto "onore" non sono considerati per giustificare tali atti. Essa comprende, in particolare, le accuse che la vittima aveva trasgredito le norme culturali e costumi, religiosi, sociali o tradizionali sul comportamento adeguato.
2 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo per garantire che l'incitamento di una persona ad un bambino per compiere un atto di cui al comma 1 non diminuisce la responsabilità penale della persona per gli atti commessi.
Articolo 46 - Circostanze aggravanti
Le Parti adottano misure legislative e altre necessarie per assicurare che le seguenti circostanze, purché non siano già elementi costitutivi del reato, può, in conformità alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, essere presi in considerazione come fattore aggravante in condanne per reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
ha il reato è stato commesso contro il coniuge o ex partner o, secondo la legge nazionale, da un familiare, da un convivente con la vittima, o qualcuno che ha abusato della sua autorità;
b il reato o di reati connessi sono stati commessi più volte;
c il reato è stato commesso contro una persona resi vulnerabili a causa di circostanze particolari;
del reato è stato commesso contro o in presenza di un bambino;
e il reato è stato commesso da due o più persone che agiscono insieme;
f il reato è stata preceduta o accompagnata da una violenza di estrema gravità;
g il reato è stato commesso con l'uso o la minaccia di un'arma;
h il reato ha procurato gravi danni fisici o psicologici alla vittima;
i L'autore è stato in precedenza condannato per atti di natura analoga.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO
AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO
2002 - 2005 E BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003

SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Art. 1
(Definizione)

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)

1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;

b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;

c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;

d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;

f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;

g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;

h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

CODICE DI CONDOTTA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI AL FINE DI GARANTIRE LA TUTELA DELLA DIGNITA' DEGLI UOMINI E DELLE DONNE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il C.P.O. ispirandosi ai principi contenuti nella Raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, e alla dichiarazione del Consiglio del 18.12.1991 relativo alla applicazione della raccomandazione stessa con la quale si invitano gli Stati membri a sviluppare e ad applicare politiche integrate volte a prevenire e a lottare contro le molestie sessuali nel mondo del lavoro,
E M A N A
Il seguente codice di condotta contro le molestie sessuali che si prefigge l'obiettivo di prevenire ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità della persona che lo subisce, garantendo, inoltre, le condizioni necessarie per la tutela delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro.

Art.1 (Molestie sessuali: definizioni e tipologie)
1) Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, o comunque basata sul sesso, che sia indesiderato e che arrechi, di per sé o per la sua insisten-

za, offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante nei suoi confronti.
2) In particolare rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:
a) richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e offensive per chi ne è oggetto;
b) minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuali, che incidano direttamente sulla costituzione, svolgimento od estinzione del rapporto di lavoro;
c) contatti fisici fastidiosi o indesiderati;
d) apprezzamenti verbali offensivi sul corpo o sulla sessualità;
e) gesti o ammiccamenti sconvenienti e provocatori a sfondo sessuale;
f) esposizioni nei luoghi di lavoro di materiale pornografico;
g) scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente ad un determinato sesso o denigratori in ragioni della diversità di espressione della sessualità.

Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale

51ª edizione, in vigore dal 10 gennaio 2011
La 1ª edizione del Codice risale al 12 maggio 1966
Norme Preliminari e Generali
a) Finalità del Codice
Il Codice di Autodisciplina ha lo scopo di assicurare che la comunicazione commerciale, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore.
Il Codice definisce le attività in contrasto con le finalità suddette, ancorché conformi alle vigenti disposizioni legislative; l'insieme delle sue regole, esprimendo il costume cui deve uniformarsi l'attività di comunicazione, costituisce la base normativa per l'autodisciplina della comunicazione commerciale.
b) Soggetti vincolati
Il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è vincolante per utenti, agenzie, consulenti di pubblicità e di marketing, gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo e per tutti coloro che lo abbiano accettato direttamente o tramite la propria associazione, ovvero mediante la sottoscrizione di un contratto di cui al punto d), finalizzato all'effettuazione di una comunicazione commerciale.
c) Obblighi degli enti firmatari
Gli enti firmatari si impegnano ad osservare ed a far accettare dai loro associati le norme del Codice stesso e dei Regolamenti autodisciplinari, a dare opportuna diffusione alle decisioni dell'organo giudicante, nonché ad adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei soci che non si attengano al giudizio dell'organo stesso o siano recidivi.
d) Clausola di accettazione
Per meglio assicurare l'osservanza delle decisioni dell'organo giudicante, gli organismi aderenti si impegnano a far sì che ciascun soggetto ad essi associato inserisca nei propri contratti una speciale clausola di accettazione del Codice, dei Regolamenti autodisciplinari e delle decisioni assunte dal Giurì, anche in ordine alla loro pubblicazione, nonché delle ingiunzioni del Comitato di Controllo divenute definitive.
e) Definizioni
Agli effetti del Codice il termine "comunicazione commerciale" comprende la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, nonché le forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI. Non comprende le politiche commerciali e le tecniche di marketing in sé considerate.
Il termine "prodotto" comprende qualsiasi oggetto della comunicazione commerciale e si intende perciò esteso anche al servizio, metodo, trattamento, diritti, obbligazioni e simili. La natura del prodotto o del servizio in sé considerata non forma oggetto del Codice di Autodisciplina.
Il termine "messaggio" comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto e si intende perciò esteso anche all'imballaggio, alla confezione, all'etichetta e simili.

Il termine "consumatore" comprende ogni soggetto – persona fisica o giuridica come pure ente collettivo – cui è indirizzata la comunicazione commerciale o che sia suscettibile di riceverla.
Agli effetti del Codice di Autodisciplina non costituisce comunicazione commerciale la distribuzione a scopo didattico di materiale promozionale quando sia richiesto dagli Istituti scolastici pubblici o privati e l'uso avvenga sotto il controllo del personale docente.

Titolo I

Regole di comportamento

Art. 1 – Lealtà della comunicazione commerciale

La comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla.

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti.
Nel valutare l'ingannevolezza della comunicazione commerciale si assume come parametro il consumatore medio del gruppo di riferimento.

Art. 3 – Terminologia, citazioni, prove tecniche e scientifiche, dati statistici

Terminologia, citazioni e menzioni di prove tecniche e scientifiche devono essere usate in modo appropriato. Prove tecniche e scientifiche e dati statistici con limitata validità non devono essere presentati in modo da apparire come illimitatamente validi.

Art. 4 – Testimonianze

Le testimonianze devono essere autentiche, responsabili e controllabili.

Art. 5 – Garanzie

Le garanzie obbligatorie non possono essere comunicate con modalità tali da fare ritenere che il loro contenuto sia maggiore o diverso.
Qualora vengano comunicate garanzie maggiori o diverse rispetto a quelle obbligatorie, la comunicazione commerciale deve precisare il contenuto e le modalità della garanzia offerta, oppure riportarne una sintetica ma significativa indicazione insieme al contestuale rinvio a fonti di informazione scritta disponibili presso il punto vendita o unite al prodotto.

Art. 6 – Dimostrazione della verità della comunicazione commerciale

Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate.

Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

La comunicazione commerciale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla comunicazione commerciale, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.

Art. 8 – Superstizione, credulità, paura

La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità e, salvo ragioni giustificate, della paura.

Art. 9 – Violenza, volgarità, indecenza

La comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti.

Art. 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona

La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione.

Art. 11 – Bambini e adolescenti

Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli

psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.
In particolare questa comunicazione commerciale non deve indurre a:

- violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
- compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;
- ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;
- sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche;
- adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l'esigenza di seguire uno stile di vita sano;
- sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto oggetto della comunicazione.

L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Art. 12 – Salute, sicurezza e ambiente
La comunicazione commerciale relativa a prodotti suscettibili di presentare pericoli, in particolare per la salute, la sicurezza e l'ambiente, specie quando detti pericoli non sono facilmente riconoscibili, deve indicarli con chiarezza.
Comunque la comunicazione commerciale non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i destinatari a trascurare le normali regole di prudenza o a diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli.
Art. 13 – Imitazione, confusione e sfruttamento
Deve essere evitata qualsiasi imitazione servile della comunicazione commerciale altrui anche se relativa a prodotti non concorrenti, specie se idonea a creare confusione con l'altrui comunicazione commerciale.
Deve essere inoltre evitato qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarre per sé un ingiustificato profitto.
Art. 14 – Denigrazione
È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.
Art. 15 – Comparazione
È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l'aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi.
La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.
Art. 16 – Variabilità
Una comunicazione commerciale accettabile per un determinato mezzo o per un determinato prodotto non necessariamente è accettabile per altri, in considerazione delle differenti caratteristiche dei vari mezzi e dei vari prodotti.
Nei casi di cui ai successivi articoli 17, 18, 21, 27, 28 e 46 sono consentiti messaggi che non contengano tutte le informazioni ivi previste, quando i messaggi stessi si limitino a enunciazioni generiche.
La conformità di una comunicazione commerciale alle norme del Codice non esclude la possibilità, per i mezzi, di rifiutare, in base alla loro autonomia contrattuale, una comunicazione che sia difforme da più rigorosi criteri da loro eventualmente stabiliti.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra Ministro per le Pari Opportunità On. Maria Rosaria Carfagna,
e Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, in persona del Presidente Prof. Giorgio Floridia.

P r e m e s s o

- che, per effetto della comunicazione in data 1.3.2006 intitolata "Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini" fatta pervenire al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni, la Commissione dell'Unione intende attribuire ai mezzi di comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere, chiedendo il loro contributo per rappresentare un quadro realistico delle competenze e delle potenzialità espresse dalle donne e dagli uomini nella società moderna e per evitare di fornirne una rappresentazione degradante od offensiva;
- che con la risoluzione in data 3.9.2008 concernente l'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati Membri di intensificare gli sforzi affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione della figura femminile e del ruolo delle donne nella società, e li ha invitati a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non diano luogo a discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne;
- che dal 1966 opera in Italia l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con lo scopo di affermare una comunicazione commerciale sempre più "onesta, veritiera e corretta" attraverso l'applicazione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, di seguito indicato
"Codice";
- che, secondo l'art. 9 del Codice, la comunicazione commerciale non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale e tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
- che, secondo l'art. 10 del Codice, la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini, deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme di espressione e deve evitare ogni forma di discriminazione;
- che le norme del Codice hanno consentito - e consentono -agli organi autodisciplinari di attivare un controllo efficace della comunicazione commerciale e che in particolare gli articoli 9 e 10 sono specificatamente preordinati ad impedire che venga offesa la dignità delle donne;
- che innumerevoli sono i provvedimenti autodisciplinari che dimostrano la sensibilità degli organi suddetti verso le questioni di genere;
- che è convinzione di entrambe le parti che l'effettività e l'efficacia delle sanzioni autodisciplinari dipendano anche dalla tempestività della loro applicazione, con particolare riferimento all'inibitoria della comunicazione giudicata illecita;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Con il presente Protocollo, le parti si impegnano a:
a) collaborare per fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione commerciale che:
non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;
tutelino la dignità della donna, rispettino il principio di pari opportunità e diffondano valori positivi sulla figura femminile;
siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi delle identità di donne e uomini, coerenti con l'evoluzione dei ruoli nella società;
evitino il ricorso a stereotipi di genere;
b) favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare la violenza sulle donne ;
c) accelerare il procedimento di ingiunzione di desistenza di cui all'art. 39 del Codice, nei casi di maggiore gravità.

3. Il Dipartimento per le Pari Opportunità si impegna a denunciare, anche su segnalazione dei cittadini, le comunicazioni commerciali che ritenga lesive della dignità della donna o che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne.
4. L'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria si impegna, attraverso il proprio Comitato di Controllo, a verificare con la massima celerità le segnalazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità utilizzando, ove possibile, l'ingiunzione di desistenza, per inibire nel più breve tempo possibile le comunicazioni commerciali manifestamente contrarie al Codice.

ARTICOLO 2
1. Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione delle attività in esso previste, le parti concordano sulla costituzione di un Comitato paritetico composto da tre rappresentanti del Dipartimento per le Pari Opportunità e da tre rappresentanti dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
2. Il Comitato, mediante incontri periodici, secondo un calendario annuale da definire, verificherà il buon andamento degli impegni assunti, utilizzando, come dati, anche il numero di segnalazioni e di denunce trasmesse dal Dipartimento per le Pari Opportunità ed il numero delle ingiunzioni di desistenza e di altri provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi dell'art. 39 del Codice.
3. Il Comitato, al termine del primo anno di attuazione del presente Protocollo, predisporrà una relazione sulle attività svolte che verrà trasmessa al Ministro per le Pari Opportunità ed al Presidente dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, unitamente ad eventuali proposte anche in ordine all'ulteriore implementazione del Codice a tutela dei valori oggetto del presente Protocollo.
4. Per il funzionamento del Comitato non è previsto l'impegno di risorse finanziarie.

ARTICOLO 3
Il presente Protocollo avrà la durata di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo proroga su intesa delle parti, potrà essere, su comune volontà delle parti, modificato in ogni momento.

Il Ministro (On. Maria Rosaria Carfagna) Il Presidente (Prof. Giorgio Floridia)
Roma, 26.01.2011

Protocollo Contro la pubblicità sessista

Il Protocollo contro la pubblicità sessista intende proporsi come uno strumento di partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla vita collettiva: una militanza per un diritto violato, una vera e propria campagna di civiltà.
Questo strumento intende ostacolare con campagne di opinione civile la diffusione di tutte quelle forme di “comunicazione pubblicitaria a fruizione obbligatoria” – in altri termini di campagne pubblicitarie affisse in luoghi pubblici – che trasmettano non solo esplicitamente, ma anche in maniera subdola, edulcorata, camuffata, allusiva, simbolica e subliminale, messaggi che suggeriscano, incitino o non combattano il ricorso alla violenza esplicita o velata, alla discriminazione, alla sottovalutazione, alla ridicolizzazione, all’offesa nei confronti delle donne.
Con il protocollo non si intende contestare i prodotti, i concetti, le aziende o i marchi rappresentati, ma la comunicazione discriminante e sessista attraverso la quale questi vengono propagandati con le affissioni.
L’adesione al Protocollo è aperta a cittadine/i di qualsiasi nazionalità e avviene mediante la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica pcps@fastwebnet.it del proprio Cognome, Nome, data di nascita, professione, città di residenza e indirizzo di posta elettronico (indispensabile) e la frase: “aderisco al protocollo contro la pubblicità sessista”. L’obiettivo è quello di raggiungere il più alto numero di firme a livello nazionale ed internazionale, anche collegandosi ad altri gruppi di opinione presenti in altri paesi che perseguano i medesimi fini. Anche i gruppi e le associazioni possono aderire. L’adesione si intende effettuata una volta per tutte e sarà valida fino alla richiesta esplicita di rimozione da parte dell’interessata/o.

Il Protocollo con un testo di contestazione e l'elenco aggiornato degli aderenti, con cognome, nome, data di nascita, residenza e professione (senza la e-mail), unitamente a una riproduzione fotografica della campagna in oggetto, sarà presentato tutte le volte che si riterrà opportuno, anche se questo dovesse significare decine e di volte:
alla direzione (commerciale, strategica e marketing) dell'azienda reclamizzata;
all'agenzia pubblicitaria che ha firmato la campagna;
alle modelle o ai modelli, ai testimonial che abbiano prestato la propria immagine;
al Sindaco della Città che ospita le affissioni, differenziando di volta in volta le città, trattandosi in genere di campagne nazionali;
agli organi di stampa e TV che accoglieranno questa protesta e gli daranno risalto;
ai direttori delle riviste, quotidiani o altro organi di informazione cartacea o multimediale che abbiano ripubblicato la medesima campagna affissa in luoghi pubblici.
I firmatari sono avvertiti con la posta elettronica ogni volta che il protocollo sarà messo in atto.
Tutti i singoli aderenti contribuiranno alla diffusione del Protocollo come modello di cittadinanza attiva, raccogliendo ulteriori firme a sostegno in ogni sede e modalità possibile.
Milano 6/5/09
PROTOCOLLO CONTRO LA PUBBLICITA' SESSISTA
pcps@fastwebnet.it

La rappresentazione della donna nella pubblicità

1. Gli effetti dei mass media

[Questo lavoro si occuperà esclusivamente degli effetti a lungo termine che un particolare tipo di contenuto mediale, la rappresentazione della donna nella pubblicità, ha sulla società; si è dunque scelto di non affrontare la questione degli effetti a breve termine]
McQuail colloca tra gli effetti non deliberati e a lungo termine dei mass media il controllo sociale, la socializzazione, la definizione della realtà e il mutamento istituzionale.
Come osserva lo stesso McQuail, la partecipazione dei mass media alla socializzazione iniziale dei bambini e alla socializzazione a lungo termine degli adulti è ampiamente riconosciuta, sebbene sia praticamente impossibile provarla (N.B. ciò è dovuto in parte al fatto che si tratta di un processo di lungo periodo e in parte perché qualsiasi effetto dei media interagisce con altre influenze provenienti dal background sociale e con modelli variabili di socializzazione all'interno delle famiglie); esistono comunque moltissimi studi su questo tema.
Due teorie rendono conto di come i mass media interverrebbero nel processo di socializzazione. La teoria del modellamento venne formulata negli anni '60 dallo psicologo A. Bandura. Egli, partendo dall'osservazione che i mass media presentano moltissime descrizioni della vita sociale, indicò le fasi del processo di modellamento:
un singolo membro di un pubblico osserva nel contenuto mediale un modello (una persona) che esplica un certo tipo di azione; l'osservatore si identifica col modello, che ritiene quindi degno di imitazione; l'osservatore riconosce che il comportamento osservato è funzionale, ovvero produce effetti desiderabili, se imitato in una certa situazione; l'individuo ricorda e riproduce il comportamento del modello (risposta) quando si trova in circostanze pertinenti (stimolo); in questo modo, l'individuo trae delle gratificazioni, così il legame stimolo – risposta (suggerita dal modello) è rinforzato positivamente; questo rinforzo aumenta le probabilità che l'individuo dia ripetutamente la medesima risposta a stimoli simili.
Questa teoria riguarda l'influenza indiretta e a lungo termine sull'azione individuale; l'influenza indiretta e a lungo termine sull'azione collettiva (cioè sulla società) è spiegata dalla teoria delle aspettative sociali, di derivazione sociologica. In breve, essa afferma che i mass media danno delle rappresentazioni affidabili o meno dei modelli consolidati di vita di gruppo, rappresentazioni che in ogni caso diventano l'insieme appreso di aspettative sociali circa il modo in cui ci si aspetta che agiscano i membri dei vari gruppi che compongono la società. Queste aspettative forniscono dunque da un lato delle indicazioni sul

comportamento da tenere verso gli altri membri del proprio gruppo, dall'altro delle conoscenze sul comportamento dei membri degli altri gruppi.

1.1 Gli effetti della pubblicità

A noi, qui, interessa però conoscere nello specifico gli effetti che la pubblicità esercita sulla società.

Innanzitutto, bisogna dire che la pubblicità "ragiona" per modelli in quanto, data la vastità e l'eterogeneità del pubblico, si rende necessaria la creazione di un numero limitato di stereotipi per ridurre la complessità. Come sostengono Pratkanis e Aronson, poi, la persuasività di questi modelli è dovuta a due motivi:

1. insegnano nuovi comportamenti, che vengono ripetuti perché si crede così di ricevere le stesse ricompense ricevute dal modello per quel comportamento (ritorna qui 'la teoria del modellamento');
2. sono un segno che certi comportamenti sono legittimi e appropriati.

Dunque, i modelli pubblicitari funzionano perché sono fonti credibili e attraenti, e quindi non sono utili solo a vendere prodotti, ma, potenzialmente, anche a rafforzare valori e ad insegnare stili di vita. Per Wernick, la pubblicità sarebbe addirittura la principale istituzione moderna incaricata della circolazione e della distribuzione dei valori ideologici: esprimendo al suo interno valori conservatori, essa contribuirebbe al mantenimento dell'ordine capitalistico. Ad ogni modo, dato che la funzione primaria della pubblicità è vendere, il ricorso a valori ideologici rimane puramente strumentale.

2. La donna nella pubblicità

C. Pallotta, in un saggio sugli stereotipi femminili della pubblicità italiana, afferma che la pubblicità è una "proposta di rappresentazione per sé e per la propria esistenza, come racconto di un quotidiano pacificato e proiettato verso insperati cambiamenti e leggerezze. La pubblicità è connessa al sogno più che al bisogno, alla seduzione più che all'informazione, ha carattere emotivo e sensuale." Seduzione, sensualità… ma non sono queste dimensioni tipicamente femminili? E nella pubblicità, infatti, la figura femminile è più presente di quella maschile: essa è chiamata in causa sia direttamente che indirettamente.

Presentiamo un'analisi del contenuto della rappresentazione della donna nella pubblicità. Data la vastità del materiale pubblicitario disponibile (annunci stampati, spot televisivi…) si è scelto di delimitare l'analisi alla pubblicità che appare in un corpus di riviste femminili, rivolte a fasce d'utenza differenti, pubblicate in Italia e in Europa nel periodo novembre – dicembre 2002. Il corpus è composto, nello specifico, da: Chi (settimanale, Italia); Donna moderna (settimanale, Italia); Grazia (settimanale, Italia); Cosmopolitan (mensile, Italia); Amica (mensile, Italia); Marieclaire (mensile, Italia); Vogue (mensile, Italia e Francia); Harper's Bazaar (mensile, UK); I-D (mensile, UK). Sulla base di uno studio di E. Kermol e M. Beltrame, di cui si parlerà meglio tra poco, si è proceduto poi ad una divisione in categorie dei vari modelli socio-culturali femminili individuati e alla compilazione di una relativa griglia.

2.1 Il modello di Kermol e Beltrame

E. Kermol e M. Beltrame hanno condotto tra l'agosto 1997 il febbraio 1998 un'analisi degli stili di vita maschili e femminili in rapporto ai modelli proposti dalla pubblicità nei periodici della carta stampata. I ricercatori hanno somministrato ad un campione di giovani (la categoria maggiormente influenzata dai modelli proposti dai media) un questionario in cui si chiedeva di giudicare i 26 modelli socio-culturali femminili e maschili (riportati qui di seguito) individuati mediante la selezione e il confronto di un vasto campione di pubblicità presenti in periodici femminili, di informazione, di cultura e non specifici.

Da questa ricerca è emerso che questi modelli rispecchiano soltanto alcuni dei ruoli presenti all'interno delle diverse classi sociali, e proprio quelli più tradizionali e convenzionali: la logica sulla quale opera la pubblicità risulta così essere quella dei modelli consolidati. Dunque, la pubblicità non può essere considerata fonte di trasformazione sociale in quanto tende a frenare, piuttosto che a stimolare, le innovazioni, rinnovandosi solo quando ciò è efficace per un suo effettivo funzionamento.

3. Un nuovo modello

Nel corso di questa mia analisi (che trascura i modelli socio-culturali maschili) è stata ripresa la griglia di Kermol e Beltrame e la si è sottoposta a verifica empirica. Si è notato che:

1) alcuni dei modelli socio-culturali femminili individuati in precedenza non sono più utilizzati dalla pubblicità, oppure sono presenti solo in certe loro declinazioni;
2) si sono diffuse nuove tipologie di donna.

Per questo motivo, sono stati rinominati alcuni modelli, altri sono stati aggiunti.

Bisogna specificare che in tutti questi modelli è sottintesa un'idea di gradualità, cioè ciascun caso particolare, pur appartenendo ad una categoria piuttosto che ad un'altra, potrà corrispondere in maniera più o meno puntuale ad essa. Quelli proposti sono, infatti, modelli puri, ma nella realtà empirica il più delle volte essi si combinano tra di loro, e quindi le sfumature possibili sono potenzialmente infinite.

- 2 semi-modelli

In molti casi la pubblicità non presenta veri e propri modelli di donna, ma bensì delle figure femminili prive di caratterizzazioni precise, delle quali, cioè, non è possibile cogliere la personalità. Si sono individuati così due semi-modelli, molto generali:

1) Donna preoccupata del proprio aspetto fisico (o del proprio benessere): generalmente pubblicizza prodotti di bellezza. La caratteristica principale di queste pubblicità è la presenza di una bodycopy che spiega/esalta le caratteristiche del prodotto.

2) Modella: generalmente pubblicizza capi d'abbigliamento. La modella è solitamente inserita in ambientazioni/situazioni più o meno particolari (sul modello dei servizi fotografici presenti nelle riviste di moda) attraverso le quali le case di moda, soprattutto quelle più prestigiose, possono esprimere la loro 'filosofia'.

- 1 iper-modello

La testimonial

E' questo un caso particolare di modello, che ha la caratteristica di essere molto specifico (mentre il modello è più generale) in quanto fa riferimento ad una persona realmente esistente. L'associare l'immagine di un personaggio famoso (che è tale in virtù del fatto che i mass media ne parlano) ad un prodotto è un espediente molto utilizzato dalla pubblicità, soprattutto nel caso di gioielli e profumi.

Esempio

Pubblicità Elizabeth Arden per il profumo Ardenbeauty.

La testimonial è l'attrice inglese Catherine Zeta-Jones. L'identificazione del prodotto con la testimonial è tale che quest'ultima occupa la parte centrale dell'immagine, mentre il profumo appare, molto più in piccolo, alla sua destra.

- 13 modelli

1) La 'mangiatrice d'uomini'

E' una donna molto affascinante e provocante, ma anche indipendente e sicura di sé, e quindi unisce a caratteristiche femminili (incentrate sulla sessualità) tratti psicologici decisamente maschili. Infatti, essa ama sedurre (o meglio, "predare") e dominare gli uomini, ma non desidera alcun coinvolgimento affettivo.

Esempio

Pubblicità intimo IMEC.

Lo headline dice: "Mi piacciono i capi che si fanno mettere sotto." L'immagine mostra una donna dall'espressione eloquente che indossa un reggiseno IMEC. E' evidente il gioco di parole: per 'capi' si può intendere tanto 'capi d'abbigliamento' (in riferimento all'intimo IMEC) quanto 'superiori' (nell'ambito lavorativo); lo stesso per 'mettere sotto', che può significare 'indossare sotto i vestiti' ma anche 'dominare'.

2) L'erotica

In questo caso, la donna è vista esclusivamente in relazione al suo aspetto fisico e al suo sex-appeal. Non è propriamente una donna-oggetto (in quanto si offre volontariamente e attivamente), tuttavia essa lancia all'uomo espliciti richiami sessuali perché ha bisogno che lui la desideri, dandole così conferme del suo valore.

Esempio

Pubblicità intimo La Perla.

La donna, appoggiata allo stipite di una porta aperta (un invito?), indossa lingerie La Perla e una mascherina di gusto barocco. La sua posizione (le braccia sembrano quasi legate sopra la testa), il suo abbigliamento (in particolare, la mascherina), la sua espressione (labbra dischiuse) richiamano molto da vicino atmosfere sadomasochistiche soft.

3) La sensuale

L'erotismo di questa donna (il più delle volte è una giovane donna) è meno esplicito rispetto a quello dei due modelli precedenti. La sua sensualità (uso questo termine per riferirmi ad un erotismo più "sottile", che delizia i sensi anziché suscitare un semplice desiderio carnale) è spontanea, ma non inconsapevole: essa infatti ama piacere, ma non è questa la sua principale preoccupazione.

Esempio

Pubblicità Genny per il profumo Caress.

Il nome di questo profumo richiama il gesto più tenero, la carezza; d'altra parte, la carezza riguarda il senso più legato alla sessualità, cioè il tatto. L'immagine presentata è allora quella di una morbida sensualità, comunicata al pubblico innanzitutto attraverso il colore rosa (il rosa del profumo, che nell'immagine viene sovrapposto al rosa della pelle), in contrasto con i capelli castani della ragazza. Anche il suo viso esprime una duplicità: da un lato, giovanile freschezza (gli occhi azzurri, le lentiggini), dall'altro adulto erotismo (il trucco degli occhi, le labbra dischiuse).

4) L'ambigua

Il fascino di questa donna è dato dall'alone di mistero che la circonda, dovuto al suo atteggiamento ambiguo: essa è eccitante perché le sue preferenze sessuali sono tutt'altro che chiare. Il suo aspetto fisico è decisamente femminile, i suoi atteggiamenti e le sue occupazioni no... Una declinazione particolare di questo modello riguarda il fenomeno del travestitismo.

Esempio

Pubblicità abbigliamento Kor@kor.

L'immagine rappresenta una donna, bionda e perfettamente truccata ma vestita e atteggiata da uomo, con tanto di cappello e mano in tasca, che sorseggia un liquore al bar. Questa donna guarda verso il pubblico, e ad esso rivolge uno sguardo che sembra dire: "Che ci volete fare?".

5) La bad girl

Questa donna si oppone alle regole sociali che la vogliono sempre sorridente, composta e arrendevole. Eccola dunque compiere azioni molto poco politically correct, dagli atti vandalici veri e propri al bere lo champagne direttamente dalla bottiglia.

Esempio

Pubblicità abbigliamento Avant.

Lo headline dice: "Prima regola niente regole." L'immagine mostra una ragazza chinata a spiare dal buco della serratura di una porta, alla quale è appeso un cartello che indica che quello è il bagno degli uomini…

6) La partner

… e non più "la moglie", in quanto la pubblicità tende oggi a rappresentare giovani coppie colte in contesti non domestici. Il più delle volte emerge un atteggiamento affettuoso (di amore tenero ma anche di passione irrefrenabile) e complice tra i due partner.

Esempio

Pubblicità Laura Biagiotti per il profumo Roma.

Lo headline dice: "Un soffio di eternità". Il soffio è quello del vento, che scompone il fuoco della candela in mille stelle che illuminano la notte. Eternità è invece un concetto che sembra riferirsi tanto a Roma, la "città eterna", cui è dedicato questo profumo, quanto al legame d'amore che unisce la coppia al centro dell'immagine.

7) La mamma

E' una figura che emerge perlopiù implicitamente dalle pubblicità di prodotti per l'infanzia (ES abbigliamento per bambini). In ogni caso, la figura materna è sempre dolce, affettuosa e attenta ai bisogni dei propri figli.

Esempio

Pubblicità Calvin Klein per il profumo Eternity.

Lo headline dice: "Love, sweet love" e quindi l'immagine, o meglio, le due immagini ruotano attorno al concetto di tenerezza; entrambe sono in bianco e nero e ritraggono due momenti di una festicciola per bambini. Nella prima immagine, una mamma e un papà si abbracciano teneramente con lo sguardo rivolto, presumibilmente, verso i due figli, che compaiono nella seconda immagine.

E' importante notare che in questa pubblicità la "mamma" è affiancata dal "papà", a testimonianza del cambiamento verificatosi all'interno dei ruoli femminili e maschili.

8) La casalinga moderna

…o modernizzata, nel senso che a questa tipologia di donna molto spesso si rivolgono le pubblicità di elettrodomestici innovativi. E' una donna che, pur essendo fortemente legata al contesto domestico, unisce alle qualità di brava massaia un certo fascino "ruspante", forse anche perché la sua casa è dotata di strumenti tali che le lasciano il tempo di prendersi cura del proprio corpo.

Esempio

Pubblicità Kenwood.

La pubblicità riguarda un elettrodomestico da cucina che, come recita la bodycopy, permette di preparare qualsiasi tipo di ricetta "in poco spazio e in poco tempo". La donna dell'immagine indossa un cappello da chef, ma il suo viso è truccato, indossa orecchini di perle e una maglietta attillata e scollata, che mette in mostra le sue curve generose.

9) La sportiva

Come nota Kermol, la pubblicità non rappresenta tanto una donna che sta compiendo un'attività sportiva, ma piuttosto mette in luce l'aspetto fisico che essa ha conquistato grazie alla palestra. Si tratta, in generale, di una donna giovane e attiva; a volte ne viene sottolineata la tenacia, altre volte la vivacità.

Esempio

Pubblicità abbigliamento sportivo Dimensione Danza.

L'immagine rappresenta una ragazza che, seduta scompostamente in un'auto, fa le linguacce al pubblico. A parte il fatto che essa indossa abiti e scarpe Dimensione Danza, nulla ci fa capire che essa sta svolgendo attività fisica.

10) La ragazza acqua e sapone

Si tratta di una donna molto giovane, allegra e spensierata. Le sue caratteristiche principali sono la spontaneità e la naturalezza. Solitamente questa figura pubblicizza linee d'abbigliamento casual per giovani.

Esempio

Pubblicità abbigliamento Think Pink.

Lo headline dice: "People on the walk of life", quindi questa pubblicità parla di chi sta intraprendendo un cammino, quello della vita. L'immagine si collega allo headline rappresentando una ragazza (in jeans e maglione) che, appunto, cammina, ma per gioco lo fa tenendo in equilibrio sul naso un mappamondo.

11) La narcisista

La vanità è una caratteristica attribuita da sempre al sesso femminile; e questa donna, infatti, è vanitosa: essa è tutta presa da sé stessa e dalla cura del suo corpo. Come, ancora una volta, nota Kermol, questo tipo di donna "è un'evoluzione della donna oggetto, depurata della sua forte carica erotica" perché essa trae il suo valore esclusivamente dall'aspetto fisico ma la sua è una bellezza non finalizzata alla conquista dell'uomo (seduttività auto-riferita).

Esempio

Pubblicità intimo Simone Pérèle.

Lo headline dice: "Svelare la bellezza delle donne. Chi poteva farlo meglio di una donna?". L'immagine, dallo sfondo quasi fiabesco, rappresenta una donna che indossa l'intimo Simone Pérèle e, specchiandosi, vede sé stessa riflessa con addosso un prezioso abito da sera. E' evidente il richiamo alla favola di Cenerentola che, per opera di una fata, si trasforma in principessa.

12) La raffinata

La caratteristica principale di questa donna è l'eleganza, un'eleganza sobria ma curata nei minimi particolari. Si identifica molto spesso con una donna "dei quartieri alti", talvolta un po' snob, anche perché solitamente appare nelle pubblicità di gioielli e di abbigliamento haute couture.

Esempio

Pubblicità abbigliamento Chanel.

Il nero è il colore elegante per eccellenza, e nero è lo sfondo di questa immagine, così come l'abito e gli accessori minimali indossati dalla donna qui rappresentata. Altri elementi di elegante understatement sono il trucco leggero, e abbinato all'abito, e le unghie perfettamente curate.

13) La serena

La “serena” esprime una profonda pace interiore ed una perfetta armonia con l’ambiente (in particolare, con la natura) e con sé stessa. Può essere una donna romantica e sognatrice oppure più spiccatamente spirituale e meditativa.
Esempio
Pubblicità Kenzo per Parfum d’Eté.
Questa pubblicità rappresenta una donna distesa tra l’erba che si gode beatamente i raggi di sole che le illuminano e riscaldano il viso.

http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=618&id_area=146

6. Bibliografia
P. Calefato (a cura di), Cartografie dell'immaginario: cinema, corpo, memoria, Luca Sossella editore, Roma 2000.
M. DeFleur - S. J. Ball-Rokeach, Teorie delle comunicazioni di massa, il Mulino, Bologna 1995.
R. Grandi, I mass media tra testo e contesto, Lupetti, Milano 1992.
Enzo Kermol, Cinema moda pubblicità, FrancoAngeli, Milano 2001.
D. McQuail, Le comunicazioni di massa, il Mulino, Bologna 1986.
L. Pignotti - E. Mucci, Marchio e femmina, Vallecchi, Firenze 1978.
A. R. Pratkanis - E. Aronson, Psicologia delle comunicazioni di massa, Il Mulino, Bologna 1996.
P. E. Ricci Bitti - Roberto Caterina (a cura di), Moda, relazioni sociali e comunicazione, Zanichelli, Bologna 1995.
A. Wernick, Promotional culture, SAGE Pubblications 1991.

Consiglio Regionale del Lazio
Proposta di legge n. 90 del 21 ottobre 2010
Valorizzazione della pratica del naturismo

di iniziativa dei consiglieri Rocco Berardo, Angelo Bonelli, Giuseppe Rossodivita

Relazione
Il nostro paese è uno dei pochi in Europa a non avere una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato. Il naturismo, movimento nato oltre 100 anni fa, per opporsi agli eccessi dell’urbanizzazione, è un modo di vivere e di pensare l’ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di violenza, ed ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale della persona. Coerentemente con la sua pratica esso promuove la vita all’aria aperta, l’esercizio fisico, l’alimentazione naturale, anche vegetariana, la medicina naturale, la protezione della natura e degli animali, dell’ambiente più in generale, la lotta ad ogni forma di inquinamento, l’abuso di sostanze che causano nell’uomo forme di dipendenza dannose per la sua salute. Il naturismo promuove inoltre la pratica del nudismo, come nudità integrale in pari dignità di sessi e di età fra persone consenzienti, come condizione necessaria per la salute psico-fisica, esso è altamente morale, spontaneo ed educativo. La diffusione del nudismo è un aspetto delle modifica del costume e della cultura che si collega alla più complessa esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto. Infatti, secondo un’indagine statistica Doxa del 1989, nonché una rilevazione dell’Istituto di Studi politici, economici e sociali, gli italiani, pur non conoscendo che cosa sia il naturismo, accettano in grande maggioranza il nudo integrale sia maschile che femminile, se praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. In Europa si calcola che vi siano oltre 17milioni di naturisti con oltre 800 strutture turistiche con possibilità di soggiorno ed innumerevoli palestre, piscine, saune ed altre attrezzature a loro riservate. Negli ultimi 30 anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, le quali reclamano “oasi naturistiche” che consentano ai propri associati di esporsi liberamente al sole. In

Italia vi sono soltanto una decina di luoghi esplicitamente destinati al naturismo, contro i circa 180 della Francia, i 150 della Germania e gli oltre 50 dei Paesi Bassi. Regolamentare quindi il fenomeno, con questa proposta di legge, consentirebbe anche una migliore interpretazione sul piano giuridico di questo fenomeno. Difatti, gran parte della giurisprudenza si è pronunciata favorevolmente al nudo, sostenendo che tale condizione non va contro la legge, assolvendo quindi numerosi nudisiti denunciati per presunte violazioni dell'art. 726 del codice penale. Questa incertezza giuridica causa da una parte imbarazzo nei naturisti italiani, e dall'altra un dirottamento verso altri paesi del Mediterraneo, soprattutto Francia, Grecia, Croazia, di numerosi naturisti europei, che nel nostro paese non si sentono tutelati. Si possono valutare in 500 mila le persone che evitano il nostro paese a causa di questa incertezza legislativa. Il Parlamento dovrebbe fare chiarezza su questo tema da un punti di vista generale; tuttavia regolamentare il turismo naturista a livello regionale è un segnale importante. Ne è prova quanto è accaduto nel Comune di Roma che ha destinato un tratto di spiaggia di Capocotta al naturismo; nello stesso luogo la pratica si esercita per tradizione da diverse decine di anni; da quando l'area è stata 'destinata' al naturismo le forze dell'ordine non sono più intervenute per allontanare o denunciare i praticanti del naturismo.
Obiettivo di questa proposta di legge è anche quello di incrementare il turismo sulle coste laziali che, rispetto ad altre aree costiere d'Italia, è tra quelle più penalizzate sotto questo aspetto.

Articolo 1 (Naturismo)
1.La Regione Lazio promuove le condizioni necessarie per garantire ai cittadini la possibilità di praticare il naturismo.
2.Per "naturismo" si intende l'insieme delle pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Articolo 2 (Turismo naturista)
1.La Regione, allo scopo di promuovere il turismo naturista, favorisce l'individuazione di aree da destinare alla pratica del nudismo. Favorisce inoltre la costruzione di infrastrutture pubbliche e private al medesimo scopo, anche coinvolgendo Associazioni senza scopo di lucro nell'ambito di progetti realizzati in accordo con la Regione.
2.La aree destinate alla pratica naturista sono definite aree turistiche produttive.

Articolo 3 (Aree pubbliche destinate al naturismo)
1.Le autorità comunali possono destinare, anche per alcuni periodi, spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del turismo naturista.
2. Le aree interessate dovranno essere opportunamente tabellate ed assicurare un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare, ogni promiscuità, da spazi frequentati a cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.
3. Nelle aree pubbliche destinate al natursimo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che risultino scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
4. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati o Associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione stabilendo tariffe per i servizi prestati.
5.Nel caso di cui al punto 4, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'are in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
6.Le amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o licenza.

Articolo 4 (Aree private destinate al naturismo)
I privati che intendono aprire, anche per brevi periodi, strutture destinate al naturismo (campeggi, alberghi, piscine o altro) dovranno attenersi per l'utilizzo delle aree e per la costruzione dei manufatti alle vigenti leggi relative alle analoghe strutture non naturiste ed a quanto precisato ai punti 2 e 6 dell'articolo 3.

Articolo 5 (Finanziamenti)
La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 15% del valore delle strutture e manufatti, ovvero si accolla agli oneri bancari su prestiti per la realizzazione delle strutture e manufatti. Gli importi da porre in bilancio di previsione verranno stabiliti anno dopo anno tenendo conto delle richieste pervenute.

ISTAT
La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia

Anno 2006

L'Istat presenta i risultati di una nuova indagine per la prima volta interamente dedicata al fenomeno delle violenza fisica e sessuale contro le donne (erano state condotte rilevazioni su molestie e violenze sessuali già nel 1997 e poi nel 2002 nell'ambito dell'indagine Multiscopo sulla sicurezza dei cittadini). Il campione comprende 25 mila donne tra i 16 e i 70 anni, intervistate su tutto il territorio nazionale dal gennaio all'ottobre 2006 con tecnica telefonica.
L'indagine è frutto di una convenzione tra l'Istat - che l'ha condotta - e il Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità - che l'ha finanziata con i fondi del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza" e "Azioni di sistema" del Fondo Sociale Europeo.
L'indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne misura tre diversi tipi di violenza contro le donne: fisica, sessuale e psicologica, dentro la famiglia (da partner o ex partner) e fuori dalla famiglia (da sconosciuto, conoscente, amico, collega, amico di famiglia, parente ecc.). La violenza fisica è graduata dalle forme più lievi a quelle più gravi: la minaccia di essere colpita fisicamente, l'essere spinta, afferrata o strattonata, l'essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, il tentativo di strangolamento, di soffocamento, ustione e la minaccia con armi. Per violenza sessuale vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti. Non vengono rilevate le molestie verbali, il pedinamento, gli atti di esibizionismo e le telefonate oscene. Le forme di violenza psicologica rilevano le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni, le forti limitazioni economiche subite da parte del partner.
Sul web Istat, all'indirizzo http://www.istat.it/giustizia/sicurezza/, sono disponibili le note inerenti la metodologia di indagine, la strategia di campionamento e il livello di precisione delle stime.

PRINCIPALI RISULTATI
Sono stimate in 6 milioni 743 mila le donne da 16 a 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita (il 31,9% della classe di età considerata). 5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali (23,7%), 3 milioni 961 mila violenze fisiche (18,8%). Circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri (4,8%). Il 14,3% delle donne con un rapporto di coppia attuale o precedente ha subito almeno una violenza fisica o sessuale dal partner, se si considerano solo le donne con un ex partner la percentuale arriva al 17,3%. Il 24,7% delle donne ha subito violenze da un altro uomo. Mentre la violenza fisica è più di frequente opera dei partner (12% contro 9,8%), l'inverso accade per la violenza sessuale (6,1% contro 20,4%) soprattutto per il peso delle molestie sessuali. La differenza, infatti, è quasi nulla per gli stupri e i tentati stupri.

Negli ultimi 12 mesi il numero delle donne vittime di violenza ammonta a 1 milione e 150 mila
(5,4%). Sono le giovani dai 16 ai 24 anni (16,3%) e dai 25 ai 24 anni (7,9%) a presentare i tassi più alti. Il 3,5% delle donne ha subito violenza sessuale, il 2,7% fisica. Lo 0,3%, pari a 74 mila donne, ha subito stupri o tentati stupri. La violenza domestica ha colpito il 2,4% delle donne, quella al di fuori delle mura domestiche il 3,4%.

Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate. Il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% di quelle da partner. Anche nel caso degli stupri la quasi totalità non è denunciata (91,6%). È consistente la quota di donne che non parla con nessuno delle violenze subite (33,9% per quelle subite dal partner e 24% per quelle da non partner).
Le donne subiscono più forme di violenza. Un terzo delle vittime subisce atti di violenza sia fisica che sessuale. La maggioranza delle vittime ha subito più episodi di violenza. La violenza ripetuta avviene più frequentemente da parte del partner che dal non partner (67,1% contro 52,9%). Tra tutte le violenze fisiche rilevate, è più frequente l'essere spinta, strattonata, afferrata, l'avere avuto storto un braccio o i capelli tirati (56,7%), l'essere minacciata di essere colpita (52,0%), schiaffeggiata, presa a calci, pugni o morsi (36,1%). Segue l'uso o la minaccia di usare pistola o coltelli (8,1%) o il tentativo di strangolamento o soffocamento e ustione (5,3%). Tra tutte le forme di violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, ovvero l'essere stata toccata sessualmente contro la propria volontà (79,5%), l'aver avuto rapporti sessuali non desiderati vissuti come violenza (19,0%), il tentato stupro (14,0%), lo stupro (9,6%) e i rapporti sessuali degradanti ed umilianti (6,1%).
I partner responsabili della maggioranza degli stupri. Il 21% delle vittime ha subito la violenza sia in famiglia che fuori, il 22,6% solo dal partner, il 56,4% solo da altri uomini non partner. I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate. I partner sono responsabili in misura maggiore anche di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro nonché i rapporti sessuali non desiderati, ma subiti per paura delle conseguenze. Il 69,7% degli stupri, infatti, è opera di partner, il 17,4% di un conoscente. Solo il 6,2% è stato opera di estranei. Il rischio di subire uno stupro piuttosto che un tentativo di stupro è tanto più elevato quanto più è stretta la relazione tra autore e vittima. Gli sconosciuti commettono soprattutto molestie fisiche sessuali, seguiti da conoscenti, colleghi ed amici. Gli sconosciuti commettono stupri solo nello 0,9% dei casi e tentati stupri nel 3,6% contro, rispettivamente l' 11,4% e il 9,1% dei partner.
Sono più colpite da violenza domestica le donne il cui partner è violento anche all'esterno della famiglia. Hanno tassi più alti di violenza le donne che hanno un partner attuale violento fisicamente (35,6% contro 6,5%) o verbalmente (25,7% contro 5,3%) al di fuori della famiglia; che ha atteggiamenti di svalutazione della propria compagna o di non sua considerazione nel quotidiano (il tasso di violenza è del 35,9% contro il 5,7%); che beve al punto di ubriacarsi (18,7% contro il 6,4%) e in particolare che si ubriaca tutti i giorni o quasi (38,6%) e una o più volte a settimana (38,3%); che aveva un padre che picchiava la propria madre (30% contro 6%) o che a sua volta è stato maltrattato dai genitori. La quota di violenti con la propria partner è pari al 30% fra coloro che hanno assistito a violenze nella propria famiglia di origine, al 34,8% fra coloro che l'hanno subita dal padre, al 42,4% tra chi l'ha subita dalla madre e al 6% tra coloro che non hanno subito o assistito a violenze nella famiglia d'origine.
Le violenze domestiche sono in maggioranza gravi. Il 34,5% delle donne ha dichiarato che la violenza subita è stata molto grave e il 29,7% abbastanza grave. Il 21,3% delle donne ha avuto la sensazione che la sua vita fosse in pericolo in occasione della violenza subita. Ma solo il 18,2% delle donne considera la violenza subita in famiglia un reato, per il 44% è stato qualcosa di sbagliato e per il 36% solo qualcosa che è accaduto. Anche nel caso di stupro o tentato stupro, solo il 26,5% delle donne lo ha considerato un reato. Il 27,2% delle donne ha subito ferite a seguito della violenza. Ferite, che nel 24,1% dei casi sono state gravi al punto da richiedere il ricorso a cure mediche. Le donne che hanno subito più violenze dai partner, in quasi la metà dei casi hanno sofferto, a seguito dei fatti subiti, di perdita di fiducia e autostima, di sensazione di impotenza (44,9%), disturbi del sonno (41,5%), ansia (37,4%), depressione (35,1%), difficoltà di concentrazione (24,3%), dolori ricorrenti in

diverse parti (18,5%), difficoltà a gestire i figli (14,3%), idee di suicidio e autolesionismo (12,3%). La violenza dal non partner è percepita come meno grave di quella da partner.
2 milioni 77 mila donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking), che le hanno particolarmente spaventate, dai partner al momento della separazione o dopo che si erano lasciate, il 18,8% del totale. Tra le donne che hanno subito stalking, in particolare il 68,5% dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e ha adottato altre strategie. Quasi il

50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da un partner precedente ha subito anche lo stalking, 937 mila donne. 1 milione 139 mila donne hanno subito, invece, solo lo stalking, ma non violenze fisiche o sessuali.
7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono violenza psicologica : le forme più diffuse sono l'isolamento o il tentativo di isolamento (46,7%), il controllo (40,7%), la violenza economica (30,7%) e la svalorizzazione (23,8%), seguono le intimidazioni nel 7,8% dei casi.
Il 43,2% delle donne ha subito violenza psicologica dal partner attuale. Di queste, 3 milioni 477 mila l'hanno subita sempre o spesso (il 21,1%). 6 milioni 92 mila donne hanno subito solo violenza psicologica dal partner attuale (il 36,9% delle donne che attualmente vivono in coppia). 1 milione 42 mila donne hanno subito oltre alla violenza psicologica, anche violenza fisica o sessuale, il 90,5% delle vittime di violenza fisica o sessuale
1 milione 400 mila donne hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, il 6,6% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Gli autori delle violenze sono vari e in maggioranza conosciuti. Solo nel 24,8% la violenza è stata ad opera di uno sconosciuto. Un quarto delle donne ha segnalato un conoscente (24,7%), un altro quarto un parente (23,8%), il 9,7% un amico di famiglia, il 5,3% un amico della donna. Tra i parenti gli autori più frequenti sono stati gli zii. Il silenzio è stato la risposta maggioritaria. Il 53% delle donne ha dichiarato di non aver parlato con nessuno dell'accaduto.
690 mila donne hanno subito violenze ripetute da partner e avevano figli al momento della violenza. Il 62,4% ha dichiarato che i figli hanno assistito ad uno o più episodi di violenza. Nel 19,6% dei casi i figli vi hanno assistito raramente, nel 20,2% a volte, nel 22,6% spesso.

Figura 1 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica da un qualsiasi uomo per periodo di accadimento e forme di violenza subita - Anno 2006 *(per 100 donne vittime di violenza fisica)*

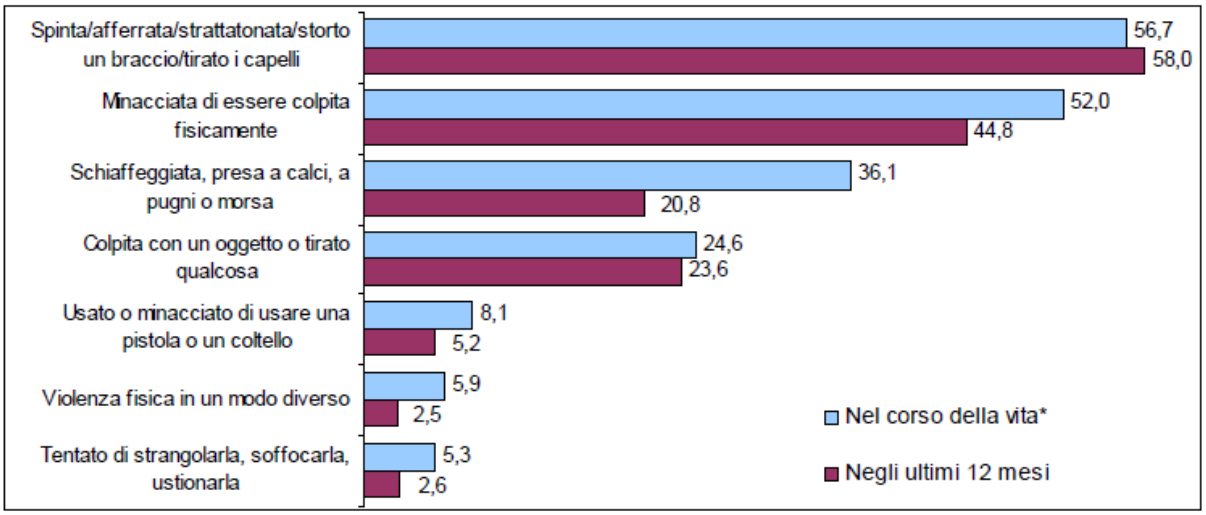

* Per le violenze da non partner si considerano le violenze a partire dai 16 anni

Figura 2 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza sessuale da un qualsiasi uomo per periodo di accadimento e forme di violenza subita - Anno 2006 *(per 100 donne vittime di violenza sessuale)*

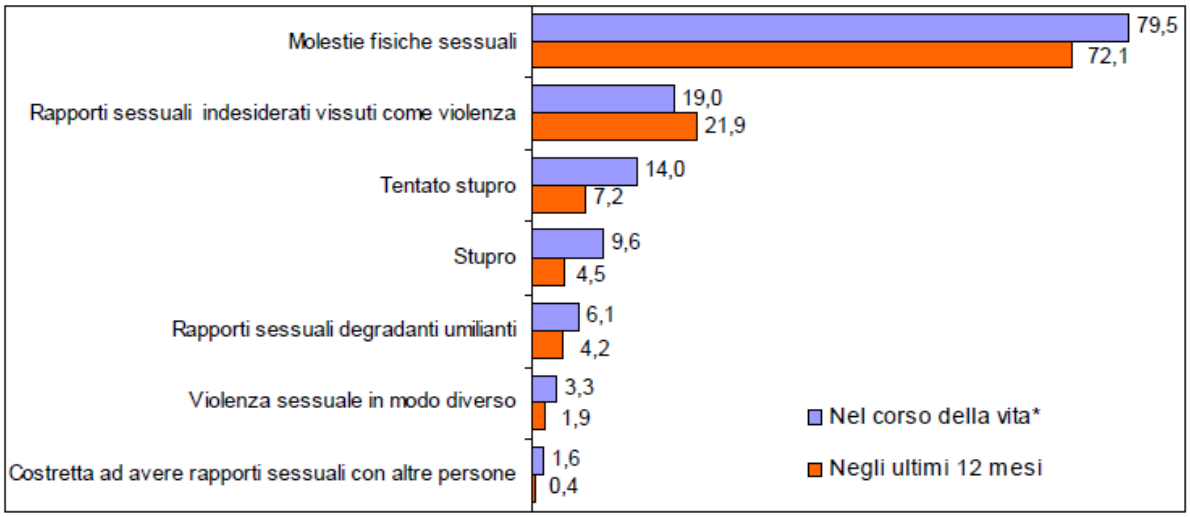

* Per le violenze da non partner si considerano le violenze a partire dai 16 anni

Figura 4 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito, violenza sessuale da un partner negli ultimi 12 mesi, per tipo di autore e forme di violenza subita -Anno 2006 *(per 100 donne vittime di violenza sessuale)*

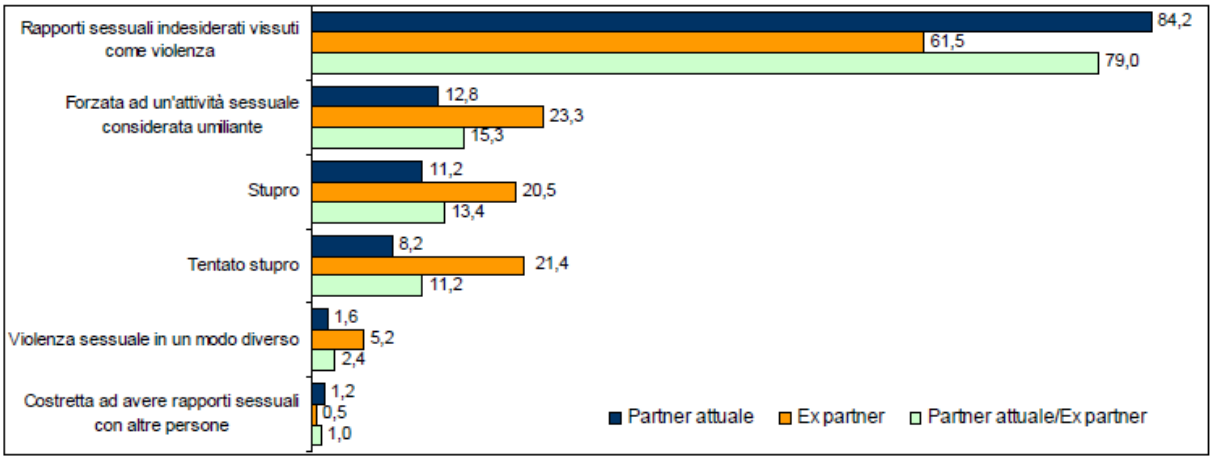

Figura 7 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un partner negli ultimi 12 mesi, per tipo di autore, denuncia del fatto e persona con cui ne hanno parlato - Anno 2006 *(composizione percentuale)*

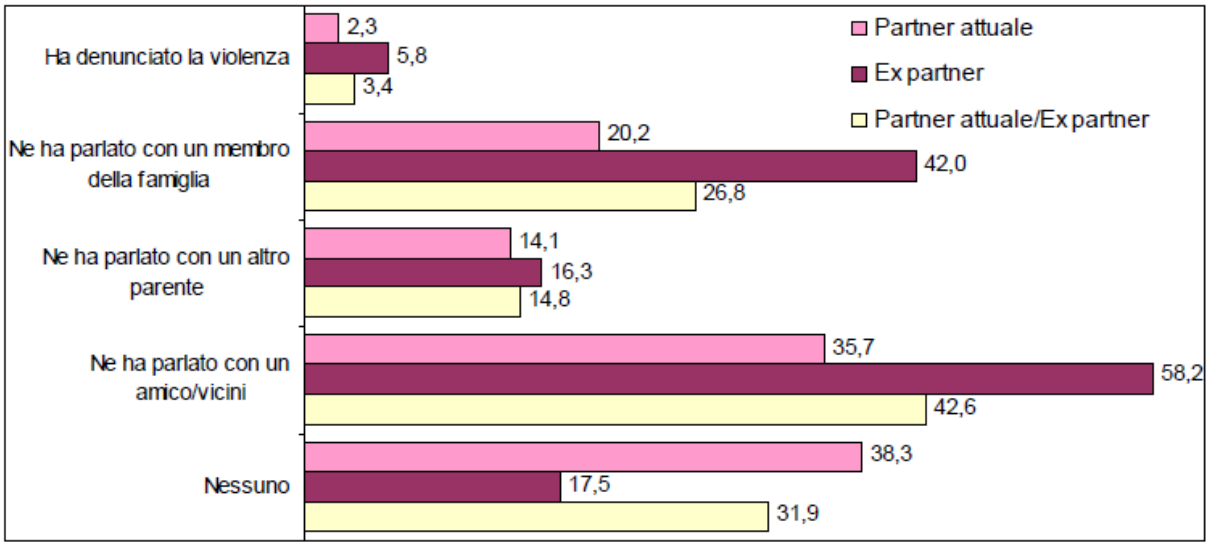

Figura 8 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un partner negli ultimi 12 mesi, per tipo di violenza subita, denuncia del fatto e persona con cui ne hanno parlato - Anno 2006 *(composizione percentuale)*

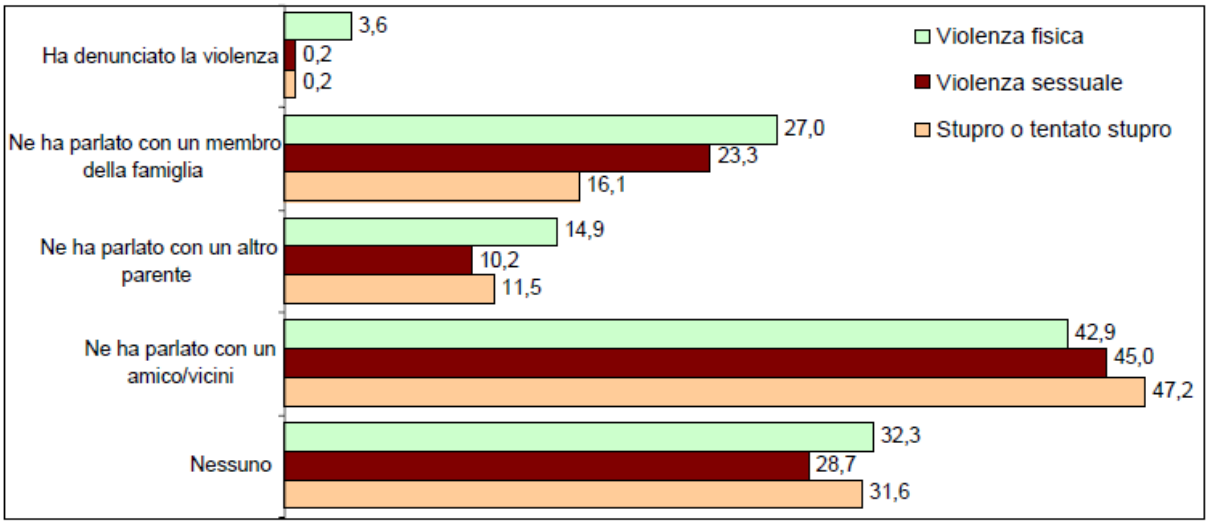

Figura 9 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito comportamenti persecutori (stalking) da parte di un ex partner al momento della separazione, per tipo di comportamento subito - Anno 2006 *(per 100 vittime di comportamenti persecutori)*

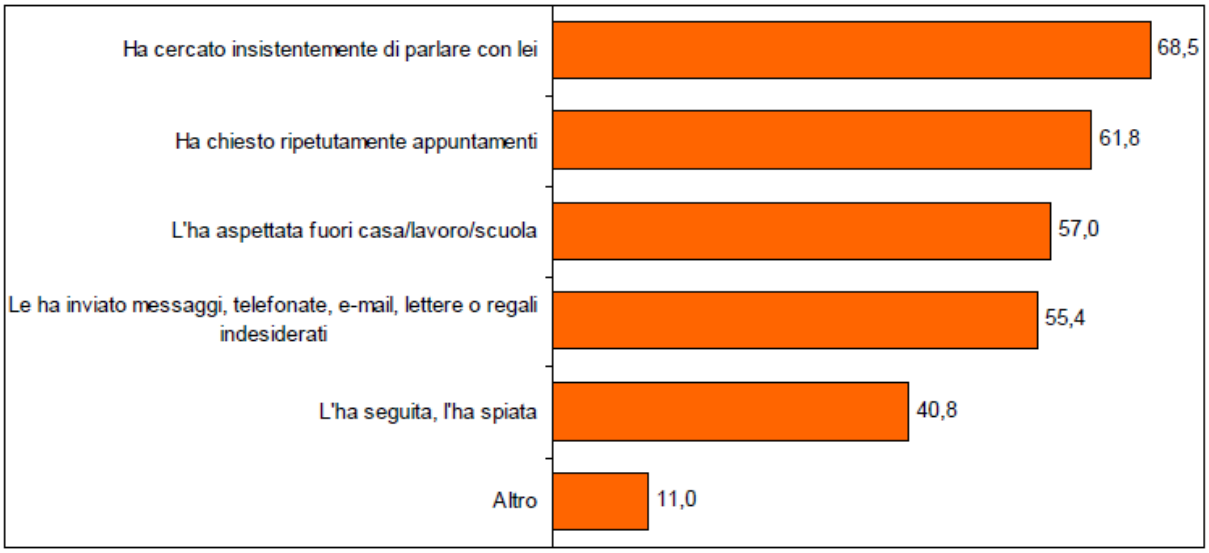

Tavola 22 - Donne da 16 a 70 anni che hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni per numero di volte, gravità del fatto e autore - Anno 2006 *(per 100 donne e 100 vittime con le stesse caratteristiche)*

	Per 100 donne da 16 a 70 anni	Per 100 vittime	Hanno subito la violenza più di una volta*	GRAVITÀ PERCEPITA DEL FATTO*	
				Molto grave	Abbastanza grave
Sconosciuto	1.7	24.8	24.2	42.0	36.8
Conoscente/uomo che conosce di vista	1.6	24.7	40.2	45.6	34.2
Parente	1.6	23.8	69.4	58.8	24.7
Altro parente	0.8	12.2	59.5	54.2	26.2
Zio	0.5	7.0	73.0	55.0	27.5
Padre	0.1	1.6	96.2	80.4	17.2
Nonno	0.1	1.4	82.6	59.5	31.0
Fratello, sorella, fratellastro sorellastra	0.1	1.4	88.6	73.2	8.4
Patrigno, padre adottivo	0.1	0.9	100.0	83.0	17.0
Amico di famiglia	0.7	9.7	54.6	61.0	23.6
Amico	0.4	5.3	33.2	33.9	44.0
Vicino di casa	0.3	3.8	44.2	34.3	49.8
Compagno di scuola	0.3	3.7	58.6	37.9	36.4
Docente/insegnante/bidello	0.1	1.7	60.4	53.5	34.3
Religioso	0.1	1.6	40.0	57.5	22.1
Altro / non specifica	0.3	3.9	71.1	51.3	33.8

* Per 100 vittime di violenza sessuale prima dei 16 anni

L'uso dello **stupro come arma di guerra** è stato ufficialmente condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che minaccia dure e reali azioni repressive verso i responsabili di violenze sessuali contro le donne.
La condanna è contenuta nella risoluzione 1820, appoggiata da trenta Paesi, tra cui l'Italia, e approvata dai Quindici Stati membri del Consiglio di sicurezza.

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
Risoluzione n° 1820 -19.6.2008

Il Consiglio di sicurezza,
Riaffermando il suo impegno a portare avanti e ad attuare pienamente le risoluzioni 1325 (2000), 1612 (2005) e 1674 (2006) con riferiamento anche alle dichiarazioni del suo presidente del 31 ottobre 2001 (Security Council/PRST/2001/31), del 31 ottobre 2001 (Security Council/PRST/2002/32) del 28 ottobre 2004 (Security Council/PRST/2004/40), del 27 ottobre 2005
(Security Council/PRST/2005/52), dell'8 novembre 2006 (Security Council/PRST/2006/42), del 7 marzo 2007 (Security Council/PRST/2007/5) e del 24 ottobre 2007 (Security Council/PRST/2007/40);
In osservanza degli scopi e dei principi e della Carta delle Nazioni Unite,
Riaffermando la risoluzione riportata nel documento finale del World Summit 2005 per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, compresa la fine dell'impunità e la necessaria protezione delle popolazioni civili, in particolare delle donne e delle ragazze nel corso dei conflitti armati e nelle situazioni post-belliche, in modo conforme con gli obblighi che gli Stati hanno sottoscritto ai sensi delle disposizioni internazionali in tema di diritti umani e umanitari;
Richiamando gli impegni contenuti nella Dichiarazione di Beijing e la Piattaforma per l'azione (A/52/231), come pure gli impegni contenuti nel documento finale della ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century (A/S-23/10/Rev.1), in modo particolare quelli riguardanti la violenza sessuale e le donne nelle situazioni di conflitto armato;
Riaffermando inoltre gli obblighi degli Stati membri a proposito della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, il suo Protocollo opzionale, la Convenzione sui diritti del bambino e il suo Protocollo opzionale, sollecita gli Stati che non vi hanno aderito o che non hanno ancora provveduto alla loro ratifica;

Osservando che i civili sono la parte della popolazione maggiormente esposta alle conseguenze deleterie dei conflitti armati, che le donne e le ragazze sono particolarmente esposte all'uso della violenza sessuale, adoperata anche come tattica di guerra per umiliare, dominare, impaurire, disperdere e/o rimuovere forzatamente gli appartenenti a comunità e gruppi etnici; e osservando che la volenza sessuale perpetrata in questo modo può in alcuni casi perdurare oltre la fine delle ostilità;
Richiamando nel modo più fermo la sua condanna contro tutte le forme di violenza, incluse quelle a carattere sessuale commesse contro i civili nei conflitti armati, in particolare contro le donne e i bambini,
Rinnovando la sua profonda preoccupazione per il fatto che, nonostante i suoi ripetuti atti di condanna della la violenza anche sessuale esercitata contro le donne e i bambini nelle situazioni di conflitto armato, e che sebbene tali richiami siano stati rivolti a tutte le parti in conflitto per l'immediata cessazione di tali atti, gli stessi atti continuano ad accadere e in alcuni casi sono divenuti sistematici e diffusi, raggiungendo livelli sconcertanti di brutalità,
Ricordando che gli atti di violenza sessuale sono compresi nello Statuto della Corte per i crimini di guerra di Roma e dei tribunali penali internazionali,
Riaffermando l'importanza del ruolo delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nonché nei processi di pacificazione e sottolineando l'importanza della loro piena partecipazione in tutti gli sforzi per il mantenimento e la promozione della pace e della sicurezza, nonché la necessità di aumentare partecipazione nei processi decisionali sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti,

Profondamente preoccupato anche per i continui ostacoli e sfide frapposti alla partecipazione delle donne e al loro pieno coinvolgimento nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti a causa di forme di violenza, intimidazione e discriminazione che erodono la loro capacità e il loro diritto di partecipare alla vita pubblica post-bellica; riconosce inoltre l'impatto negativo che tutto ciò ha per una pace duratura, la sicurezza, la riconciliazione e gli sforzi di pacificazione post-bellici,
Riconoscendo che gli Stati hanno la responsabilità fondamentale di garantire il rispetto e i diritti dei loro cittadini e di tutte le persone che si trovano nel loro territorio, così come riconosciuto dal diritto internazionale,
Riaffermando che le parti coinvolte in un conflitto armato hanno la responsabilità fondamentale di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei civili coinvolti,
Salutando con favore gli sforzi di coordinamento in corso presso le Nazioni Unite, segnatamente da parte dell'agenzia intergovernativa United Nations against Sexual Violence in Conflict, per promuovere la consapevolezza sulla questione della violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-belliche e per porre fine,
1. Sottolinea il fatto che la violenza sessuale, laddove praticata o incitata come tattica di guerra allo scopo di colpire in modo deliberato i civili o come parte di attacchi sistematici contro le popolazioni civili può esacerbare in modo significativo le situazioni di conflitto armato e impedire il ripristino di condizioni di pace e di sicurezza. Afferma che azioni concrete per prevenire e rispondere a tali atti di violenza sessuale possono contribuire in modo significativo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Si dichiara pronto, se necessario, a porre tali questioni all'attenzione del Consiglio e a porre in agenda azioni appropriate in risposta alla violenza sessuale diffusa o sistematica,
2. Chiede a tutte le parti coinvolte nei conflitti armati di far cessare immediatamente e del tutto ogni atto di violenza sessuale contro i civili;
3 Chiede che tutte le parti coinvolte in conflitti armati prendano immediate misure per proteggere le popolazioni civili, incluse le donne e le ragazze, contro ogni forma di violenza sessuale, adottando adeguate misure disciplinari nei confronti dei militari, sostenendo il principio della responsabilità di comando, l'addestramento delle truppe sul divieto categorico di ogni forma di violenza sessuale contro i civili, depotenziando i miti che sono all'origine della violenza sessuale, esaminando attentamente il comportamento delle forze armate e dele forze di sicurezza con riferimento ai passati casi di stupro ed ad altre forme di violenza sessuale e sull'evacuazione di donne e di bambini a rischio imminente rischio di violenza sessuale. Chiede inoltre al Segretario generale, se del caso, di voler incoraggiare il dialogo e di riferire su ciò

in occasione di più ampie discussioni a proposito della risoluzione di conflitti tra gli ufficiali delle Nazioni Unite e le parti in conflitto, tenendo nel debito conto anche delle opinioni delle donne e delle comunità locali coinvolte;

4. Osserva che lo stupro e altre forme di violenza sessuale possono rappresentare un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o comunque un atto che afferisce al genocidio. Sottolinea la necessità di escludere i crimini per violenza sessuale dalle disposizioni di amnistia nell'ambito dei processi per la risoluzione dei conflitti. Si rivolge agli Stati membri affinché vogliano onorare i propri impegni, le proprie responsabilità per tali atti, procedendo contro le persone responsabili di tali atti e assicurando alle vittime di violenza sessuale, in modo particolare alle donne e alle ragazze, una uguale protezione legale e un uguale accesso alla giustizia. Sottolinea inoltre l'importanza di porre fine all'impunità nei confronti di tali atti, come parte di un approccio globale per la ricerca della pace della giustizia, della verità e della riconciliazione nazionale;

5. Fa presente che, una volta stabilite o rinnovate le sanzioni a carico di uno Stato, prenderà in considerazione il ricorso a misure mirate e progressive contro quelle parti che nelle situazioni di conflitto armato abbiano commesso stupri o altre forme di violenza sessuale contro le donne e le ragazze;

6. Chiede al Segretario generale e in consultazione con il Consiglio di sicurezza, al Comitato speciale sulle operazioni di pacificazione e al suo gruppo di lavoro e agli Stati che hanno più influenza, di sviluppare e attuare programmi di addestramento per tutto il personale inviato per le missioni

umanitarie delle Nazioni Unite su mandato del Consiglio allo scopo di aiutarli a prevenire, riconoscere e rispondere meglio agli atti di violenza sessuale e ad altre forme di violenza contro i civili:

7. Chiede al Segretario generale di portare avanti e di moltiplicare gli sforzi per attuare una politica di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento e dell'abuso sessuale nell'ambito delle missioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Sollecita altresì i militari e le forze di polizia dei paesi coinvolti a prendere le debite iniziative per la prevenzione del fenomeno e ogni altra misura per assicurare la piena responsabilizzazione nei casi in cui tali condotte siano imputate ai loro personale;

8. Sollecita il personale militare e di polizia dei paesi contribuenti, in consultazione con il Segretario generale, a prendere in considerazione le opportune misure da adottare per innalzare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione del loro personale che partecipa per conto delle Nazioni Unite alle operazioni per il mantenimento della pace per proteggere i civili, comprese le donne e le ragazze e prevenire la violenza sessuale contro le donne e le ragazze nei conflitti e nelle situazioni post-belliche, anche ricorrendo all'impiego di un maggior numero di donne nel personale dell'esercito e della polizia;

9. Chiede al Segretario generale di sviluppare linee guida e strategie per migliorare la competenza di rilevanti operazioni per il mantenimento della pace delle Nazioni Unite, compatibilmente con il loro mandato, per la protezione dei civili, comprese le donne e le ragazze, da ogni forma di violenza sessuale e che i suoi rapporti scritti sulle situazioni di conflitto inviati al Consiglio includano osservazioni e raccomandazioni sulla protezione delle donne e delle ragazze;

10. Chiede al Segretario generale e alle principali agenzie delle Nazioni Unite che si adoperino tra l'altro, attraverso la consultazione delle donne e delle organizzazioni guidate dalle donne, per sviluppare efficaci meccanismi per la difesa dagli atti di violenza, compresa in particolare la violenza sessuale, alle donne e alle ragazze che sono ospitate o che si trovano presso i campi per rifugiati o sfollati allestiti dalle Nazioni Unite, come anche in tutti casi di disarmo, smobilitazione, e reintegrazione, e nell'ambito delle riforme di settore sulla giustizia e sulla sicurezza assistite dalle Nazioni Unite;

11. Sottolinea l'importanza del ruolo che può svolgere la Commissione per il mantenimento della pace, con i suoi consigli e le sue raccomandazioni a proposito delle strategie a favore della pace nelle situazioni post-belliche e, se del caso, sulle modalità per fronteggiare le violenze commesse dopo un conflitto armato, per assicurare la consultazione e l'effettiva partecipazione delle donne alla vita civile nel loro paese come parte di un più vasto approccio alle tematiche di genere;

12. Sollecita il Segretario generale e il suo inviato particolare ad invitare le donne a partecipare alle discussioni sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti, sul mantenimento della pace e della sicurezza, sullo sviluppo della pace nelle situazioni post-belliche e ad incoraggiare tutte le parti interessate a partecipare a tali occasioni di dibattito per facilitare l'equa e piena partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale;

13. Sollecita tutte le parti coinvolte, compresi gli Stati membri, gli organismi delle Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie, a contribuire allo sviluppo e al rafforzamento delle istituzioni nazionali, in modo particolare i sistemi giudiziari e sanitari e le reti locali della società civile, allo scopo di fornire una adeguata assistenza alle vittime di violenza sessuale nei conflitti armati e nelle situazioni post-belliche;
14. Sollecita in particolare le amministrazioni regionali e gli enti locali a studiare ed ed attuare adeguate politiche, attività e assistenza legale a favore delle donne e delle ragazze che hanno subito violenza sessuale nel corso di conflitti armati;
15. Chiede inoltre al Segretario generale di presentare al Consiglio entro il 30 giugno 2009 un rapporto sull'attuazione della presente risoluzione riguardo alle situazioni che il Consiglio ha in agenda, con informazioni provenienti dalle fonti delle Nazioni Unite, compresi i gruppi di lavoro nazionali, le operazioni di mantenimento della pace o da altro personale delle Nazioni Unite, in modo tale da comprendere anche le informazioni sulle situazioni di conflitto armato in cui la violenza sessuale è stata perpetrata contro i civili in modo diffuso o sistematico; con analisi delle situazioni in cui il fenomeno è prevalente e dell'evoluzione dei casi di violenza sessuale in situazioni di conflitto armato; con strategie per ridurre l'esposizione delle donne e delle ragazze a tale violenza; con analisi comparative sui progressi ottenuti nel campo della prevenzione e sulle modalità di risposta alla violenza sessuale; con

una adeguata collaborazione da parte del personale inviato sul campo dai partner delle Nazioni Unite; con informazioni rigardanti i suoi progetti per facilitare la raccolta di informazioni rapide, oggettive, accurate e attendibili sul ricorso alla violenza sessuale in situazioni di conflitto armato, anche attraverso un maggiore coordinamento delle attività delle Nazioni Unite sul campo e nelle strutture di comando; con informazioni sulle azioni intraprese dalle parti in conflitto per dar conto delle proprie responsabilità secondo quanto disposto in questa risoluzione, con particolare riferimento all'immediata e definitiva cessazione di ogni atto di violenza sessuale e alle adeguate misure per proteggere le donne e le ragazze da ogni forma di violenza sessuale;
16. Decide di rimanere costantemente aggiornato sulla questione.

Baby prostitute/i nel mondo 2004		
PAESE: Meta turistica	**N. baby prostitute/i**	**Quanto costano**
Minori sfruttati sessualmente in **Thailandia**	300.000	10/40$
Minori sfruttati sessualmente in **Brasile**	500.000	5/30$
Minori sfruttati sessualmente nelle **Filippine**	100.000	5/40$
Minori sfruttati sessualmente in **Nepal**	150.000	10/40$
Minori sfruttati sessualmente in **Cina**	600.000	10/30$
Minori sfruttati sessualmente in **India**	575.000	20/30$
Minori sfruttati sessualmente nella **Rep. Dominicana**	30.000	10/30$
Minori sfruttati sessualmente in **Pakistan**	40.000	10/40$
Minori sfruttati sessualmente in **Russia**	50.000	5/10$
Minori sfruttati sessualmente nello **Sri Lanka**	30.000	10/50$
Minori sfruttati sessualmente in **Taiwan**	60.000	50/90$
Minori sfruttati sessualmente in **Vietnam**	40.000	5/20$
Minori sfruttati sessualmente in **Europa/Africa**	300.000	-

Legge 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù

(G. U. 10 agosto 1998, n. 185)

Art. 1. (Modifiche al codice penale)

1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 2. (Prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto ".

2. Dopo l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d'ufficio.

2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

Art. 3. (Pornografia minorile)

1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori

degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Art. 4. (Detenzione di materiale pornografico)

1. Dopo l'articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

Art. 5. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

Art. 6. (Circostanze aggravanti ed attenuanti)

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

Art. 7. (Pene accessorie)

1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600- quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radio-televisive".

Art. 8. (Tutela delle generalità e dell'immagine del minore)

1. All'articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis " sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 -quater, 600-quinquies,".

Art. 9. (Tratta di minori)

1. All'articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni".

Art. 10. (Fatto commesso all'estero)

1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".

Art. 11. (Arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".

Art. 12. (Intercettazioni)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".

Art. 13. (Disposizioni processuali)

1. Nell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole: "578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,".

2. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici".

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600- quinquies,".

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".

5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

6. All'articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico".

7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".

Art. 14. (Attività di contrasto)

1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevan-

ti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo.
Art. 15. (Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art. 16. (Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17. (Attività di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'Interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 18. (Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, le parole: " di persona minore degli anni 21 o " sono soppresse.
Art. 19. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
Ministro per le Pari Opportunità

LE MOTIVAZIONI OGGI FORNITE A SOSTEGNO DELLA PRATICA NON HANNO NESSUNA RAGIONE

Nel corso dei secoli, molte e svariate motivazioni, alcune in contraddizione tra di loro, sono state avanzate per giustificare la perpetuazione delle mutilazioni genitali femminili. Esse differiscono leggermente tra i diversi popoli e le diverse aree geografiche, ma tutte indistintamente sono basate su credenze religiose o superstizioni, sulle tradizioni e sui tabù.
Le ragioni che più frequentemente vengono fornite sono le seguenti:

1 L'infilbulazione è indispensabile per preservare la verginità. Non è vero perché può essere ripristinata dopo i rapporti sessuali (reinfibulazione).
2 Serve ad evitare l'immoralità sessuale. Non è vero perché non esclude che una donna si dedichi a pratiche "diverse";
3 Intensifica il desiderio sessuale del marito. Non è vero perché è provato che il desiderio sessuale nell'uomo cresce se è corrisposto dalla donna. Le donne che hanno avuto menomazioni hanno invece rapporti dolorosi e gli uomini hanno penetrazioni difficoltose;
4 E' un importante rito di iniziazione. L'iniziazione è un rito complesso, antico, che non ha nessuna ragione di essere accompagnato ad una mutilazione del soggetto iniziato;
5 E' igienica. E' esattamente il contrario conducendo ad un gran numero di infezioni genitali ed urinarie;
6 E' estetica. L'idea di una vulva piatta (da bambola) è un concetto tradizionale ma che poi non trova nessun riscontro nella realtà;
7 Perpetua le tradizioni. Al giorno d'oggi, continuare una tradizione introdotta all'epoca dei faraoni, è come perpetrare la schiavitù.

COSA SI INTENDE PER MUTILAZIONE GENITALE

Le mutilazioni genitali femminili sono diverse, ma tutte dannose, esse vengono classificate in:
Circoncisione (sunna) che si pratica sulla clitoride;
Clitoridectomia che amputa la clitoride;
Infibulazione che amputa i genitali esterni e cuce l'orifizio vaginale per consentire il solo passaggio dell'urina e del flusso mestruale;
Vi sono poi altre pratiche, non meglio classificate, che sono comunque dannose sui genitali femminili.

CONSEGUENZE SULLA SALUTE DELLE BAMBINE

Cari genitori, sappiate che le conseguenze sulla salute delle vostre bambine sottoposte a tali crudeli pratiche, possono essere gravissime. Esse, indipendentemente dal tipo di mutilazione, da chi la esegue e dalle condizioni igienico-sanitarie e dal luogo dove la si pratica, determinano sempre e comunque una menomazione ed una offesa che durerà tutta la vita e che, in alcuni casi, può portare alla morte.
Innanzitutto si sappia che le pratiche di infibulazione, quale queste siano, non sono pratiche banali, ma veri e propri interventi chirurgici ginecologici. Le operazioni ginecologiche non eseguite in Ospedale e da un ginecologo (o da un chirurgo) sono interventi a rischio per la vita.
Quando queste mutilazioni sono eseguite senza alcuna forma di anestesia e senza garanzie chirurgiche accade spesso che le bambine vadano incontro a perdita di coscienza e collasso cardiocircolatorio (shock), dovuto sia all'enorme dolore causato dalle lacerazioni dei genitali che all'emorragia che si accompagna alle ferite. L'emorragia, che è la più comune e spesso fatale conseguenza di tale intervento, è una evenienza inevitabile. Infatti dovete sapere che la clitoride, che viene amputata, è uno degli organi più vascolarizzati del corpo. Se tale emorragia non si ferma questo può portare alla morte della bambina.
Anche quando questa emorragia non fosse drammatica, le perdite di sangue, però, possono prolungarsi per diversi giorni, conducendo la piccola paziente ad uno stato di grave anemia.
Ma non vi sono solo rischi immediati. Anche se la perdita di sangue si arresta rimane il grave rischio che la ferita si infetti.
Le infezioni, infatti, sono dovute alla mancanza di quelle necessarie condizioni igieniche che si richiedono in ogni intervento chirurgico. Il dolore, poi, non cessa subito dopo l'intervento. Le bambine soffrono al punto tale che, per diversi giorni, non vogliono urinare per il dolore insopportabile. Colei che non urina va incontro ad una vera e propria patologia aggiuntiva, detta ritenzione urinaria. Di conseguenza, anche l'apparato urinario, a sua volta, si infetta con ulteriori aggiuntivi rischi per la salute.
Le infezioni, infatti, si estendono spesso agli organi vicini, come l'uretra, la vagina, il retto, ecc.
Oltre alle infezioni comuni, che evolvono spesso in suppurazione e gangrena, bisogna sapere che vi è il rischio di procurare la morte della bambina contagiandola con il tetano (a causa dell'uso di attrezzatura non sterili) e con l'HIV/AIDS o l'epatite usando gli stessi strumenti per molte volte.
Se la bambina sopravvive all'intervento, una volta divenuta donna adulta soffrirà, in ogni caso, di una serie di danni o malattie "a lungo termine". Questi possono essere rappresentati anche da patologie gravissime che ridurranno la qualità e la durata della sua vita.

Tra queste si sappia che, le più frequenti sono:
Difficoltà ad urinare: dovuta alla ostruzione dell'apertura urinaria o al danneggiamento del canale da dove fuoriesce l'urina. La minzione può essere dolorosa e, di conseguenza, le donne tendono ad andare ad urinare il meno possibile. Questo può portare molteplici patologie del sistema urinario, soprattutto legate alle infezioni.
Infezioni continue, croniche e recidivanti della vagina e degli organi in temi della riproduzione.
Impossibilità di avere figli (sterilità):, la maggior parte delle volte dovuta alle infezioni che possono provocare danni irreparabili agli organi della riproduzione.
Cicatrici voluminose sulla vulva (cheloidi): Spesso queste formazioni restringono l'orifizio vaginale causando l'impossibilità di avere rapporti sessuali e la difficoltà del sangue mestruale ad uscire dal suo naturale orifizio.; In alcuni casi, la difficoltà del sangue a defluire dal naturale orifizio vulvare, è stata causa di morte per alcune sfortunate adolescenti. Perforazioni o lesioni tra la vagina e la vescica o tra la vagina e il retto (fistole).

In tali casi può accadere che le feci e le urine possono uscire insieme, dagli stessi orifizi.
Dolori durante i rapporti sessuali e riduzione della sensibilità sono praticamente una conseguenza inevitabile, la regola per queste sfortunate donne. Talvolta la penetrazione dell'organo sessuale maschile può risultare difficile se non impossibile, e in certi casi bisogna praticare un intervento per permettere un rapporto intimo.
Ma anche per quelle donne mutilate che, malgrado tutto, siano riuscite a concepire un figlio, i problemi si ripresenteranno durante la gravidanza e il parto: sono molto comuni nelle donne che hanno subito tali menomazioni. La cicatrice può impedire la dilatazione del canale del parto e causare un travaglio ostruito. Vi sono poi tutta una serie di altri danni che vanno dalla formazione di cisti genitali da inclusione (si tratta di cisti provocate dall'inclusione di un frammento di materiale nella cicatrice). Talvolta accade di vedere che, nella sede dell'incisione, si formi una massa di tessuto nervoso (neuroma) questo si crea laddove il nervo della clitoride viene tagliato. L'intera area genitale diviene ipersensibile e causa dolori insopportabili e che non cessano mai.

COSA ACCADE, IN ITALIA, SE SI SOTTOPONE UNA BAMBINA AD UNA MUTILAZIONE GENITALE

Le mutilazioni genitali rappresentano una lesione personale gravissima, punita, in Italia, dal codice penale il quale all'art. 583 recita:

Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà alla favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Conclusioni

L'infibulazione, come tutte le mutilazioni genitali, determina un danno gravissimo alla salute delle vostre figlie. Queste tecniche sono state condannate da tutti i governi del mondo e dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Nel nostro paese sono punite severamente dalla legge penale. Si tratta di procedure disumane, da superare per il bene delle vostre figlie.
Le strutture sanitarie e di supporto alle famiglie sono a vostra disposizione per ogni consulenza, consiglio e supporto in questo campo. Vi invitiamo quindi per ogni esigenza a rivolgervi alla vostra AsI o al più vicino consultorio familiare.

Parlamento Europeo, direttiva 27 ottobre 2011
P7_TA-PROV(2011)0468
Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0094),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0088/2010),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 settembre 20101,
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 giugno 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0294/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
P7_TC1-COD(2010)0064
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 ottobre 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
. . . . . .
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) "minore": la persona di età inferiore ai diciotto anni;
b) "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;
c) "pornografia minorile" o "materiale pedopornografico":
i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;
ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;
iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure
iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
d) "prostituzione minorile": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;
e) "spettacolo pornografico": l'esibizione dal vivo, diretta ad un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di:

i) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
ii) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
f) "persona giuridica": un'entità che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
Articolo 3 Reati di abuso sessuale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.
3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.
4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.
5. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:
i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età;
ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno tre anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure
iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minaccia, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
Articolo 4 Reati di sfruttamento sessuale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.
3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di, un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.
5. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.
6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minaccia nei confronti di un minore a fini di prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età.

Articolo 5 Reati di pornografia minorile

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

7. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pornografia minorile, di cui all'articolo 2, lettera c), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

8. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 del presente articolo si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera c), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera c), punti i), ii) e iii) e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.

Articolo 6 Adescamento di minori per scopi sessuali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale:
Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale di incontrarlo con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire materiale pedopornografico che ritragga tale minore.

Articolo 7 Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 8 Atti sessuali consensuali

1. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafi 2 e 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo e maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli pornografici che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, vicini per età, grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.

3. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di materiale pedopornografico in cui sono coinvolti minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il

consenso di tali minori ed unicamente ad uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.

Articolo 9 Circostanze aggravanti

Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:

a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

b) il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità;

c) il reato è stato commesso da più persone riunite;

d) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata13;

e) l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

f) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del minore; oppure

g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

Articolo 10 Misure interdittive derivanti dalle condanne

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o dell'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le informazioni sull'esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario14 quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato.

Articolo 11 Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 12 Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:

a) il potere di rappresentanza di detta persona giuridica;

b) il potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure

c) l'autorità sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona

giuridica, dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, che abbiano istigato qualcuno a commetterli o che vi abbiano concorso.
Articolo 13 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure
e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 14 Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime
Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire, né imporre sanzioni penali, alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta degli atti di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6, nonché all'articolo 5, paragrafo 6.
Articolo 15 Indagini e azione penale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alla querela o alla denuncia formulate dalla vittima o dal suo rappresentante e che il procedimento penale possa continuare anche se tale persona ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico , quali foto e registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Articolo 16 Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori aventi il compito principale di lavorare a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti siano avvenuti, a segnalarli ai servizi competenti.
Articolo 17 Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:

a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul loro territorio, oppure
b) l'autore del reato è un loro cittadino.
2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del suo territorio, tra l'altro nei casi seguenti :
a) il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio,
b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; oppure
c) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, nella misura in cui sia pertinente, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.
4. Per le azioni penali relative ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 4, 5 e 6, all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 e all'articolo 5, paragrafo 6, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi.
5. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.
Articolo 18 Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni
1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 19 e 20, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 19 e 20.
Articolo 19 Assistenza e sostegno alle vittime
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI e dalla presente direttiva. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'assistenza e il sostegno alla vittima minorenne non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime minorenni nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minorenne, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
4. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.
5. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della vittima minorenne nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel territorio di uno degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati

membri applicano alla famiglia della vittima minorenne l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 20 Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per la vittima minorenne qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

a) l'audizione della vittima minorenne abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

b) l'audizione della vittima minorenne si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati a tale scopo;

c) la vittima minorenne sia ascoltata da o mediante operatori formati a tale scopo;

d) ove possibile e opportuno, la vittima minorenne sia ascoltata sempre dalle stesse persone;

e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini delle relative indagini o del procedimento penali;

f) la vittima minorenne sia accompagnata dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale persona.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, tutte le audizioni della vittima minorenne ovvero, laddove opportuno, del minore testimone dei fatti possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali
registrazioni audiovisive possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni del loro diritto nazionale.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:

a) l'udienza si svolga a porte chiuse;

b) la vittima minorenne sia ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse della vittima minorenne e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggere la vita privata, l'identità e l'immagine delle vittime minorenni ed impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.

Articolo 21 Misure contro la pubblicizzazione della possibilità di praticare abusi e turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

a) la diffusione di materiale che pubblicizza la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6; e

b) l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 22

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque abbia il timore di poter commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che siano commessi tali reati.

Articolo 23 Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale di minori.

2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale,
compresi i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.
Articolo 24 Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale
1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. I programmi o le misure di intervento di cui al paragrafo 1 soddisfano le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:
a) le persone soggette a un procedimento penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizione che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa o i requisiti di un processo equo e imparziale, e in particolare nel pieno rispetto del principio della presunzione d'innocenza; e
b) le persone condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 7.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 siano sottoposte ad una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone di cui al paragrafo 3 alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento ai sensi del paragrafo 4:
a) siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;
b) acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;
c) possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un tale rifiuto.
Articolo 25 Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.
2. Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.
Articolo 26 Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI
La decisione quadro 2004/68/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.
In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2004/68/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 27 Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …* .
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28 Relazione

1. Entro ...**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

2. Entro...***, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 25.

Articolo 29 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 30 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1 GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.

2 GU C 48 del 15.2.2011, pag. 138.

3 Posizione del Parlamento europeo del 27 ottobre 2011.

4 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

5 GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

6 GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

7 GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

8 GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

9 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

10 GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

11 GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

12 GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

13 GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

14 GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.

* GU inserire la data: due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

** GU inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

*** GU inserire la data: quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adescamento di minori a fini sessuali

Considerando che per adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali ("adescamento non in rete") si intende la manipolazione intenzionale di un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale attraverso la parola, per iscritto, con materiale audiovisivo o simili rappresentazioni, onde incontrarlo al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,

considerando che l'adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali è già contemplato dalle disposizioni legislative degli Stati membri in varie forme, come tentativo, reato preparatorio o forma particolare di abuso sessuale,

il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono agli Stati membri di verificare attentamente le definizioni del loro diritto penale per quanto riguarda la criminalizzazione dell'adescamento "nella vita reale" di minori a fini sessuali nonché di migliorare e correggere, se necessario, il loro diritto penale in ordine ad eventuali lacune che possano ancora esistere al riguardo.

A conclusione dell'Incontro di Esperti tenuto dall'I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato dall'avv. Luisella de Cataldo Neuburger si é proceduto all'aggiornamento della "Carta di Noto" con l'apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi.

CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)
LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;

b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;

c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;

d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale .

7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

10. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.
La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.

11. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) [...]

g) [..]

2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Comitato d'Esperti AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI NOTO Noto (Siracusa), 4 - 7 luglio 2002

Regole elementari per i piccoli "navigatori"

- non dare a nessuno la tua password, neanche al tuo miglior amico
- non inviare a nessuno la tua foto, il numero di carta di credito o i dati bancari dei tuoi genitori, l'indirizzo di casa o scuola oppure il numero telefonico
- non frequentare una chat rom e non partecipare ad una conferenza se qualcuno dice o scrive qualcosa di strano o preoccupante; in ogni caso parlane sempre con i tuoi genitori
- non rispondere a e-mail o messaggi molesti, allusivi o indecenti; se ti capita di notare linguaggi volgari parlane sempre con i tuoi genitori
- ricordati che le offerte troppo belle probabilmente non sono mai vere

Alcune regole per genitori

- evitare di far navigare in internet i ragazzi quando sono soli in casa.
- avvertire i ragazzi che esistono organizzazioni o persone che abusano di internet; in ogni caso, di non prendere appuntamenti con nessuno senza avvertire i genitori

Se avete dubbi su siti in cui si sono imbattuti i vostri figli, informateci: ECPAT farà delle ricerche e, se necessario, sporgere denuncia. ECPAT International e Interpol collaborano strettamente nella lotta contro la pedo-pornografia su internet.

I filtri software

Esistono vari prodotti software per impedire l'accesso a siti non desiderati (violenza, sesso, pedofilia, giochi di denaro etc.), usati soprattutto negli Stati Uniti, da genitori con figli navigatori su Internet. I più conosciuti sono Cyber Patrol, Cybersitter, Net Nanny, Kidnet Explorer, SurfWatch e WizGuard. I sistemi su cui questi filtri sono basati sono tre: uno analizza il contenuto e reagisce a delle parole-chiave e/o alle loro associazioni. Ha una specie di dizionario, abbastanza esteso, in 7-8 lingue con "agenti intelligenti" per evitare errori di interpretazione. Il secondo sistema è basato su delle liste nere con siti esistenti che sono sospetti. Con un abbonamento queste liste possono essere aggiornate quasi quotidianamente. Il terzo sistema, che si chiama PICS (Platform for Internet Content Selection), usa una scala di valutazione che va da 1 a 10 e che può essere modificata dall'utente. Inoltre, Microsoft ha incorporato nell'ultimo Internet Explorer un sistema di filtri PICS.

È ovvio che questi sistemi e/o anche una combinazione di due o più di essi sono imperfetti. Un "agente intelligente" ad esempio, non è mai così intelligente da riconoscere un sito sulla prevenzione dell'AIDS: le ripetute parole "sesso, pene, vagina, penetrazione, preservativo etc." garantiscono una valutazione negativa. E le liste nere sono sempre da aggiornare (ogni giorno "nascono" 2.000 siti nuovi) e da valutare. L'organizzazione statunitense ACLU (American Civil Liberties Union) contesta categoricamente questo cosiddetto "censorware" e lo definisce come la privatizzazione della censura al di fuori di un controllo democratico.

ECPAT segnala l'esistenza di questi filtri. Ai genitori la scelta di usarli oppure no.

È possibile effettuare direttamente dalla Rete il download dei programmi di cui abbiamo parlato (si tratta di versioni di prova, utili per testarne la qualità prima di procedere all'acquisto). È sufficiente fare clic su uno dei link qui sotto:

Cyber Patrol - Cybersitter - Net Nanny - Kidnet Explorer - Surfwatch - WizGuard – WinGuardian
CyberSentinel - Kid Desk

End Child Prostitution, Pornography And Trafficking.
Vicolo Scavolino, 61 - 00187 Roma
info@ecpat.it - www.ecpat.it - tel./fax 06 69380406

Quanti sono i preti "pedofili"?

di Massimo Introvigne

Le controversie scatenate dalla diffusione in Italia del documentario Sex Crimes and the Vatican della BBC hanno riportato alla ribalta un vecchio problema, su cui sembrava che le scienze sociali avessero fatto chiarezza: ma, pare, non in Italia. Quanti sono i preti "pedofili"? Lo storico e sociologo Philip Jenkins, in una serie di opere (la fondamentale Pedophiles and Priests. Anatomy of a Contemporary Crisis, Oxford University Press, Oxford - New York 1996; Moral Panic. Changing Concepts of the Child Molester in Modern America, Yale University Press, New Haven - Londra 1998; The New Anti-Catholicism. The Last Acceptable Prejudice, Oxford University Press, Oxford - New York 2003) ha mostrato come l'uso di statistiche folkloriche – cioè senza base scientifica, ma che passano da un talk show e da un articolo di giornale all'altro – sia alla base della costruzione di "panici morali", cioè dell'errata percezione di problemi assolutamente reali e drammatici di cui però sono esagerate le dimensioni.

Ancora una volta, va ribadito che le statistiche non consolano le vittime: anche un solo caso di sacerdote pedofilo è un dramma per la Chiesa e giustifica pienamente le severe misure invocate da Benedetto XVI. Tuttavia, per inquadrare un problema le scienze sociali non possono fare a meno delle statistiche, soprattutto perché è lo studio delle statistiche che permette di dire qualcosa sulle cause di un fenomeno.

Come nota Jenkins – non senza un pregiudizio anticattolico – i media hanno anzitutto creato uno straordinaria confusione sulla parola "pedofilia". La pedofilia è definita dai manuali medici (tra cui il diffuso DSM-IV) come "l'attività sessuale ricorrente [di adulti] con bambini prepuberi". Naturalmente l'età della pubertà varia nei singoli casi, ma le stesse fonti – ai fini statistici – considerano "pedofilia" l'attività sessuale con minori di undici anni. Quando si parla di "pedofilia" per tutti i casi di rapporti sessuali di sacerdoti con minorenni si dice, semplicemente, una sciocchezza. Un sacerdote di trent'anni che scappa con una parrocchiana di sedici viola certamente la morale cattolica e secondo le leggi di molti paesi commette anche un reato, ma non è certamente un pedofilo. Né lo è, tecnicamente, chi va con una dodicenne per quanto il suo comportamento sia ripugnante e sia più che giusto sanzionarlo.

Sui paesi diversi dagli Stati Uniti non sono state raccolte statistiche scientificamente verificabili sul numero di sacerdoti coinvolti in episodi di pedofilia (anche se in alcuni sono in corso studi, e i primi risultati mostrano che le cifre sono inferiori a quelle statunitensi). Negli Stati Uniti la Conferenza Episcopale ha costituito un National Review Board for the Protection of Children and Young People, che nel 2004 ha pubblicato il rapporto A Report on the Crisis in the Catholic Church in the United States (diffuso via Internet da attivisti anti-cattolici, ma non segreto e distribuito ai giornalisti). Il documentario Sex Crimes and the Vatican ci racconta la storia del National Review Board a tinte fosche: ma si tratta di polemiche che attengono alle sue conclusioni, cioè ai commenti di questo ente (oggetto, peraltro, delle più diverse valutazioni) allo studio statistico indipendente commissionato al John Jay College of Criminal Justice della City University of New York, che non è un'università cattolica ed è unanimemente riconosciuta come la più autorevole istituzione accademica degli Stati Uniti in materia di criminologia. È giusto quindi tenere separate le statistiche fornite dal John Jay College dai commenti del National Review Board.

Queste statistiche ci dicono che dal 1950 al 2002 4.392 sacerdoti americani (su oltre 109.000) sono stati accusati di relazioni sessuali con minorenni. Di questi poco più di un centinaio sono stati condannati da tribunali civili. Il basso numero di condanne da parte dello Stato deriva da diversi fattori. In alcuni casi le vere o presunte vittime hanno denunciato sacerdoti già defunti, o sono scattati i termini della prescrizione. In altri, all'accusa e anche alla condanna canonica non corrisponde la violazione di alcuna legge civile (è il caso, per esempio, in diversi Stati americani del sacerdote che abbia una relazione con una – o anche un – minorenne maggiore di sedici anni e consenziente). Tuttavia il National Review Board è stato anche criticato per non avere dedicato sufficiente spazio, nel suo commento, al fatto che ci sono stati molti casi clamorosi di sacerdoti innocenti accusati: e Jenkins ritiene che questi si siano moltiplicati negli

anni 1990 quando alcuni studi legali hanno capito di poter strappare transazioni milionarie anche sulla base di semplici sospetti. Le cifre non cambiano in modo significativo aggiungendo il periodo 2002-2007, perché già lo studio del John Jay College notava il "declino notevolissimo" dei casi negli anni 2000: le nuove inchieste sono state poche, e le condanne pochissime (un effetto delle politiche di "tolleranza zero" dei vescovi americani ma certo anche delle misure più rigorose introdotte dal cardinale Ratzinger come prefetto della Congregazione per la dottrina della fede).

Dallo studio del John Jay College si può concludere, come si legge spesso, che il quattro per cento dei sacerdoti americani sono "pedofili"? Niente affatto. Secondo lo stesso studio il 78,2% delle accuse si riferisce a minorenni che hanno superato la pubertà. Dunque i sacerdoti accusati di pedofilia sono 958 in cinquantadue anni, diciotto all'anno. Rispettando le stesse proporzioni le condanne dovrebbero essere 24: in realtà sono di più, perché i tribunali dello Stato (giustamente) perseguono più severamente i pedofili che di chi ha rapporti con minori dopo la pubertà (un'attività, ripetiamolo ancora a rischio di sembrare noiosi, gravemente immorale e spesso anche criminale, ma che non è pedofilia). Ma anche così le condanne penali di preti (veramente) pedofili negli Stati Uniti sono state nel periodo 1950-2002 poco più di una all'anno, il che ci dice quanto seriamente vadano prese certe affermazioni televisive.

Jenkins aggiunge un altro elemento, tutt'altro che poco importante. Per sapere se la Chiesa cattolica sia un ambiente particolarmente favorevole alla pedofilia – e il sacerdozio sia uno stato di vita "a rischio" – occorrerebbe paragonare le statistiche sui sacerdoti cattolici a quelle sui pastori protestanti, i rabbini, gli imam e i maestri delle scuole e degli asili statali. Per tutte queste categorie non risultano a Jenkins dati sulle accuse raccolti con la stessa sistematicità con cui si è studiato il caso dei sacerdoti cattolici; ma i dati sulle condanne mostrano che la percentuale è simile, e in alcuni casi più alta, rispetto ai preti della Chiesa cattolica. Per Jenkins questo dato smonta, tra l'altro, la tesi più volte ripetuta secondo cui è il celibato sacerdotale a essere responsabile della pedofilia. I pastori protestanti e i maestri di scuola e di asilo sono in maggioranza sposati, eppure tra loro c'è una percentuale di pedofili condannati analoga o più alta rispetto ai sacerdoti cattolici. Come ha ricordato il cardinale arcivescovo di Sydney, George Pell (e i dati di Jenkins lo confermano), il novanta per cento dei pedofili sono sposati. Semmai – per quanto non sia politicamente corretto dirlo – i dati confermano che il rischio pedofilia è maggiore tra gli omosessuali. Mentre sarebbe ingiusto e assurdo sostenere che tutti gli omosessuali sono pedofili, è un dato di fatto che molti pedofili sono omosessuali. Secondo il rapporto del John Jay College l'81% dei sacerdoti accusati di rapporti con minori nel periodo 1950-2002 avevano un orientamento omosessuale. Tuttavia quando Benedetto XVI ha raccomandato ai vescovi americani maggiore cautela prima di ordinare come sacerdoti seminaristi che manifestano un orientamento omosessuale, gli stessi media – compresa la BBC – che invocano misure durissime contro il rischio pedofilia hanno accusato il Papa di essere "omofobo". Dov'è l'errore?

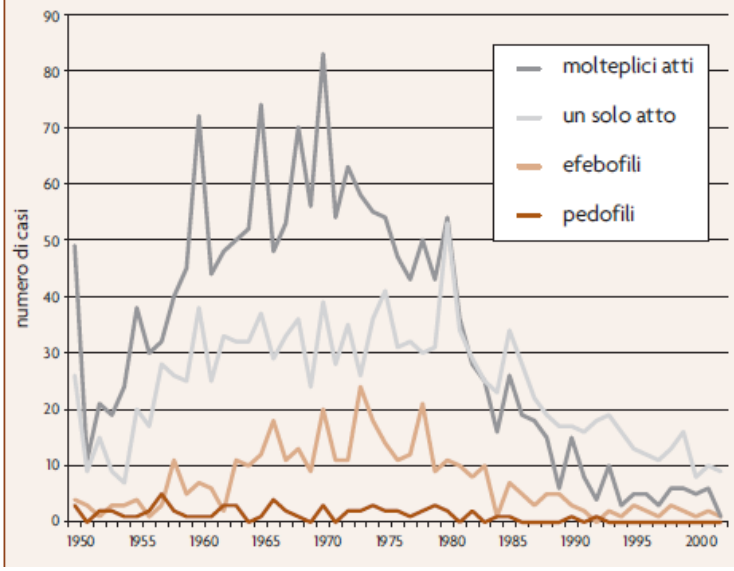

Il grafico rappresenta la distribuzione negli anni dei casi di violenza commessi da sacerdoti diocesani divisi per gruppi comportamentali. Alcune annotazioni. I casi compiuti da sacerdoti definibili in termini clinici come «pedofili» sono gli unici costanti nel tempo. Lo studio *Cause e contesto* definisce pedofilo il «sacerdote che ha colpito più di una volta vittime di sesso maschile di un'età uguale o inferiore agli undici anni» (p. 34).
Tutti gli altri gruppi – «efebofili», «un solo atto», «molteplici atti» – mostrano la massima concentrazione dei casi negli anni 1950-1970 e un forte declino a partire dal 1985. «Efebofilo è il sacerdote che ha colpito più vittime di sesso maschile sopra i dodici anni. Colpevoli di "un solo atto" sono coloro che hanno colpito una sola vittima»; mentre colpevoli di «molteplici atti» sono coloro «che hanno colpito più vittime ma non rientrano negli altri gruppi». In questo caso «età e genere sono diversi». Quest'ultimo gruppo è quello che mostra le maggiori variazioni e che lo studio indica come il più influenzato dai «cambiamenti sociali».

M.E. G.

Pedofilia e sacerdoti

ROMA, giovedì, 21 giugno 2007 (ZENIT.org).- Pubblichiamo una scheda di monsignor **Raffaello Martinelli**, Officiale alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo e Primicerio della Basilica di San Carlo al Corso (www.sancarlo.pcn.net), sul tema: "Pedofilia e sacerdoti".

Quale valutazione dà la Chiesa sui casi di pedofilia compiuti da sacerdoti?

● Tali delitti di pedofilia sono stati tacciati come «un crimine contro i più deboli», «un peccato orrendo agli occhi di Dio», «che danneggia la credibilità stessa della Chiesa», come "sporcizia" dal Card. Ratzinger denunciata nella memorabile Via Crucis al Colosseo del Venerdì santo 2005, pochi giorni prima d'essere eletto Papa, e che tale sporcizia è fatta dai "molti casi, che spezzano il cuore, di abusi sessuali sui minori, particolarmente tragici quando colui che abusa è un prete". E ai Vescovi d'Irlanda Benedetto XVI nell'ottobre 2006 ha ribadito che sono crimini che "spezzano il cuore".

● Ma la condanna più severa, fonte di riprovazione netta e inequivocabile, è contenuta nelle parole di Gesù quando, identificandosi con i piccoli, afferma nei Vangeli Sinottici: «Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizzerà anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino, e fosse gettato negli abissi del mare» (Mt 18,5-6; Mc 9,42; Lc 17,1-2).

● Gli atti di pedofilia sono di responsabilità del singolo, che li compie.

● Si tratta di casi singoli: non bisogna generalizzare. I preti nel mondo sono circa 500.000, e i casi denunciati sono una minima percentuale, e quelli accertati e conclusisi con una condanna sono ancora meno: fonti attendibili, non di parte, stabiliscono allo 0,3 per cento del clero, quindi 3 sacerdoti ogni mille. Occorre pertanto distinguere tra quei preti "delinquenti" che tanto male hanno fatto e fanno, dalla molti-

tudine degli altri preti che hanno dedicato e dedicano con abnegazione la loro vita al bene dei ragazzi e dei giovani.

● Non va dimenticato che in alcuni casi le vittime stesse hanno successivamente ritrattato le loro infondate accuse.

● Va comunque pur sempre affermato che anche un solo prete pedofilo è uno di troppo, è un prete che non avrebbe mai dov uto essere prete, va punito severamente senza se e senza ma.

● La Chiesa è impegnata da tempo con proprio personale (anche sacerdotale: cfr. in Italia don Fortunato Di Noto, impegnato con la sua associazione sui siti internet…) e istituzioni a individuare, smascherare, denunciare, debellare il fenomeno della pedofilia, al suo interno e al suo esterno.

● Va purtroppo anche detto che alcuni singoli Vescovi hanno sbagliato quando, sottovalutando i fatti, si sono limitati a spostare da una parrocchia a un'altra, il prete responsabile di atti accertati di pedofilia. Anche per questo motivo la Santa Sede ha deciso nel 2001 di avocare a sé il giudizio su tali delitti.

In quali documenti la Santa Sede tratta i delitti dei pedofili?

● La Santa Sede ha emanato due documenti, che si occupano dei delitti di pedofilia:

1)l'Istruzione del 16 marzo 1962 Crimen sollicitationis, approvata dal Papa Beato Giovanni XXIII ed emanata dall'allora Sant'Uffizio divenuto poi Congregazione per la Dottrina della Fede. Si trattava di un importante documento atto ad «istruire» i casi canonici e portare alla riduzione allo stato laicale i presbiteri coinvolti in nefandezze pedofile. In particolare, trattava delle violazioni del sacramento della Confessione.

2)L'Epistula De delictis gravioribus' ("crimini più gravi"), firmata il 18 maggio 2001 dall'allora cardinale Joseph Ratzinger come Prefetto della Congregazione. Tale Lettera ha l'unico scopo di dare esecuzione pratica alle norme (Normae de gravioribus delictis) promulgate con la Lettera Apostolica Sacramentorum sanctitatis tutela, del precedente 30 aprile 2001, che è firmata da Papa Giovanni Paolo II.

● Tali documenti riguardano l'agire in giudizio da parte della Chiesa, al suo interno, a livello canonico. Dunque non riguardano affatto le denunzie e i provved imenti dei tribunali civili degli Stati, i quali devono fare il loro corso secondo le proprie leggi. Chiunque si è rivolto o si rivolge al tribunale ecclesiastico perciò poteva e può rivolgersi anche al tribunale civile, denunciando simili delitti. Quindi l'agire della Chiesa non è finalizzato a sottrarre tali delitti alla giurisdizione dello Stato e a tenerli nascosti.

● Esistono pertanto due strade, per accertare e condannare i sacerdoti responsabili di atti di pedofilia: quella della Chiesa, col proprio Diritto Canonico, e quella dello Stato col proprio Diritto penale. Ognuna delle due strade è autonoma e indipendente dall'altra: foro civile e foro canonico non vanno confusi. Questo implica che, nonostante non sia neppure iniziato oppure sia stato avviato o concluso il processo civile, la Chiesa necessariamente deve fare il processo canonico. Al momento dell'applicazione della pena canonica, se si vede che il reo-sacerdote è già stato sufficientemente punito nel foro civile, la pena canonica può talvolta non essere inflitta.

● Si tenga inoltre presente che in base alla legge italiana il privato cittadino (tale è anche il Vescovo e chi è investito di autorità ecclesiastica) è tenuto a denunciare solo i crimini contro l'autorità dello Stato, per i quali infatti è prevista la pena dell'ergastolo. Mentre nella legislazione della Chiesa del 1962 era stato fatto obbligo, sotto pena di scomunica, di denunciare i delitti di pedofilia se avvenuti in concomitanza con il sacramento della Confessione. Quindi da questo punto di vista la legislazione della Chiesa era più severa rispetto a quella dello Stato italiano, nel punire i delitti di pedofilia.

Qual è la procedura attuale seguita dalla Chiesa nel perseguire i delitti di pedofilia compiuti da sacerdoti?

● Questa è la procedura prevista: di fronte a una segnalazione di un atto di pedofilia compiuto da un sacerdote, il Vescovo (o l'Ordinario) deve effettuare anzitutto un'investigazione previa per accertarsi che ci siano indizi certi della responsabilità del sacerdote. Raccolte prove certe, il Vescovo (o l'Ordinario) deve trasmettere alla Congregazione della Dottrina della Fede i documenti della causa per ricevere le indicazioni sulla via processuale da seguire, tra quelle già previste dal Codice di Diritto Canonico. Si potrà pertanto seguire, in alcuni casi, la procedura giudiziale canonica per l'applicazione della pena (come, per esempio, la dimissione dallo stato clericale) oppure, in altri casi, dove ad esempio le prove sono molto evidenti, si potrà seguire la procedura amministrativa.

● La gravità, con cui la Chiesa valuta e giudica gli atti di pedofilia, è dimostrata pertanto anche dal fatto che la Santa Sede, con la sua legislazione del 2001, ha voluto riservare a sé (e non ai Vescovi locali) il giudicare tali delitti. In tale documento si prevede infatti espressamente che "il delitto contro il sesto precetto del Decalogo, commesso da un chierico contro un minore di diciotto anni" (art.4), sia di competenza diretta della Congregazione per la Dottrina della Fede, che in questi casi agisce "in qualità di tribunale Apostolico" (così afferma la Sacramentorum sanctitatis tutela).

Perché la Chiesa riserva il giudizio alla Santa Sede?

● Il fatto che il Papa abbia voluto riservare, alla Congregazione per la Dottrina della Fede (Dicastero della Santa Sede) con la Lettera Apostolica Sacramentorum sanctitatis tutela, il giudicare gli atti di pedofilia compiuti da sacerdoti, dimostra che la Chiesa considera tali atti cosa molto grave, delitti gravi alla stregua degli altri due gravi delitti (sempre rise rvati alla Santa Sede) che possono essere compiuti contro due Sacramenti: quello contro l'Eucaristia e contro la santità della Confessione. Quindi tale comportamento della Santa Sede ha nulla a che fare con la volontà di insabbiare o occultare potenziali scandali o diminuire la gravità di tali misfatti, ma serve anche a far meglio capire che sono reati molto gravi, a cui si dà il massimo rilievo, e per questo si riserva il giudizio non a realtà "locali", potenzialmente condizionabili, ma ad uno dei massimi organi della Santa Sede: la Congregazione per la Dottrina della Fede.

● Che la Santa Sede abbia voluto anche al suo interno, a livello canonico, perseguire tali delitti (oltre al giudizio che spetta in sede civile allo Stato, che può portare al carcere) è il segno che la Chiesa vuole fare pulizia al suo interno, arrivando anche a infliggere la pena più grave per un prete giudicato colpevole: la sua dimissione dallo stato clericale.

Perché il segreto e la scomunica?

● Anzitutto i due citati documenti della Santa Sede non erano segreti, essendo stato inviati a tutti i vescovi (circa 5.000) per indicare cosa fare in casi di pedofilia.

● L'Istruzione del 1962 prevedeva la scomunica per chi rivelava dettagli sulla procedura penale canonica. A questo riguardo, va tenuto presente che tale Istruzione trattava circa il modo in cui procedere in un processo. Dunque si parlava in realtà del segreto processuale, il che equivale al silenzio che il magistrato, nei processi civili, chiede quando è in atto un'inchiesta. Né più né meno. Come ogni processo, anche quello canonico ha dei passi che devono essere segreti proprio per permettere l'accertamento della verità e per tutelare la parte più debole.

● Il motivo, in particolare, per cui l'Istruzione ric hiedeva il segreto sul procedimento canonico, era per permettere ad eventuali testimoni di farsi avanti liberamente, sapendo che le loro deposizioni sarebbero state confidenziali e non esposte a pubblicità. E di conseguenza in tal modo anche la parte accusata non vedeva infamato il proprio nome prima della sentenza definitiva.

● Un'ulteriore prova che la Santa Sede non voleva occultare o insabbiare tali delitti è costituita da quanto scrive un paragrafo, il quindicesimo del documento del 1962, che obbligava chiunque, vittima o testimone, fosse a conoscenza di un uso del confessionale per abusi sessuali a denunciare il tutto, pena la scomunica se non l'avesse fatto.

● Nella nuova legislazione del 2001, il segreto (processuale) non riguarda solo i processi per abuso sessuale, ma anche per i delitti contro l'Eucaristia e per i delitti contro il sacramento della Penitenza. Nella Lettera si afferma il segreto pontificio, ma senza stabilire a lcuna pena per la violazione di esso, anche se si tratta di un segreto che lega la coscienza più fortemente che il segreto normale. In questo caso, il senso del segreto è quello di proteggere e tutelare il più possibile:

la buona fama dell'imputato, che fino alla condanna va considerato innocente,

il diritto alla riservatezza delle vittime e dei testimoni,

la libertà del Superiore, che deve giudicare liberamente senza essere sottoposto ad alcuna pressione.

● Occorre anche tener presente che "pur riconoscendo il diritto alla dovuta libertà d'informazione, non bisogna consentire che il male morale divenga occasione di sensazionalismo" (GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi americani).

● Non si dimentichi poi che il segreto è finalizzato anche a salvaguardare la dignità delle persone coinvolte: a volte le persone finite sotto accusa si rivelano essere innocenti già e soprattutto nella fase istruttoria.

Come valutare le testimonianze fatte da vittime di atti di pedofilia?

A questo riguardo va detto che:

● le testimonianze delle vittime vanno adeguatamente accertate e verificate, per amore della verità e delle persone coinvolte (come del resto avviene per altri reati);

● è necessario salvaguardare sempre il diritto di difesa che l'accusato ha; occorre sempre sentire tutte e due le campane…

● sorge in molti casi spontanea una domanda: perché alcuni hanno sporto denuncia non subito dopo l'accaduto, ma molti anni dopo?

● Non si dimentichi poi che nel mondo anglosassone, per la legislazione vigente, tali delitti ricadono anche sulla responsabilità della diocesi, cui il prete appartiene, la quale è tenuta a risarcire economicamente la vittima: la Chiesa in tal modo subisce, oltre allo scandalo, anche un grave danno finanziario (il quale peraltro a molti può far gola…).

Che cosa fa la Chiesa nei confronti delle vittime di tali delitti?

● La Chiesa prova un profondo senso di tristezza per quelle vittime innocenti, e anche per le persone che non dovevano diventare preti e che inoltre, in alcuni casi, hanno ricevuto poca condanna rispetto a quello di cui si sono macchiati.

● La Chiesa pertanto invita e sollecita tutti:

-- ad essere vicini alle vittime

-- a sostenere la loro richiesta di giustizia.

-- a denunciare immediatamente tali delitti.

● Non va inoltre dimenticato che anche la Chiesa è una vittima, perchè tali delitti sono una gravissima offesa alla dignità della persona, creata ad immagine di Dio; e per la contro-testimonianza cristiana che si dà compiendo tali misfatti.

● Alle vittime e alle loro famiglie la Chiesa è pronta a prestare:

-- una partico lare assistenza con le proprie istituzioni e persone;

-- la necessaria collaborazione alle istituzioni pubbliche, quando si prendono provvedimenti civili o penali, con attenzione, delicatezza e discrezione per le persone coinvolte.

● E' doveroso che la comunità ecclesiale, nel prendere coscienza di queste diaboliche storture, sappia assumere l'atteggiamento di condanna più netta, senza scambiare il riserbo con l'omertà. «La Chiesa cattolica ha dovuto imparare a sue spese le conseguenze dei gravi errori di alcuni suoi membri ed è diventata assai più capace di reagire e di prevenire. È giusto che anche la società nel suo insieme si renda conto che nel campo della difesa dei minori e della lotta alla pedofilia ha un lungo cammino da compiere» (P. LOMBARDI, Capo ufficio stampa del Vaticano). Infatti il problema della pedofilia non riguarda solo la Chiesa cattolica, ma è purtroppo una realtà ; diffusa nel mondo, specialmente occidentale; investe varie categorie di persone e professioni; ha varie facce (come il turismo sessuale, la pedopornografia, lo sfruttamento sessuale di minori: questi fenomeni, secondo i dati forniti dall'ONU, colpirebbero circa 150 milioni tra bambini e bambine). Tutto questo costituisce fra l'altro un ulteriore segno allarmante della perdita di valori fondamentali, quali: l'amore, la dignità della persona (in particolare del minore), la positività della sessualità.

● E' quanto mai necessario e urgente che da parte di tutti si dia piena attuazione a quanto Papa BENEDETTO XVI ha indicato ai Vescovi irlandesi nell'ottobre 2006: «stabilire la verità di ciò che è accaduto in passato, prendere tutte le misure atte ad evitare che si ripeta in futuro, assicurare che i principi di giustizia vengano pienamente rispettati e, soprattutto, guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi crimini abnormi».

NB: per approfondire l'argomento, si leggano i seguenti documenti pontifici:

-- SANT'UFFIZIO, Crimen sollicitationis, Istruzione del 16 marzo 1962;

-- GIOVANNI PAOLO II, Sacramentorum sanctitatis tutela, Lettera Apostolica che promulga le Normae de gravioribus delictis, 30 aprile 2001;

-- CARD. JOSEPH RATZINGER, Epistula de delictis gravioribus, 18 maggio 2001.

3 agosto 2011

Il "pm" della Santa Sede: "Chiesa rigorosa sulla pedofilia"
Intervista a monsignor Charles J. Scicluna

di Gianni Cardinale

CITTÀ DEL VATICANO, domenica, 14 marzo 2010 (ZENIT.org).- Pubblichiamo l'intervista a monsignor Charles J. Scicluna, "promotore di giustizia" della Congregazione per la Dottrina della fede, apparsa questo sabato sul quotidiano dei Vescovi italiani, "Avvenire".
Si tratta, in pratica, del pubblico ministero del tribunale dell'ex sant'Uffizio, che ha il compito di indagare sui cosiddetti delicta graviora, i delitti che la Chiesa cattolica considera i più gravi in assoluto: quelli contro l'Eucaristia, contro la santità del sacramento della penitenza e il delitto contro il sesto comandamento ("non commettere atti impuri") di un chierico con un minore di diciotto anni.
Un motu proprio del 2001, il Sacramentorum sanctitatis tutela, ha riservato questi delitti, come competenza, alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Di fatto è il "promotore di giustizia" ad avere a che fare, tra l'altro, con la gravissima questione dei sacerdoti accusati di pedofilia periodicamente alla ribalta sui mass media. Monsignor Scicluna, originario di Malta, ha la fama di adempiere al compito che gli è stato affidato con il massimo scrupolo.

Monsignore, lei ha la fama di essere un "duro", eppure la Chiesa cattolica viene sistematicamente accusata di essere accomodante nei confronti dei cosiddetti "preti pedofili".
Monsignor Scicluna: Può essere che in passato, forse anche per un malinteso senso di difesa del buon nome dell'istituzione, alcuni vescovi, nella prassi, siano stati troppo indulgenti verso questi tristissimi fenomeni. Nella prassi dico, perché sul piano dei principi la condanna per questa tipologia di delitti è stata sempre ferma e inequivocabile. Per rimanere al secolo scorso basta ricordare l'ormai celebre istruzione Crimen Sollicitationis del 1922...

Ma non era del 1962?
Monsignor Scicluna: No, la prima edizione risale al pontificato di Pio XI. Poi con il beato Giovanni XXIII il Sant'Uffizio ne curò una nuova edizione per i Padri conciliari, ma ne vennero fatte solo duemila copie e non bastarono per la distribuzione che fu rinviata sine die. Si trattava comunque di norme procedurali da seguire nei casi di sollecitazione in confessione e di altri delitti più gravi a sfondo sessuale come l'abuso sessuale di minori ...

Norme che raccomandavano però il segreto...
Monsignor Scicluna: Una cattiva traduzione in inglese di questo testo ha fatto pensare che la Santa Sede imponesse il segreto per occultare i fatti. Ma non era così. Il segreto istruttorio serviva per proteggere la buona fama di tutte le persone coinvolte, prima di tutto le stesse vittime, e poi i chierici accusati, che hanno diritto - come chiunque - alla presunzione di innocenza fino a prova contraria. Alla Chiesa non piace la giustizia spettacolo. La normativa sugli abusi sessuali non è stata mai intesa come divieto di denuncia alle autorità civili.

Quel documento però viene periodicamente rievocato per accusare l'attuale Pontefice di essere stato - in qualità di prefetto dell'ex Sant'Uffizio - il responsabile oggettivo di una politica di occultamento dei fatti da parte della Santa Sede...
Monsignor Scicluna: Si tratta di un'accusa falsa e calunniosa. A questo proposito mi permetto di segnalare alcuni fatti. Tra il 1975 e il 1985 mi risulta che nessuna segnalazione di casi di pedofilia da parte di chierici sia arrivata all'attenzione della nostra Congregazione. Comunque dopo la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 c'è stato un periodo di incertezza sull'elenco dei delicta graviora riservati alla competenza di questo dicastero. Solo col motu proprio del 2001 il delitto di pedofilia è ritornato alla nostra competenza esclusiva. E da quel momento il cardinale Ratzinger ha mostrato saggezza e fermezza nel gestire questi casi. Di più. Ha mostrato anche grande coraggio nell'affrontare alcuni casi molto difficili e spinosi, sine acceptione personarum (cioé senza riguardi per nessuno ndr). Quindi accusare l'attuale Pontefice di occultamento è, ripeto, falso e calunnioso.

Nel caso che un sacerdote sia accusato di un delictum gravius, cosa succede?
Monsignor Scicluna: Se l'accusa è verosimile il vescovo ha l'obbligo di investigare sia l'attendibilità della denuncia che l'oggetto stesso della medesima. E se l'esito di questa indagine previa è attendibile non ha

più potere di disporre della materia e deve riferire il caso alla nostra Congregazione, dove viene trattato dall'ufficio disciplinare.

Da chi è composto questo ufficio?
Monsignor Scicluna: Oltre al sottoscritto, che essendo uno dei superiori del dicastero, si occupa anche di altre questioni, c'è un capo ufficio, padre Pedro Miguel Funes Diaz, sette ecclesiastici ed un penalista laico che seguono queste pratiche. Altri officiali della Congregazione prestano il loro prezioso contributo secondo le esigenze di lingua e di competenza.

Questo ufficio è stato accusato di lavorare poco e con lentezza...
Monsignor Scicluna: Si tratta di rilievi ingiusti. Nel 2003 e 2004 c'è stata una valanga di casi che ha investito le nostre scrivanie. Molti dei quali venivano dagli Stati Uniti e riguardavano il passato. Negli ultimi anni, grazie a Dio, il fenomeno si è di gran lunga ridotto. E quindi adesso cerchiamo di trattare i casi nuovi in tempo reale.

Quanti ne avete trattati finora?
Monsignor Scicluna: Complessivamente in questi ultimi nove anni (2001-2010) abbiamo valutato le accuse riguardanti circa tremila casi di sacerdoti diocesani e religiosi che si riferiscono a delitti commessi negli ultimi cinquanta anni.

Quindi di tremila casi di preti pedofili?
Monsignor Scicluna: Non è corretto dire così. Possiamo dire che grosso modo nel 60% di questi casi si tratta più che altro di atti di efebofilia, cioè dovuti ad attrazione sessuale per adolescenti dello stesso sesso, in un altro 30% di rapporti eterosessuali e nel 10% di atti di vera e propria pedofilia, cioè determinati da una attrazione sessuale per bambini impuberi. I casi di preti accusati di pedofilia vera e propria sono quindi circa trecento in nove anni. Si tratta sempre di troppi casi - per carità! - ma bisogna riconoscere che il fenomeno non è così esteso come si vorrebbe far credere.

Tremila quindi gli accusati. Quanti i processati e condannati?
Monsignor Scicluna: Intanto si può dire che un processo vero e proprio, penale o amministrativo, si è svolto nel 20% dei casi e normalmente è stato celebrato nelle diocesi di provenienza - sempre sotto la nostra supervisione - e solo rarissimamente qui a Roma. Facciamo così anche per una maggiore speditezza dell'iter. Nel 60% dei casi poi, soprattutto a motivo dell'età avanzata degli accusati, non c'è stato processo, ma, nei loro confronti, sono stati emanati dei provvedimenti amministrativi e disciplinari, come l'obbligo a non celebrare Messa coi fedeli, a non confessare, a condurre una vita ritirata e di preghiera. È bene ribadire che in questi casi, tra i quali ce ne sono alcuni particolarmente eclatanti di cui si sono occupati i media, non si tratta di assoluzioni. Certo non c'è stata una condanna formale, ma se si è obbligati al silenzio e alla preghiera qualche motivo ci sarà...

All'appello manca ancora il 20% dei casi...
Monsignor Scicluna: Diciamo che in un 10% di casi, quelli particolarmente gravi e con prove schiaccianti, il Santo Padre si è assunto la dolorosa responsabilità di autorizzare un decreto di dimissione dallo stato clericale. Un provvedimento gravissimo, preso per via amministrativa, ma inevitabile. Nell'altro 10% dei casi poi, sono stati gli stessi chierici accusati a chiedere la dispensa dagli obblighi derivati dal sacerdozio. Che è stata prontamente accettata. Coinvolti in questi ultimi casi ci sono stati sacerdoti trovati in possesso di materiale pedopornografico e che per questo sono stati condannati dall'autorità civile.

Da dove vengono questi tremila casi?
Monsignor Scicluna: Soprattutto dagli Stati Uniti, che per gli anni 2003-2004 rappresentavano circa l'80% del totale di casi. Per il 2009 la percentuale statunitense è scesa a circa il 25% dei 223 nuovi casi segnalati da tutto il mondo. Negli ultimi anni (2007-2009), infatti, la media annuale dei casi segnalati alla Congregazione dal mondo è stata proprio di 250 casi. Molti paesi segnalano solo uno o due casi. Cresce quindi la diversità ed il numero dei paesi di provenienza dei casi ma il fenomeno è assai ridotto. Bisogna

ricordare infatti che il numero complessivo di sacerdoti diocesani e religiosi nel mondo è di 400mila. Questo dato statistico non corrisponde alla percezione che si crea quando questi casi così tristi occupano le prime pagine dei giornali.

E dall'Italia?
Monsignor Scicluna: Finora il fenomeno non sembra abbia dimensioni drammatiche, anche se ciò che mi preoccupa è una certa cultura del silenzio che vedo ancora troppo diffusa nella Penisola. La Conferenza episcopale italiana (Cei) offre un ottimo servizio di consulenza tecnico-giuridica per i vescovi che devono trattare questi casi. Noto con grande soddisfazione un impegno sempre maggiore da parte dei vescovi italiani di fare chiarezza sui casi segnalati loro.

Lei diceva che i processi veri e propri riguardano circa il 20% dei circa tremila casi che avete esaminato negli ultimi nove anni. Sono finiti tutti con la condanna degli accusati?
Monsignor Scicluna: Molti dei processi ormai celebrati sono finiti con una condanna dell'accusato. Ma non sono mancati quelli dove il sacerdote è stato dichiarato innocente o dove le accuse non sono state ritenute sufficientemente provate. In tutti i casi comunque si fa non solo lo studio sulla colpevolezza o meno del chierico accusato, ma anche il discernimento sull'idoneità dello stesso al ministero pubblico.

Un'accusa ricorrente fatta alle gerarchie ecclesiastiche è quella di non denunciare anche alle autorità civili i reati di pedofilia di cui vengono a conoscenza.
Monsignor Scicluna: In alcuni Paesi di cultura giuridica anglosassone, ma anche in Francia, i vescovi, se vengono a conoscenza di reati commessi dai propri sacerdoti al di fuori del sigillo sacramentale della confessione, sono obbligati a denunciarli all'autorità giudiziaria. Si tratta di un dovere gravoso perché questi vescovi sono costretti a compiere un gesto paragonabile a quello compiuto da un genitore che denuncia un proprio figlio. Ciononostante, la nostra indicazione in questi casi è di rispettare la legge.

E nei casi in cui i vescovi non hanno questo obbligo per legge?
Monsignor Scicluna: In questi casi noi non imponiamo ai vescovi di denunciare i propri sacerdoti, ma li incoraggiamo a rivolgersi alle vittime per invitarle a denunciare quei sacerdoti di cui sono state vittime. Inoltre li invitiamo a dare tutta l'assistenza spirituale, ma non solo spirituale, a queste vittime. In un recente caso riguardante un sacerdote condannato da un tribunale civile italiano, è stata proprio questa Congregazione a suggerire ai denunciatori, che si erano rivolti a noi per un processo canonico, di adire anche alle autorità civili nell'interesse delle vittime e per evitare altri reati.

Un'ultima domanda: è prevista la prescrizione per i delicta graviora?
Monsignor Scicluna: Lei tocca un punto - a mio avviso - dolente. In passato, cioè prima del 1898, quello della prescrizione dell'azione penale era un istituto estraneo al diritto canonico. E per i delitti più gravi solo con il motu proprio del 2001 è stata introdotta una prescrizione di dieci anni. In base a queste norme nei casi di abuso sessuale il decennio incomincia a decorrere dal giorno in cui il minore compie i diciotto anni.

È sufficiente?
Monsignor Scicluna: La prassi indica che il termine di dieci anni non è adeguato a questo tipo di casi e sarebbe auspicabile un ritorno al sistema precedente dell'imprescrittibilità dei delicta graviora. Il 7 novembre 2002, comunque, il Servo di Dio Venerabile Giovanni Paolo II ha concesso a questo dicastero la facoltà di derogare dalla prescrizione caso per caso su motivata domanda dei singoli vescovi. E la deroga viene normalmente concessa.

Accuse a Ratzinger – Benedetto XVI

1.

La lettera del 1985 del Cardinale Ratzinger

12 aprile 2010 L'Associated Press ha lanciaro il titolo secondo cui l'attuale Pontefice nel 1985 "protesse un prete pedofilo". Nel 1985 Stephen Miller Kiesle, sacerdote accusato di abusi su minori, è parte di due diversi procedimenti. Il primo riguarda l'indagine canonica suscettibile di portare alla dimissione dallo stato clericale di don Kiesle come pena per gli abusi compiuti. Questa indagine è di stretta competenza della diocesi di Oakland. La Congregazione per la Dottrina della Fede non c'entra, né se ne occupa.
Il secondo e diverso procedimento riguarda la richiesta dello stesso don Kiesle di una dispensa dallo stato clericale. Questa richiesta giunge sul tavolo della Congregazione per la Dottrina della Fede .

2.

Le accuse del New York Times al Papa, smentite dalla Santa Sede e dall'Arcidiocesi di Monaco

Il Papa è estraneo alla reintegrazione pastorale nell'Arcidiocesi di Monaco di un sacerdote condannato per atti di pedofilia.
Il quotidiano newyorkese ha ripreso questo venerdì in un articolo le informazioni pubblicate dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung in cui si accusava il Cardinale Joseph Ratzinger di aver assegnato quel sacerdote, conosciuto come "H.", all'assistenza pastorale in una parrocchia di Monaco senza alcun limite.
Un nuovo comunicato dell'Arcidiocesi bavarese ribadisce che il Cardinale Ratzinger non ha avuto alcun ruolo nella decisione di reintegrare a livello pastorale quel sacerdote, spettata all'allora vicario generale, Gerhard Gruber, che se ne è assunta la piena responsabilità.
Secondo l'Arcidiocesi, Ratzinger si era limitato ad accogliere nella propria Arcidiocesi il presbitero, proveniente dalla Diocesi di Essen, nel gennaio 1980, perché fosse sottoposto a terapia a Monaco a causa dei suoi disordini sessuali e potesse avere una residenza.
L'allora Vicario generale, Mons. Gerhard Gruber, ha assunto la piena responsabilità della sua propria ed errata decisione, di reinserire H. nella pastorale parrocchiale. 26-3-2010

3.

Denunciò il Papa, ora chiede l'archiviazione del caso

Temendo una sentenza avversa, l'avvocato Jeff Anderson ha preferito non presentare le prove
28 febbraio 2012 La denuncia dell'avvocato statunitense Jeff Anderson contro Benedetto XVI, che pretendeva perfino che il Papa si recasse negli Stati Uniti come imputato, si è concluso con il ritiro del processo a richiesta del querelante poiché temeva una sentenza giudiziaria negativa. È il caso "John Doe 16 vs Santa Sede", presentato nell'aprile 2010. Anderson ha accusato il Papa e il Vaticano di avere coperto il sacerdote del Wisconsin, padre Lawrence Murphy, che aveva abusato di circa 200 minori tra il 1950 e il 1974 in una scuola per sordi nel Milwaukee. Il chierico, che era stato assolto dalla giustizia statunitense, venne processato canonicamente per essere dimesso dallo stato clericale. In realtà, la Congregazione per la Dottrina della Fede venne interpellata per una questione legata al delitto di violazione del sacramento della confessione da parte di padre Murphy, tra il 1996 e il 1997, e diede indicazione di procedere contro di lui nonostante la lontananza temporale dei fatti .
L'avvocato della Santa Sede ha spiegato che l'accusa esigeva che la Santa Sede e il suo numero uno, il Papa, fossero i responsabili di tutte le azioni dei 400mila sacerdoti sparsi per il mondo. Inoltre, anche se la responsabilità penale è individuale, questi chierici dipendono prima dai loro vescovi o superiori religiosi e non dal Vaticano.

4.

Vittime preti pedofili denunciano il Papa "E' colpevole di crimini contro l'umanità"

Bruxelles - Un gruppo di associazioni delle vittime dei preti pedofili, la Snap (Survivors network of those abused by priests) ha depositato oggi (13-11-2011) presso la Corte penale internazionale dell'Aja un ri-

corso in cui accusa il Papa e tre alti esponenti del Vaticano - il segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone, il suo predecessore, il cardinale Angelo Sodano, e il prefetto della Congregazione della dottrina della fede, cardinale William Levada - di crimini contro l'umanità per la copertura dei reati commessi da prelati contro i minori. In teoria, il Tribunale dell'Aja potrebbe condannare il Papa ad una pena anche piuttosto alta oltre che ad un risarcimento ponderoso nei confronti delle vittime degli abusi. Ma accertare una forma di coinvolgimento, anche consistente nel sapere e aver taciuto, credo sia operazione logica assai improbabile. Ma fu proprio l'Aja a non accettare il ricorso contro il partito pedofilo olandese dell'Amore Fraterno, della Libertà e della Diversità!

5.
E' "ridicolo" affermare che il **Cardinale Joseph Ratzinger coprì il fondatore dei Legionari di Cristo**, Marcial Maciel, perché fu proprio il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede a promuovere l'inchiesta canonica contro di lui.
Padre Federico Lombardi S.I., direttore della Sala Stampa vaticana, ha risposto in questo modo alle interpretazioni pubblicate dal settimanale tedesco "Stern" con cui si cerca di attaccare il Papa per aver coperto le azioni di questo sacerdote, accusato di abusi sessuali.
12 aprile 2010

LA RISPOSTA DELLA SANTA SEDE ALLA PEDOFILIA NELLA CHIESA: CRONOLOGIA (1917-2011)

PONTIFICATO DI PAPA BENEDETTO XV

1917: promulgazione del Codice di diritto canonico che riconosce l'esistenza di un certo numero di reati canonici o "delitti" riservati alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio che ha funzione di tribunale.

PONTIFICATO DI PAPA PIO XI

1922: il Sant'Uffizio emana l'Istruzione "Crimen Sollicitationis", con istruzioni dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando essi devono trattare il delitto canonico di sollecitazione.

Questo gravissimo delitto riguarda l'abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che solleciti il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona.

L'Istruzione del 1922 include una breve sezione dedicata ad un altro delitto canonico: il crimen pessimum, che tratta della condotta omosessuale da parte di un chierico.

Le norme che riguardano il crimen pessimum vengono estese all'odioso crimine dell'abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità. (confronta qui).

PONTIFICATO DI PAPA PIO XII

1956: Pio XII dispone la prima visita apostolica ai Legionari di Cristo dopo che erano emerse gravissime accuse al fondatore, Marcial Maciel Degollado.

9 ottobre 1958: muore Pio XII.

9 ottobre - 28 ottobre 1958: la visita apostolica ai Legionari non giunge ad una formale conclusione proprio a causa della morte di Papa Pacelli. Durante il periodo di sede vacante la Congregazione per i religiosi comunica in modo irrituale al cardinale Clemente Micara, vicario generale per la diocesi di Roma, che nulla osta al reintegro di Maciel, seppure con alcune limitazioni.

PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI XXIII

1959: viene disposto il reintegro di Maciel senza limitazioni.

1962: Giovanni XXIII autorizza una ristampa dell'Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgono chierici religiosi. Viene mantenuto il nome di "Crimen Sollicitationis" (testo latino, traduzione in inglese).

Le copie della ristampa del 1962 dovevano essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965), ma la maggiorparte di esse non venne mai consegnata (confronta qui).

1965 (conclusione del Concilio) - 1983 (promulgazione del nuovo codice di diritto canonico).

Il periodo fra il 1965 e il 1983 è contrassegnato da differenti tendenze fra gli studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l'autorità e il discernimento del Vescovi locali.

Viene preferito un "atteggiamento pastorale" nei confronti delle condotte inappropriate; i processi canonici vengono da alcuni ritenuti anacronistici (confronta qui).

1962- 2001: l'Istruzione "Crimen Sollicitationis" resta in vigore per i SOLI CASI riguardanti l'abuso del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che solleciti il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona.

Il Sant'Uffizio non è quindi, in questa fase, competente per tutti i casi di pedofilia ma solo per quelli che implicano l'abuso della Confessione.

(Ovviamente essi dovevano essere segnalati alla Congregazione dai vescovi diocesani o dai superiori degli Ordini non avendo la CDF, ex Sant'Uffizio, ne' una sfera di cristallo ne' telecamere in ogni confessionale del mondo).

Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, vengono presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del clero relative a minori: alcuni di questi casi sono legati all'abuso del Sacramento della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa dagli obblighi dell'ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita "laicizzazione"), che sono state trattate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, gli stessi casi vengono trattati dalla Congregazione per il Clero).

PONTIFICATO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

1983: promulgazione del nuovo codice di diritto canonico.

Can. 1395, § 2: "Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto

dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti".

Secondo il Codice di diritto canonico del 1983 i processi vengono celebrati nelle Diocesi.

Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti presso la Congregazione per il Clero. La Congregazione per la dottrina della fede non viene citata.

L'art. 6 del codice di diritto canonico così recita: "entrando in vigore questo Codice, sono abrogati… qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice".

19 febbraio 1988: il cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, competente per i casi di dispensa sacerdotale ma non per quelli di pedofilia, scrive al card. José Rosalío Castillo Lara, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, per chiedere l'interpretazione autentica di alcune norme del codice di diritto canonico.

Il card. Ratzinger si lamenta della complessità della procedura prevista dal codice di diritto canonico per la dispensa sacerdotale. Inoltre ritiene contrario alla giustizia e al bene dei fedeli il fatto che tale dispensa non sia considerata una punizione ma una concessione. Secondo Ratzinger occorre punire con decisione i preti che "si sono resi colpevoli di gravi e scandalosi comportamenti" (confronta qui).

Chiede, in sostanza, se sia possibile prevedere, in casi determinati, una procedura più rapida e semplificata".

10 marzo 1988: il card. José Rosalío Castillo Lara, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, risponde al card. Ratzinger che "cercare di semplificare ulteriormente la procedura giudiziaria per infliggere o dichiarare sanzioni tanto gravi come la dimissione dallo stato clericale...non sembra affatto conveniente".

28 giugno 1988: promulgazione della Costituzione Apostolica Pastor bonus da parte di Giovanni Paolo II.

L'articolo 52 della Pastor Bonus allarga la competenza penale della CDF ma non stabilisce quali sono i delitti che ricadono sotto la giurisdizione esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede. Non esiste, quindi, un elenco tassativo e di fatto non cambia nulla. In particolare non si fa alcun riferimento al crimine di pedofilia. Fino al 2001 sono i vescovi che devono occuparsi dei delitti commessi dai preti pedofili.

L'art. 52 della Pastor Bonus, pertanto, risulta ancora insufficiente sul piano operativo (confronta qui).

1989: la competenza in materia di dispensa sacerdotale passa dalla Congregazione per la dottrina delle fede alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

1994: La Santa Sede concede un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti.

ATTENZIONE: L'indulto è una deroga al diritto canonico concessa, in questo caso, per inasprire le pene per i colpevoli e per permettere la celebrazione di processi per reati che rischiano di essere prescritti. Infatti l'età per definire il delitto canonico di abuso sessuale di un minore viene elevata a 18 anni. Inoltre, il tempo per la prescrizione viene esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima.

Viene indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle Diocesi.

Gli appelli sono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla Congregazione per il Clero. Mai citati la CDF o il Crimen Sollicitationis.

1995: il cardinale Hans Hermann Groer, arcivescovo di Vienna, viene accusato da un gruppo di vittime e dai media austriaci di avere compiuto abusi sessuali su giovani in un monastero negli anni Settanta.

Il cardinale Joseph Ratzinger chiede a gran voce l'apertura di un'inchiesta per verificare le accuse ed eventualmente punire Groer. L'inchiesta viene però stoppata sul nascere. Nel 2010 il cardinale Schoenborn, successore di Groer, spiegherà che gli sforzi del card. Ratzinger furono bloccati dall'ala della Curia romana favorevole all'insabbiamento e contraria all'inchiesta, ala che avrebbe avuto il sopravvento durante il pontificato di Giovanni Paolo II (confronta qui e qui).

Utile la seguente lettura: "Un testimone: raccontare la Chiesa locale. Intervista a Erich Leitenberger"

1996: L'indulto del 1994 per gli Stati Uniti viene esteso all'Irlanda.

Ancora una volta: l'indulto è una deroga al diritto canonico concessa ai vescovi per inasprire le pene.

1996: intervento del card. Joseph Ratzinger, come Membro della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, nella preparazione delle facoltà speciali concesse a tale Congregazione per far fronte, in via anche di doverosa "supplenza", ad altro genere di problemi disciplinari nei luoghi di missione.

1997: nell'Adunanza Plenaria del febbraio 1997, la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli decide di sollecitare da Giovanni Paolo II "facoltà speciali" che le permettano di poter intervenire per via amministrativa, in determinate situazioni penali, al margine delle disposizioni generali del Codice. Il relatore della Plenaria è il cardinale Ratzinger.

1998: il cardinale Groer viene finalmente costretto alle dimissioni dalla Santa Sede. Si ritira in Germania dove morirà il 24 marzo 2003.

30 aprile 2001: Giovanni Paolo II promulga il motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" che include in modo chiaro e specifico l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi casi viene fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima.

18 maggio 2001: il card. Joseph Ratzinger e Mons. Tarcisio Bertone firmano la lettera "De delictis gravioribus", prevista dal motu proprio di Giovanni Paolo II e contenente norme confermate e ratificate personalmente dal Pontefice. Quella del cardinale Ratzinger non è altro che una "lettera applicativa" del motu proprio di Wojtyla, da esso dipendente e senza il quale non esisterebbe (vedi articolo di Marco Politi).

Nella lettera della CDF vengono indicati tassativamente i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione; inoltre vengono indicate le speciali norme procedurali da osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme circa la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.

ATTENZIONE: il motu proprio di Giovanni Paolo II ma soprattutto la Lettera del card. Ratzinger non sono e non sono mai stati documenti segreti.

Non solo essi sono stati pubblicati (in latino) sulla "Gazzetta Ufficiale" del Vaticano e sul sito della Santa Sede, ma i mass media parlarono ampiamente dei due documenti che, quindi, NON ERANO ASSOLUTAMENTE SEGRETI.

La "pistola fumante", la prova provata del fatto che cio' che sto affermando e' la pura verita' e' contenuta in un articolo pubblicato il 9 gennaio 2002 su "La Repubblica", a firma di Marco Politi.

Si legga anche l'articolo , sempre di Politi, del 4 marzo 2002 in cui parla viene ribadito lo stesso concetto.

Chi afferma (e non sono pochi anche oggi) che la Lettera De delictis gravioribus era un documento segreto non solo e' in malafede ma afferma il falso e, fosse per me, sarebbe denunciato.

Marzo 2002: costretto a dimettersi il vescovo di Poznań (Polonia), Juliusz Paetz, segretario di anticamera di Giovanni Paolo II nei primi anni di Pontificato.

23 aprile 2002: Discorso di Giovanni Paolo II ai Cardinali Americani

14 ottobre 2002: Lettera inviata dal Prefetto della Congregazione per i Vescovi, card. Giovanni Battista Re, al Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, S.E. Mons. Wilton Daniel Gregory a proposito delle norme con cui trattare gli abusi sessuali dei preti.

16 dicembre 2002: Recognitio della Santa Sede per le "Essential Norms" redatte e riviste dai Vescovi americani per combattere gli abusi sessuali dei preti. La Recognitio è firmata dal card. Giovanni Battista Re.

13 dicembre 2002: il cardinale di Boston, Bernard Francis Law, è costretto a dimettersi per le accuse di copertura di preti pedofili.

2003: la Congregazione per la dottrina della fede adotta un regolamento interno contenente le linee guida da seguire in caso di accuse di pedofilia contro un sacerdote. Tale regolamento, fondamentale nella lotta agli abusi, è stato pubblicato nel 2010.

2004: Discorsi di Giovanni Paolo II ai Vescovi Americani in Visita ad Limina Apostolorum

27 maggio 2004: Giovanni Paolo II nomina il cardinale Law arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. La decisione suscita un'ondata di indignazione negli Usa.

Luglio 2004: scoppia lo scandalo del seminario austriaco di St. Pölten dove gli inquirenti trovano materiale pornografico in quantità industriale (vedi articolo di Politi). Giovanni Paolo II ordina una visita apostolica. Il vescovo di Sankt Poelten, Kurt Krenn, tenta di minimizzare i fatti.

Settembre 2004: si dimette il vescovo di St. Pölten, Krenn, su pressione della Santa Sede.

30 novembre 2004: udienza di Giovanni Paolo II ai Legionari di Cristo in occasione del sessantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale di Marcial Maciel Degollado.

Ultimi mesi del 2004: il cardinale Joseph Ratzinger chiede e ottiene da Giovanni Paolo II l'autorizzazione a riaprire il caso Maciel. L'indagine viene condotta da Mons. Scicluna, promotore di giustizia della Congregazione per la dottrina della fede.

25 marzo 2005: Via Crucis al Colosseo. Il mondo viene scosso dalla potenza delle meditazioni scritte dal cardinale Joseph Ratzinger. Particolarmente duro il commento composto per la Nona Stazione nel quale il Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede parla di "sporcizia nella Chiesa" e di una Chiesa che "ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti". Molti com-

mentatori ritengono che il cardinale si stia riferendo proprio allo scandalo dei preti pedofili scoppiato anni prima negli Usa ed in Irlanda.

2 aprile 2005: muore Papa Giovanni Paolo II.

19 aprile 2005: elezione di Papa Benedetto XVI.

Maggio 2005: Benedetto XVI revoca ogni facoltà sacerdotale a Gino Burresi, fondatore dei Servi del Cuore immacolato di Maria, per abusi sessuali su alcuni giovani seguaci. Si inizia a parlare di "coperture" all'interno del Vaticano venute meno dopo l'elezione di Joseph Ratzinger.

19 agosto 2005: Benedetto XVI accetta le dimissioni immediate del vescovo della diocesi di Santiago del Estero (Argentina), Juan Carlos Maccarone, sorpreso in un video in atteggiamenti intimi con un giovane di 23 anni.

2005: la competenza in materia di dispensa sacerdotale passa dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti alla Congregazione per il clero.

19 maggio 2006: Benedetto XVI condanna Marcial Maciel Degollado ad una vita riservata di preghiera e di penitenza, rinunciando ad ogni ministero pubblico. Gli viene risparmiato il processo canonico solo per ragioni di età ma ormai è chiaro a tutti che è colpevole delle accuse che gli sono state rivolte.

28 ottobre 2006: durissimo discorso di Benedetto XVI ai vescovi irlandesi ricevuti in Vaticano. Il Papa definisce gli abusi sessuali "crimini abnormi".

2007: Benedetto XVI annulla il cosiddetto "quarto voto dei Legionari di Cristo.

Tale voto vietava ai Legionari di criticare l'operato o la persona del superiore e li obbligava ad avvisare il superiore, qualora un confratello lo avesse fatto.

2007: la Santa Sede fissa l'obbligo di rifondazione della Comunità delle Beatitudini (Francia) dando direttive precise e nominando un commissario.

30 gennaio 2008: muore Maciel.

2 marzo 2008:: all'Angelus il Papa afferma: "Prendiamoci cura dei piccoli! Bisogna amarli e aiutarli a crescere".

15-21 aprile 2008: Viaggio Apostolico negli Usa.

15 aprile 2008: intervista di Papa Benedetto sul volo per gli Usa. A proposito dei preti pedofili il Papa afferma: "Escluderemo rigorosamente i pedofili dal sacro ministero: è assolutamente incompatibile e chi è veramente colpevole di essere pedofilo non può essere sacerdote".

16 aprile 2008: Nel suo discorso ai vescovi statunitensi il Papa, fra l'altro, afferma: "Fra i segni contrari al Vangelo della vita ve n'è uno che causa profonda vergogna: l'abuso sessuale dei minori".

17 aprile 2008: nell'omelia presso il Nationals Stadium di Washington il Papa commenta: "Nessuna mia parola potrebbe descrivere il dolore ed il danno recati dall'abuso sessuale di minorenni. Proteggere i bambini!".

17 APRILE 2008: PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA UN PAPA INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI PEDOFILI. L'incontro avviene nella Nunziatura a Washington D.C.. Qui lo speciale.

19 aprile 2008: nell'omelia della Santa Messa presso la Cattedrale di St. Patrick a New York Benedetto XVI ammonisce: "L'abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti ha causato tanta sofferenza. Questo sia un tempo di purificazione, sia un tempo di guarigione".

30 aprile 2008: nella catechesi dell'udienza generale, ripercorrendo il Viaggio negli Usa, il Papa ricorda il suo incontro con le vittime di abusi.

12-21 luglio 2008: Viaggio Apostolico a Sydney in occasione della Gmg

12 luglio 2008: Intervista a Papa Benedetto sul volo per l'Australia. A proposito dei preti pedofili il Papa avverte: "Dobbiamo riflettere su quanto è mancato nella nostra educazione, nel nostro insegnamento negli ultimi decenni".

19 luglio 2008: nell'omelia della Santa Messa nella St. Mary's Cathedral di Sydney il Papa afferma: "Gli abusi sessuali sui minori da parte dei preti sono misfatti che devono essere condannati in modo inequivocabile. Sono profondamente dispiaciuto".

21 GIUGNO 2008: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI PEDOFILI AUSTRALIANI.

19 settembre 2008: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Lelio Cantini accusato di pedofilia.

7 marzo 2009: il Papa accetta le "dimissioni" del vescovo irlandese, John Magee, già segretario di tre dei suoi predecessori.

31 marzo 2009: BENEDETTO XVI ORDINA UNA VISITA APOSTOLICA AI LEGIONARI DI CRISTO.

29 aprile 2009: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI ABORIGENI CANADESI.

20 maggio 2009: viene pubblicato il "Ryan report" (Rapporto Ryan) sugli abusi commessi da sacerdoti cattolici in Irlanda.

16 giugno 2009: nella Lettera per l'indizione dell'Anno Sacerdotale il Papa scrive: "Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire per l'infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora motivo di scandalo e di rifiuto".

1° ottobre 2009: Benedetto XVI accetta le "dimissioni" del vescovo canadese, Raymond John Lahey, sorpreso con materiale pornografico infantile nel suo pc portatile.

26 November 2009: viene pubblicato in Irlanda il "Murphy Report" (Rapporto Murphy), uno studio sugli abusi sessuali commessi dal clero nella diocesi di Dublino dal gennaio 1975 al maggio 2004.

11 dicembre 2009: Incontro di Benedetto XVI con alcuni vescovi irlandesi (comunicato)

17 dicembre 2009: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Limerick (Irlanda), Donal Murray, duramente criticato nel recente Rapporto Murphy sulla gestione dei casi di pedofilia tra i sacerdoti della diocesi di Dublino.

27 dicembre 2009: i vescovi irlandesi Eamonn Walsh e Raymond Field, ausiliari di Dublino, manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni nelle mani del Papa. I due faranno poi marcia indietro ritirando le dimissioni medesime.

Gennaio 2010: scoppia lo scandalo pedofilia anche in Germania. Il primo ad essere coinvolto è il Canisius-Kolleg al Tiergarten.

15-16 febbraio 2010: Incontro di Benedetto XVI con i Vescovi Irlandesi (comunicato prima giornata, comunicato seconda giornata)

Febbraio 2010: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Marco Dessì, missionario in Nicaragua, prima della conclusione dei processi civili a suo carico per abuso sessuale di minori.

12 marzo 2010: Benedetto XVI riceve in udienza il Presidente dei vescovi tedeschi, Mons. Robert Zollitsch.

Marzo 2010: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Andrea Agostini, prete della diocesi di Bologna che gestiva un asilo cattolico.

19 MARZO 2010: PUBBLICAZIONE DELLA LETTERA PASTORALE DI BENEDETTO XVI AI CATTOLICI D'IRLANDA.

Il Papa dispone una visita apostolica per le diocesi irlandesi.

Marzo 2010 - giugno 2010: si scatena una ignobile campagna stampa contro Papa Benedetto. L'offensiva è a livello mondiale. Particolarmente attivi sono il NYT, lo Spiegel e l'agenzia di stampa Ap. Si insinua che l'allora card. Ratzinger possa essere coinvolto in coperture di preti pedofili avvenute prima del 2001 (cosa che e' semplicemente assurda perche' prima del 2001 la CDF non poteva trattare casi di pedofilia) e nel trasferimento di un sacerdote nell'arcidiocesi di Monaco negli anni in cui Ratzinger era arcivescovo.

I dettagli di tale campagna stampa saranno elencati in un successivo post che segnalero' in seguito.

In una prima fase la curia romana non si mostra molto sollecita nel difendere la persona del Santo Padre. Di seguito la situazione migliora ma spesso gli interventi di questo o quel prelato della curia si mostrano controproducenti. Il piu' equilibrato si mostra Padre Lombardi.

30 marzo 2010: il card. Schoenborn, stanco degli attacchi contro Benedetto XVI, buca violentemente il muro di gomma dei media e rivela: "Il card. Ratzinger voleva punire il vescovo pedofilo Groer. Fu bloccato da ambienti della Curia" (confronta qui).

2 aprile 2010 (Venerdì Santo): alcune espressioni utilizzate da Padre Cantalemessa nella celebrazione della Passione del Signore suscitano aspre polemiche.

4 aprile 2010 (Santa Pasqua): il cardinale Sodano manifesta solidarietà a nome di tutta la Chiesa al Papa ingiustamente attaccato. Aspre polemiche suscita la parola "chiacchiericcio".

12 aprile 2010: viene pubblicato il regolamento interno della Congregazione per la dottrina della fede redatto nel 2003 e strumento fondamentale nella lotta agli abusi.

17-18 aprile 2010: Viaggio Apostolico a Malta

17 aprile 2010: intervista di Benedetto XVI sul volo per Malta. A proposito degli abusi il Papa afferma: "So che Malta ama Cristo e ama la sua Chiesa che è il suo Corpo e sa che, anche se questo Corpo è ferito dai nostri peccati, il Signore tuttavia ama questa Chiesa, e il suo Vangelo è la vera forza che purifica e guarisce".

18 APRILE 2010: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI PEDOFILI MALTESI.

E' LA QUARTA VOLTA CHE IL PAPA COMPIE QUESTO GESTO, PRIMO PONTEFICE DELLA STORIA.

20 aprile 2010: Benedetto XVI accetta le dimissioni di John C. Favalora, arcivescovo di Miami accusato di avere coperto preti pedofili. Recentemente le accuse contro Favalora si sono fatte ancora più gravi (confronta articolo di Rodari)

21 aprile 2010: nella catechesi dell'udienza generale, ripercorrendo il viaggio a Malta, il Papa ricorda il suo incontro con le vittime.

22 aprile 2010: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Kildare e Leighlin (Irlanda), Mons. James Moriarty, citato nel Rapporto Murphy.

23 aprile 2010: costretto alle dimissioni il vescovo di Bruges, Roger Joseph Vangheluwe, accusato di abusi.

25 aprile 2010: l'ex Primate del Belgio, l'iperprogressista card. Godfried Danneels, è costretto ad ammettere di avere partecipato a un incontro con la vittima degli abusi del vescovo di Bruges, Vangheluwe, senza avvertire la conferenze episcopale belga e la commissione sugli abusi. Si scatena una tempesta mediatica che poi finisce nel dimenticatoio.

1° MAGGIO 2010: SI CONCLUDE LA VISITA APOSTOLICA AI LEGIONARI. VENGONO RICONOSCIUTI SENZA ALCUNO SCONTO I CRIMINI COMMESSI DA MACIEL.

Il Papa dispone la nomina di un Delegato per i Legionari di Cristo ed una visita apostolica movimento "Regnum Christi".

4 maggio 2010: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Augsburg, Walter Mixa, oggetto di una aggressiva campagna stampa in Germania. Le accuse al vescovo Mixa si dimostreranno completamente infondate.

8 maggio 2010: Benedetto XVI riceve i vescovi del Belgio e tiene un discorso.

11-14 maggio 20110: Viaggio Apostolico in Portogallo.

11 maggio 2010: intervista di Benedetto XVI sul volo per Lisbona. A proposito della piaga della pedofilia il Papa rivela: "La più grande persecuzione della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa e che la Chiesa quindi ha profondo bisogno di ri-imparare la penitenza, di accettare la purificazione, di imparare da una parte il perdono, ma anche la necessità della giustizia. Il perdono non sostituisce la giustizia".

16 maggio 2010: al Regina Coeli Benedetto XVI rammenta: "Il vero nemico da temere e da combattere è il peccato, il male spirituale, che a volte, purtroppo, contagia anche i membri della Chiesa".

25 giugno 2010: Perquisizione dell'Arcivescovado di Malines-Bruxelles: Dichiarazione del Portavoce della Conferenza Episcopale belga e nota della Segreteria di Stato.

27 maggio 2010: nel suo discorso alla Cei Benedetto XVI ammonisce: "La volontà di promuovere una rinnovata stagione di evangelizzazione non nasconde le ferite da cui la comunità ecclesiale è segnata, per la debolezza e il peccato di alcuni suoi membri".

11 giugno 2010: nell'omelia della Santa Messa per la chiusura dell'Anno Sacerdotale Benedetto XVI afferma commosso: "Anche noi chiediamo insistentemente perdono a Dio ed alle persone coinvolte, men-

tre intendiamo promettere di voler fare tutto il possibile affinché un tale abuso non possa succedere mai più".

27 giugno 2010: Benedetto XVI invia un Messaggio al Primate del Belgio.

28 giugno 2010: "chiarimento" fra i cardinali Schönborn e Sodano in Vaticano, alla presenza di Benedetto XVI. Un comunicato chiarisce che "quando si tratta di accuse contro un Cardinale, la competenza spetta unicamente al Papa". L'arcivescovo di Vienna, contrariamente ad alcune fantasiose ricostruzioni mediatiche, non viene rimproverato ne' costretto a ritrattare quanto affermato. Un ulteriore spunto qui.

1° luglio 2010: Benedetto XVI riceve in udienza il vescovo emerito di Augsburg, Mons. Walter Mixa. Nel comunicato diffuso dalla sala stampa si afferma che la decisione delle dimissioni è confermata. Il Papa però "striglia" duramente l'episcopato tedesco. In particolare leggiamo: "Soprattutto ai confratelli nel ministero episcopale il Sommo Pontefice domanda di offrire al Vescovo Mixa più che nel passato la loro vicinanza amichevole, la loro comprensione e il loro aiuto per trovare il retto cammino".

9 luglio 2010: Benedetto XVI nomina Mons. Velasio De Paolis Delegato Pontificio per la Congregazione dei Legionari di Cristo. Comunicato.

15 luglio 2010: vengono pubblicate le MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS redatte dalla Congregazione per la dottrina della fede ed approvate da Benedetto XVI che le promulga e ne ordina la pubblicazione.

La nuova normativa prevede novita' di rilievo: il termine di prescrizione viene elevato da dieci a vent'anni. Le procedure vengono snellite e semplificate e, nei casi piu' gravi, si puo' chiedere al Papa la dimissione dalla stato clericale. Si precisa, come del resto gia' nelle procedure del 2003, che "Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte".

11 agosto 2010: il Papa respinge le dimissioni dei due vescovi irlandesi Raymond Field e Eamonn Walsh.

I due vescovi erano stati citati nel Rapporto Murphy che li aveva però scagionati. I due vescovi avevano rassegnato le dimissioni nel dicembre 2009 per poi ritirarle. Di qui la decisione del Santo Padre di respingerle. Il Vaticano, con un grave errore di comunicazione, non spiegherà mai la ragione della decisione del Papa generando ulteriori polemiche sui media. Per una corretta ricostruzione degli eventi rimando al commento di Andrea Tornielli.

16-19 settembre 2010: Viaggio Apostolico nel Regno Unito

16 settembre 2010: nell'intervista concessa dal Papa sul volo per Edimburgo, Benedetto XVI risponde: "Siamo in un momento di penitenza, di umiltà e di rinnovata sincerità, come ho scritto ai Vescovi irlandesi. Mi sembra che dobbiamo adesso realizzare proprio un tempo di penitenza, un tempo di umiltà, e rinnovare e reimparare un’assoluta sincerità".

18 settembre 2010: nell'omelia della Santa Messa nella Cattedrale del Preziosissimo Sangue il Papa commenta: "Riconosco anche, con voi, la vergogna e l’umiliazione che tutti abbiamo sofferto a causa di questi peccati".

18 settembre 2010: nel discorso in occasione dell'incontro con un gruppo di professionisti e di volontari Benedetto XVI afferma: "È deplorevole che, in così marcato contrasto con la lunga tradizione della Chiesa di cura per i ragazzi, questi abbiano sofferto abusi e maltrattamenti ad opera di alcuni preti e religiosi".

18 SETTEMBRE 2010: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI PEDOFILI INGLESI.

19 settembre 2010: nel discorso ai vescovi del Regno Unito il Papa rammenta: "Un altro argomento che ha ricevuto molta attenzione nei mesi trascorsi e che mina seriamente la credibilità morale dei responsabili della Chiesa è il vergogno abuso di ragazzi edi giovani da parte di sacerdoti e di religiosi".

22 settembre 2010: durante la catechesi dell'udienza generale il Papa, ripercorrendo il viaggio nel Regno Unito, ricorda commosso il suo incontro con le vittime di abusi.

Ottobre 2010: Benedetto XVI riduce allo stato laicale Nello Giraudo, prete della diocesi di Savona.

18 ottobre 2010: in una straordinaria Lettera ai seminaristi a conclusione dell'Anno Sacerdotale il Papa scrive: "Di recente abbiamo dovuto constatare con grande dispiacere che sacerdoti hanno sfigurato il loro ministero con l'abuso sessuale di bambini e giovani. Anziché portare le persone ad un'umanità matura ed esserne l'esempio, hanno provocato, con i loro abusi, distruzioni di cui proviamo profondo dolore e rincrescimento".

12 novembre 2010: inizia la visita apostolica in Irlanda. Comunicato.

24 novembre 2010: esce il libro-intervista di Benedetto XVI a Peter Seewald, "Luce del mondo". Il Papa apre il suo cuore su molti argomenti, fra cui lo scandalo dei preti pedofili.

20 dicembre 2010: in un monumentale discorso alla curia romana Benedetto XVI ammonisce: "Nella visione di sant'Ildegarda, il volto della Chiesa è coperto di polvere, ed è così che noi l'abbiamo visto. Il suo vestito è strappato – per la colpa dei sacerdoti. Così come lei l'ha visto ed espresso, l'abbiamo vissuto in quest'anno".

21 dicembre 2010:: don Domenico Pezzini, famosissimo "prete del dissenso", viene condannato a dieci anni di carcere per avere abusato di un minore.

La vicenda finisce immediatamente nel dimenticatoio ed i giornalisti si guardano bene dal citare questo caso (confronta qui).

2010:: la Santa Sede nomina padre Henry Donneaud Commissario Pontificio straordinario per la Comunità delle Beatitudini (Francia).

Febbraio 2011: condanna del potente e influente sacerdote cileno Fernando Karadima, nonostante i reati siano prescritti.

25 aprile 2011: al Regina Coeli il Papa saluta l'Associazione Meter e prega per i bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell'indifferenza.

14 maggio 2011: viene arrestato con l'accusa di pedofilia Riccardo Seppia, parroco di una chiesa di Sestri Levante. Il Presidente della Cei ed arcivescovo di Genova, card. Bagnasco, si attiva immediatamente e garantisce la collaborazione con la magistratura. Si scoprirà in seguito che Seppia faceva uso si stupefacenti ed è sieropositivo. la vicenda tiene banco sui media per un mese, poi tutto finisce nel dimenticatoio.

16 maggio 2011: pubblicata la Lettera Circolare della Congregazione per la dottrina della fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici.

6 giugno 2011: conclusione della prima fase della visita apostolica in Irlanda. Comunicato.

30 giugno 2011: Benedetto XVI accetta le dimissioni del vescovo di Santa Rosa, Daniel Walsh, accusato di avere coperto un prete pedofilo.

Luglio 2011: Benedetto XVI riduce allo stato laicale il sacerdote australiano John Denham.

13 luglio 2011: Luis Garza lascia la carica di vicario generale dei Legionari di Cristo. E' la svolta che si attende da un anno (confronta articoli di Bevilacqua e Magister).

13 luglio 2011: in Irlanda viene pubblicato il "Cloyne Report" (Rapporto Cloyne), il terzo studio sulla pedofilia nella Chiesa irlandese. Il Rapporto si occupa degli abusi commessi nella diocesi di Cloyne.

Gravemente implicato il vescovo emerito della diocesi medesima, John Magee, segretario personale di Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Il vescovo fu costretto alle dimissioni nel 2010.

14 luglio 2011: il ministro degli esteri irlandesi convoca il nunzio apostolico per sollecitare una risposta della Santa Sede a proposito del Rapporto Cloyne che in realtà cita il Vaticano solo per una lettera del 1997 della Congregazione per il clero la quale, peraltro, non impediva in nessuno modo ai vescovi di evitare di denunciare i preti pedofili.

19 luglio 2011: Benedetto XVI accetta le dimissioni dell'arcivescovo di Philadelphia, card. Justin F. Rigali.

19 luglio 2011: il direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Lombardi, fa pubblicare sul sito della Radio vaticana un commento alla vicenda della diocesi di Cloyne precisando che si tratta di riflessioni personali e ribadendo che solo nel 2001 avvenne "la unificazione delle competenze sotto la Congregazione per la Dottrina della Fede".

20 luglio 2011: in un durissimo intervento davanti al Parlamento irlandese, il premier Enda Kenny attacca il Vaticano accusandolo di non aver agito per fermare i casi di abusi sessuali sui minori commessi dai preti cattolici. Nel suo discorso il primo ministro non accenna minimamente alla svolta impressa da Benedetto XVI nella lotta agli abusi.

20 luglio 2011: Mons. Martin, vescovo di Dublino, in una intervista radiofonica, afferma di capire la rabbia del popolo irlandese, espressa da Kenny, ma rammenta a gran voce che il vescovo di Cloyne ha disatteso le norme della Lettera "De delictis gravioribus" imposte dal cardinale Ratzinger a tutta la Chiesa Cattolica.

25 luglio 2011: la Santa Sede richiama per consultazioni il nunzio apostolico in Irlanda.

1° agosto 2011: la National Catholic Safeguarding Commission istituita dalla Conferenza episcopale d'Inghilterra e Galles rende noto che le denunce di abusi sono triplicate grazie alla visita di Benedetto XVI nel Regno Unito (2010)

3 agosto 2011: Benedetto XVI riduce allo stato laicale il sacerdote maltese Charles Pulis condannato solo per pedofilia da un tribunale penale. Il decreto del Santo Padre risale a due settimane prima ma l'Ordine dei missionari di San Paolo non ha dato la notizia finche' un quotidiano locale non ha anticipato il decreto.

7 agosto 2011: in una dichiarazione al "Sunday Times of Malta" Mons. Scicluna dichiara di aver sollecitato la Chiesa di Malta e i suoi organi investigativi ad accelerare il loro lavoro.

10 agosto 2011: la curia di Malta annuncia di avere intenzione di nuove procedure per la lotta agli abusi del clero.

12 agosto 2011: l'arcivescovo di Malta, Mons. Paul Cremona, incontra otto giovani, vittime di abusi sessuali da parte di sacerdoti.

17 agosto 2011: sul sito di Radio Vaticana viene pubblicata una nota in cui la Santa Sede respinge le accuse che sono al centro di un'azione legale presso il Tribunale statunitense di prima istanza nello Stato dell'Oregon. Viene reso noto un documento finora riservato che spiega la verità dei fatti unitamente ad una dichiarazione dell'avvocato Lena.

3 settembre 2011: dopo un'attesa di quasi due mesi la Santa Sede pubblica la risposta al Governo Irlandese, a riguardo del Cloyne Report.

Si tratta di un documento in inglese, della lunghezza di oltre venti pagine, strutturato con chiarezza, in modo da affrontare tutte le questioni sollevate, e dare ad esse risposte argomentate e documentate (Radio Vaticana).

Il testo integrale viene diffuso solo in lingua inglese. Nelle altre lingue una stringata sintesi.

8 settembre 2011: il Governo irlandese rilascia una Dichiarazione a proposito della risposta della Santa Sede al Rapporto Cloyne: si ribadiscono le critiche alla lettera del 1997 della Congregazione per il clero, ma si ringrazia il Vaticano per la risposta e si plaude alla collaborazione. Non una solo parola di scusa per la citazione, fuori contesto, di una frase dell'allora cardinale Ratzinger.

9 settembre 2011: il Papa riduce allo stato laicale Thomas H. Teczar (Texas) condannato per pedofilia.

13 settembre 2011: due associazioni di preti pedofili (clicca qui per saperne di più) denunciano alla Corte penale internazionale dell'Aja Benedetto XVI ed i cardinali Bertone, Levada e Sodano per crimini contro l'umanità, perché avrebbero tollerato e reso possibile la copertura sistematica e diffusa di stupri e crimini sessuali contro i bambini in tutto il mondo.

Nessuna reazione da parte della Santa Sede nè il 9 settembre nè nei giorni successivi.

14 settembre 2011: i maggiori editorialisti e commentatori dei quotidiani, insieme a molti giuristi esperti di diritto penale ed internazionale, condannano la decisione di denunciare Benedetto XVI: da un lato mancano le basi giuridiche per un'operazione del genere, dall'altro non si tiene conto della verita': Joseph Ratzinger è il Papa che più di ogni altro nella storia ha combattuto la pedofilia nella Chiesa. Colpire lui non solo è assurdo ma lesivo dei diritti delle vittime.

Mentre le grandi firme si levano a difesa di Benedetto XVI, spiccano l'ostinato silenzio della Santa Sede e l'atteggiamento di alcuni vaticanisti che non fanno nemmeno lo sforzo di ricordare il bene fatto da Benedetto XVI. Qui lo speciale sull'intera vicenda.

20 settembre 2011: in una intervista a TMNews il gesuita tedesco Klaus Mertes, ex rettore del ginnasio Canisius di Berlino, elogia il ruolo di Benedetto XVI e dell'arcivescovo di Vienna nella lotta agli abusi sessuali commessi da sacerdoti e ricorda che la condanna di Maciel e di altri è avvenuta dopo l'elezione di Ratzinger al Pontificato. Mertes denuncia anche l'esistenza di un fronte di negazione presente nella Curia romana.

22 settembre 2011: sull'aereo diretto a Berlino, il Papa afferma: "Distinguiamo forse anzitutto la motivazione specifica di quelli che si sentono scandalizzati da questi crimini che sono stati rivelati in questi ultimi tempi. Io posso capire che, alla luce di tali informazioni, soprattutto se si tratta di persone vicine, uno dice: "Questa non è più la mia Chiesa. La Chiesa era per me forza di umanizzazione e di moralizzazione. Se rappresentanti della Chiesa fanno il contrario, non posso più vivere con questa Chiesa""

23 SETTEMBRE 2011: BENEDETTO XVI INCONTRA UN GRUPPO DI VITTIME DI PRETI PEDOFILI TEDESCHI.

25 settembre 2011: nel discorso ai cattolici impegnati nella Chiesa e nella società nel Konzerthaus di Friburgo, il Papa afferma: "Questo scandalo, che non può essere abolito se non si vuole abolire il cristianesimo, purtroppo, è stato messo in ombra proprio recentemente dagli altri scandali dolorosi degli annunciatori della fede. Si crea una situazione pericolosa, quando questi scandali prendono il posto dello skandalon primario della Croce e così lo rendono inaccessibile, quando cioè nascondono la vera esigenza cristiana dietro l'inadeguatezza dei suoi messaggeri".

30 settembre 2011: costretto alle dimissioni il fondatore dell'agenzia Zenit, Jesus Colina. Qui il comunicato. Colina fa affermazioni importantissime come la seguente: "Le vicende di padre Marcial Maciel e il modo nel quale la congregazione ci ha informato, occultando fatti rilevanti, ha fatto che in occasioni non abbiamo adempito pienamente al nostro dovere di informare secondo la visione del Papa e la Santa Sede". I mass media non solo non esprimono solidarietà ad un collega giornalista ma ignorano completamente la vicenda. Fanno eccezione alcune agenzie ed Andrea Bevilacqua per "Italia Oggi".

10 ottobre 2011: lasciano i i sei caporedattori delle diverse edizioni in lingua di Zenit per dissenso con i Legionari di Cristo. Essi, fra l'altro affermano: "Dopo anni di feconda collaborazione con i Legionari di Cristo, deploriamo la decisione della Congregazione di sottolineare la dipendenza istituzionale dell'agenzia in questa nuova fase. Il progetto iniziale non voleva rappresentare una congregazione in particolare, ma tutta la Chiesa".

I mass media ignorano completamente anche questa notizia ad eccezione di TMNews e di Salvatore Izzo.

19 ottobre 2011: il Delegato Pontificio, card. De Paolis, traccia le prime conclusioni sul cammino dei membri consacrati del Regnum Christi dopo la visita apostolica.

20 ottobre 2011: Benedetto XVI riceve in udienza i vescovi australiani e dichiara: "È vero che il vostro impegno pastorale è stato reso più gravoso dai peccati e dagli errori del passato di altri, tra i quali purtroppo anche alcuni sacerdoti e religiosi; ma ora avete il compito di continuare a riparare agli errori del passato con onestà e apertura, al fine di costruire, con umiltà e decisione, un futuro migliore per tutte le persone coinvolte".

21 ottobre 2011: ricevendo in udienza il nuovo Ambasciatore dei Paesi Bassi presso la Santa Sede, il Papa ha così affermato: "Pur riconoscendo con umiltà che i suoi membri non sempre sono all'altezza degli alti criteri morali che essa propone, la Chiesa non può far altro che continuare a esortare tutti, inclusi i suoi membri, a cercare di fare qualsiasi cosa sia in accordo con la giustizia e la giusta ragione e a opporsi a qualunque cosa sia a esse contraria".

25 ottobre 2011: il Papa ordina un'inchiesta sugli abusi sessuali commessi nella Ealing Abbey e nella vicina scuola indipendente St Benedict a Londra.

3 novembre 2011: intervento di mons. Scicluna sul ruolo della Chiesa nella tutela dei minori durante il Seminario internazionale promosso presso il Senato della Repubblica a Roma da Telefono Azzurro insieme all'International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC), ed in collaborazione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l'americana Mayo Clinic.

13 novembre 2011: Durissime critiche al card. De Paolis per come sta gestendo la vicenda dei Legionari di Cristo.

15 novembre 2011: viene diffuso un comunicato della Comunità delle Beatitudini (Francia) in cui si prende atto con "lucidità, umiltà e pentimento" dei "gravi delitti" che un gruppo "ristretto" di suoi membri, tra cui il fondatore, ha commesso in materia di abusi sessuali al suo interno. Il comunicato è

firmato dal Commissario pontificio nominato in maniera straordinaria dalla Santa Sede nel 2010, il padre domenicano Henry Donneaud, e dal Consiglio generale della Comunità.

http://paparatzinger4-blograffaella.blogspot.com/2011/08/la-risposta-della-santa-sede-alla.html

Abusi e risposta della Chiesa documenti al 3-7-10

Documenti pontifici

- **Lettera Pastorale del Santo Padre Benedetto XVI ai Cattolici d'Irlanda (19 marzo 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Polacco, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Santa Messa in occasione della conclusione dell'Anno Sacerdotale (11 giugno 2010) (Video)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Incontro di Benedetto XVI con i giornalisti durante il volo verso Lisbona (Volo Papale, 11 maggio 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo]

- **Regina Cæli, 25 aprile 2010 (Video)**
  [Francese, Inglese, Italiano]

- **Comunicato: incontro del Santo Padre con alcune vittime di abusi sessuali (Nunziatura Apostolica, 18 aprile 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano]

- **Incontro di Benedetto XVI con i giornalisti durante il volo verso Malta (Volo Papale, 17 aprile 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Incontro di Benedetto XVI con i Vescovi Irlandesi, Febbraio 2010 - Comunicato stampa**
  [Inglese]

- **Incontro di Benedetto XVI con alcuni Vescovi Irlandesi, Dicembre 2009 - Comunicato stampa**
  [Inglese]

- **Incontro con "Assembly of First Nations of Canada", Aprile 2009 - Comunicato stampa**
  [Inglese]

- **Discorsi e Comunicati stampa – Viaggio Apostolico di Benedetto XVI in Australia, Luglio 2008**

[Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Discorsi e Comunicati stampa – Viaggio Apostolico di Benedetto XVI negli Stati Uniti, Aprile 2008**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Discorso Benedetto XVI ai Vescovi Irlandesi in Visita ad Limina Apostolorum, Ottobre 2006**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Discorsi di Giovanni Paolo II ai Vescovi Americani in Visita ad Limina Apostolorum, 2004**
  [Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo]

- **Discorso di Giovanni Paolo II ai Cardinali Americani, 2002**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

Altri documenti di supporto

- **Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali**
  [Francese**,** Inglese, Italiano, Portoghese**,** Spagnolo, Tedesco]

- **Comunicato circa la Visita Apostolica in Irlanda (31 maggio 2010)**
  [Inglese, Italiano, Portoghese**,** Spagnolo]

- **Comunicato della Santa Sede sulla Visita Apostolica alla Congregazione dei Legionari di Cristo (1° maggio 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Nota di Padre Federico Lombardi sugli abusi. Dopo la Settimana Santa, tenere la rotta (9 aprile 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo]

- **"The New York Times and Pope Benedict XVI: how it looks to an American in the Vatican" - Intervista del Cardinale William J. Levada (26.03.10)**
  [Inglese]

- **Dichiarazione del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede al riguardo del "Caso Murphy" (25.03.10)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo]

- **Padre Lombardi sulla Lettera ai cattolici Irlandesi (20 marzo 2010)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco]

- **Sintesi della Lettera del Santo Padre ai Cattolici d'Irlanda**
  [Francese, Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Tedesco]

- **Comunicato dell'Arcidiocesi di Monaco (13.03.10)**
  [Francese, Italiano, Portoghese**,** Spagnolo, Tedesco]

- **Nota del Direttore di Radio Vaticana (13.03.10)**
  [Italiano, Spagnolo]

- **Comunicato del Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca (12.03.10)**
  [Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo]

- **Intervento di S.E. Mons. Tomasi (10.03.10)**
  [Inglese, Italiano, Portoghese]

- **Dichiarazione dei Vescovi Tedeschi (25.02.10)**
  [Inglese]

- **Articolo S.E. Mons. Versaldi (14.03.10)**
  [Italiano, Portoghese, Spagnolo]

- **Articolo di Mons. Scicluna (13.03.10)**
  [Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Tedesco]

- **"The Procedure and Praxis of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding Graviora Delicta" - Mons. Charles J. Scicluna, Promotore di Giustizia**
  [Inglese]

- **Articolo di Mons. J.P. Beal sulla *Crimen Sollicitationis* (2007) – © Studia Canonica**
  [Inglese]

- **Traduzione privata della *Crimen Sollicitationis* (1962)**
  [Inglese]

20 dicembre 2010 discorso pronunciato da Benedetto XVI nel ricevere in udienza i Cardinali con i membri della Curia Romana e del Governatorato per la presentazione degli auguri natalizi.

. . . . . .

Nella visione di sant'Ildegarda, il volto della Chiesa è coperto di polvere, ed è così che noi l'abbiamo visto. Il suo vestito è strappato – per la colpa dei sacerdoti. Così come lei l'ha visto ed espresso, l'abbiamo vissuto in quest'anno. Dobbiamo accogliere questa umiliazione come un'esortazione alla verità e una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare per riparare il più possibile l'ingiustizia avvenuta. Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro annuncio, nell'intero nostro modo di configurare l'essere cristiano, così che una tale cosa potesse accadere. Dobbiamo trovare una nuova risolutezza nella fede e nel bene. Dobbiamo essere capaci di penitenza. Dobbiamo sforzarci di tentare tutto il possibile, nella preparazione al sacerdozio, perché una tale cosa non possa più succedere. È questo anche il luogo per ringraziare di cuore tutti coloro che si impegnano per aiutare le vittime e per ridare loro la fiducia nella Chiesa, la capacità di credere al suo messaggio. Nei miei incontri con le vittime di questo peccato, ho sempre trovato anche persone che, con grande dedizione, stanno a fianco di chi soffre e ha subito danno. È questa l'occasione per ringraziare anche i tanti

buoni sacerdoti che trasmettono in umiltà e fedeltà la bontà del Signore e, in mezzo alle devastazioni, sono testimoni della bellezza non perduta del sacerdozio.
Siamo consapevoli della particolare gravità di questo peccato commesso da sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità. Ma non possiamo neppure tacere circa il contesto del nostro tempo in cui è dato vedere questi avvenimenti. Esiste un mercato della pornografia concernente i bambini, che in qualche modo sembra essere considerato sempre più dalla società come una cosa normale. La devastazione psicologica di bambini, in cui persone umane sono ridotte ad articolo di mercato, è uno spaventoso segno dei tempi. Da Vescovi di Paesi del Terzo Mondo sento sempre di nuovo come il turismo sessuale minacci un'intera generazione e la danneggi nella sua libertà e nella sua dignità umana. L'Apocalisse di san Giovanni annovera tra i grandi peccati di Babilonia – simbolo delle grandi città irreligiose del mondo – il fatto di esercitare il commercio dei corpi e delle anime e di farne una merce (cfr Ap 18,13). In questo contesto, si pone anche il problema della droga, che con forza crescente stende i suoi tentacoli di polipo intorno all'intero globo terrestre – espressione eloquente della dittatura di mammona che perverte l'uomo. Ogni piacere diventa insufficiente e l'eccesso nell'inganno dell'ebbrezza diventa una violenza che dilania intere regioni, e questo in nome di un fatale fraintendimento della libertà, in cui proprio la libertà dell'uomo viene minata e alla fine annullata del tutto.
Per opporci a queste forze dobbiamo gettare uno sguardo sui loro fondamenti ideologici. Negli anni Settanta, la pedofilia venne teorizzata come una cosa del tutto conforme all'uomo e anche al bambino. Questo, però, faceva parte di una perversione di fondo del concetto di ethos. Si asseriva – persino nell'ambito della teologia cattolica – che non esisterebbero né il male in sé, né il bene in sé. Esisterebbe soltanto un "meglio di" e un "peggio di". Niente sarebbe in se stesso bene o male. Tutto dipenderebbe dalle circostanze e dal fine inteso. A seconda degli scopi e delle circostanze, tutto potrebbe essere bene o anche male. La morale viene sostituita da un calcolo delle conseguenze e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di tali teorie sono oggi evidenti. Contro di esse Papa Giovanni Paolo II, nella sua Enciclica Veritatis splendor del 1993, indicò con forza profetica nella grande tradizione razionale dell'ethos cristiano le basi essenziali e permanenti dell'agire morale. Questo testo oggi deve essere messo nuovamente al centro come cammino nella formazione della coscienza. È nostra responsabilità rendere nuovamente udibili e comprensibili tra gli uomini questi criteri come vie della vera umanità, nel contesto della preoccupazione per l'uomo, nella quale siamo immersi.

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA DI GIOVANNI PAOLO II CON LA QUALE VENGONO PROMULGATE LE NORME CIRCA I DELITTI PIÙ GRAVI RISERVATI ALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

La tutela della santità dei sacramenti, soprattutto della santissima eucaristia e della penitenza, come pure la preservazione dei fedeli chiamati a essere partecipi del regno del Signore nell'osservanza del sesto comandamento del Decalogo, richiedono che, per procurare la salvezza delle anime, "che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema" (Codice di diritto canonico, can. 1752), la Chiesa stessa intervenga con la propria sollecitudine pastorale al fine di prevenire i pericoli di violazione.
Già in passato dai miei predecessori fu provveduto con opportune costituzioni apostoliche alla santità dei sacramenti, in particolare della penitenza, come con la costituzione di Papa Benedetto XIV Sacramentum poenitentiae del 1° giugno 1741 [1]; anche i canoni del Codice di diritto canonico promulgato nel 1917, assieme alle loro fonti, con i quali erano state stabilite sanzioni canoniche contro i delitti di questa specie, erano orientati al medesimo scopo [2].
In tempi più recenti, per premunirsi da questi delitti e altri affini, la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio, con l'istruzione Crimen sollicitationis, diretta il 16 marzo 1962 a tutti i patriarchi, arcivesco-

vi, vescovi e agli altri ordinari dei luoghi "anche di rito orientale", stabilì il procedimento da seguire in queste cause, poiché la competenza giudiziaria in esse, sia per via amministrativa sia per via processuale, era affidata esclusivamente ad essa. Si deve rammentare che tale istruzione aveva forza di legge, dal momento che il Sommo Pontefice, a norma del can. 247 I del Codice di diritto canonico promulgato nel 1917, presiedeva la Congregazione del Sant'Offizio e l'istruzione procedeva dalla sua personale autorità, poiché il cardinale in carica in quel momento fungeva solo da segretario.
Il Sommo Pontefice Paolo VI di felice memoria confermò la competenza giudiziaria e amministrativa nel modo di procedere "secondo le norme proprie emendate e approvate" con la costituzione apostolica sulla curia romana Regimini Ecclesiae universaee del 15 agosto 1967 [3].
Infine, con l'autorità che mi è propria, nella costituzione apostolica Pastor bonus, promulgata il 28 giugno 1988, ho espressamente stabilito: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio" [4], ulteriormente confermando e precisando la competenza giudiziaria della medesima Congregazione per la dottrina della fede come Tribunale apostolico.
Dopo l'approvazione da parte mia del Regolamento per l'esame delle dottrine [5], era però necessario definire più dettagliatamente sia "i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti", per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le norme processuali speciali "per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche".
Con questa mia lettera apostolica data in forma di motu proprio ho completato tale lavoro e perciò con essa promulgo le Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede, distinte in due parti: la prima contiene le Norme sostanziali, e la seconda le Norme processuali. Ordino a tutti gli interessati di osservarle fedelmente e con cura. Tali norme assumono valore di legge nel giorno stesso in cui sono promulgate.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.
Roma, presso San Pietro, 30 aprile, memoria di san Pio V Papa, nell'anno 2001, XXIII del mio pontificato.

GIOVANNI PAOLO PP. II

_____

[1] Benedictus PP. XIV, Constitutio Sacramentum Poenitentiae, 1 Iunii 1741, in Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Documenta, Documentum V, in AAS 9 (1917) Pars II, 505-508.
[2] Cfr. Codex Iuris Canonici anno 1917 promulgatus, cann. 817, 2316, 2320, 2322, 2368 § 1, 2369 § 1.
[3] Cfr. Paulus PP. VI, Constitutio Apostolica Regimini Ecclesiae universae, De Romana Curia, 15 augusti 1967, n. 36, in AAS 59 (1967) 898.
[4] Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor bonus, De Romana Curia, 28 iunii 1988, art. 52, in AAS 80 (1988) 874.
[5] Congregatio pro Doctrina Fidei, Agendi ratio in doctrinarum examine, 29 iunii 1997, in AAS 89 (1997) 830-835.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
LETTERA CIRCOLARE PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI NEL PREPARARE LINEE GUIDA
PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI

3 maggio 2011

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all'applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

I. Aspetti generali:

a) Le vittime dell'abuso sessuale:

La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d'Irlanda (n.6): "Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata."

b) La protezione dei minori:

In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare "ambienti sicuri" per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell'abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell'impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.

c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi:

Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: "Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani" (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Inoltre, una diligenza particolare dev'essere riservata al doveroso scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

d) L'accompagnamento dei sacerdoti:

1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;

2. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti;

3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

e) La cooperazione con le autorità civili:

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante coope-

rare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico:
Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l'uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l'art. 16 SST.
Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. E' utile ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, §2).
Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare.
Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.
Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla le-

gislazione universale e non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere:
Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
a.) il concetto di "abuso sessuale su minori" deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 ("il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni") , nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
b.) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l'abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art 24);
c.) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
d.) l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
e,) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime;
f.) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
g.) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
h.) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
i.) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.
Conclusione:
Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all'interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori .
Dal Palazzo del Sant'Uffizio, 3 maggio 2011
William Cardinale Levada Prefetto
+ Luis F. Ladaria, S.I. Arcivescovo tit. di Thibica Segretario

Indice

Bibbia 2
Raymond E. Brown LA MORTE DEL MESSIA. DAL GETSEMANI AL SEPOLCRO 10
Card. Angelo Scola, Dalla Via crucis del 13-3-2012 11
Codice di Diritto Canonico 11
A. COHEN IL TALMUD 11
Kitzùr 13
Corano 14
Detti e Fatti del Profeta dell'islam 15
Il Giardino dei Devoti 16
Appello internazionale alla moratoria sulle punizioni corporali 18
Costituzione e Codici 24
SENTENZA N. 126 1968 CORTE COSTITUZIONALE 32
SENTENZA N. 127 1968 36
SENTENZA N. 265 2010 38
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica 39
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 43
CODICE DI CONDOTTA NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 44
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale 45
PROTOCOLLO D'INTESA pubblicità 47
Protocollo Contro la pubblicità sessista 49
La rappresentazione della donna nella pubblicità 50
Consiglio Regionale del Lazio Proposta di legge n. 90 del 21 ottobre 2010 Valorizzazione della pratica del naturismo 55
ISTAT La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia 57
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Risoluzione n° 1820 -19.6.2008 62
Baby prostitute/i nel mondo 2004 65
Legge 3 agosto 1998, n. 269 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori 66
MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 70
Parlamento Europeo, direttiva 27 ottobre 2011 Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile 72
CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002) LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE 82
Regole elementari per i piccoli "navigatori" 84
Quanti sono i preti "pedofili"? 85
Tipologia di violenze 87
Pedofilia e sacerdoti di Raffaello Martinelli 87
Il "pm" della Santa Sede: "Chiesa rigorosa sulla pedofilia" Intervista a monsignor Charles J. Scicluna 91
Accuse a Ratzinger – Benedetto XVI 95
LA RISPOSTA DELLA SANTA SEDE ALLA PEDOFILIA NELLA CHIESA: CRONOLOGIA (1917-2011) 96
Abusi e risposta della Chiesa 110
20 dicembre 2010 discorso pronunciato da Benedetto XVI 112
SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA 113
CDF LETTERA CIRCOLARE PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI NEL PREPARARE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE NEI CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI 114